



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE DI ASSISE DI ALESSANDRIA

La Corte di Assise di Alessandria, nelle persone di:

Dott.sa	Maria Teresa Guaschino	Presidente
Dott.	Andrea Perelli	Giudice – estensore
Sig.ra	Laura Tania Dal Lago	Giudice popolare
Sig.ra	Chiara Canepa	Giudice popolare
Sig.ra	Teresa Barone	Giudice popolare
Sig.ra	Maria Luisa Trevisan	Giudice popolare
Sig.	Giovanni Cirillo	Giudice popolare
Sig.ra	Rosanna Di Cara	Giudice popolare

alla pubblica udienza del **7 luglio 2020** ha pronunciato e pubblicato mediante la lettura del dispositivo la seguente

### SENTENZA

nei confronti di:

**Tizio**, nato il ... a ..., con domicilio dichiarato in ... (elezione di domicilio effettuata il ...).

### DETENUTO P.Q.C. – PRESENTE

Difeso dall'Avv. ..., del Foro di ..., di fiducia (nomina effettuata il ...).

Presente

### IMPUTATO

A) reato p. e p. dall'art.605 comma 2 n. 1 c.p., perché privava Caia (di lui madre) della libertà personale, in particolare portandola all'interno dell'abitazione

N. **R. Sent.**  
N. ... R.G.  
Corte d'Assise  
N. ... R.G.  
Notizie di reato

**SENTENZA**  
in data 07-07-2020

**CONTRO**  
**TIZIO**

Estratto sentenza notificato il

Depositata il

Il Cancelliere

Comunicato alla P.G.

V.to:

Il Cancelliere

Comunicato al P.M.

(Art. 15 Reg.)

il

Avviso di cui all' art.  
585 c.p.p. il

Data di irrevocabilità:

N. **SIEP.**

N. **Rec.Crediti**

il

**Redatt sched**

sita in ..., successivamente ammanettandola ai polsi utilizzando delle fascette da elettricista in plastica nera ed abbandonandola per due giorni nella suddetta abitazione, priva di energia elettrica e di riscaldamento e lasciata chiusa a chiave dall'interno.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni dell'ascendente.

In ..., in data 4.2.18.

B) agli artt. 575 e 577 n. 1 c.p. perché, a mezzo della condotta di cui al capo che precede, cagionava la morte di Caia per ipotermia.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto ai danni dell'ascendente.

In ..., in data ...<sup>1</sup>.

C) agli artt. 2 e 7 Legge nr. 895/'67 perché illegalmente deteneva all'interno dell'abitazione sita in ..., un fucile monocanna matr. 7276 cal. 36, n. 37 cartucce cal. 9X21 marca S&B, n. 15 cartucce Spartan 270 win, n. 18 cartucce 7X57 marca S&B, 1152 cal. 12 e n. 1 cartuccia cal. 3.80.

Accertato in ..., in data ...

D) all'art. 4 Legge nr. 110/'75 perché, senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione un pugnale con lama di cm. 20, strumento atto ad offendere che occultava all'interno dell'autovettura Audi A4 tg. ....

Accertato in ..., in data ...

E) agli artt. 582, 585 c.p. perché, colpendolo con diversi fendenti alla parte superiore del corpo tra la scapola ed il collo mediante l'utilizzo del coltello indicato al superiore capo d), cagionava a Mevio lesioni personali consistite in "ferite multiple arma da taglio sede scapolare sinistra, sovraclaveare sinistra, regione laterocervicale dx, 5 dito mano destra, abrasioni alle mani" giudicate guaribili in giorni 15.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con armi.

In ... in data 6.2.2018;

## **PARTE CIVILE**

Tina, rappresentata dal genitore esercente la potestà Sempronia Non comparsa

Avv. ..., del Foro di Asti

Presente

---

<sup>1</sup> Capo d'imputazione così rettificato all'udienza del 19 maggio 2020.

## **PERSONA OFFESA**

Mevio.

**Con l'intervento del Pubblico Ministero Dr. RINALDI Alessio, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, dell'Avv. ... del Foro di Alessandria, per l'imputato, dell'Avv. ... del Foro di Alessandria, per la parte civile e dell'Assistente Giudiziario Sig.ra ...**

### **LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:**

**Il Pubblico Ministero:** ritenute non concedibili le circostanze attenuanti generiche per il comportamento processuale dell'imputato, ne chiede la condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi due, interdizione legale, decadenza dalla responsabilità genitoriale, interdizione perpetua dai pubblici uffici.

**Avv. Parte civile:** voglia l'Ill.mo Tribunale, affermata la penale responsabilità dell'imputato sig. Tizio in ordine ai reati a lui ascritti, condannare lo stesso alle pene di legge e per l'effetto, riconoscerlo responsabile dei danni subiti dalla parte civile, a risarcire quest'ultima per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa delle condotte poste in essere dal sig. Tizio nella loro componente biologica, morale, ed esistenziale, *iure proprio* e *iure hereditatis*, nella misura complessiva di € 150.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Il danno non patrimoniale *iure proprio* si articola certamente nelle voci del danno biologico, del danno morale e del danno parentale.

Il danno non patrimoniale da perdita parentale nel caso in esame si ravvisa nella improvvisa e prematura privazione del contributo di esperienza, suggerimenti, consigli e sostegno morale che la nonna prematuramente scomparsa avrebbe potuto garantire durante la crescita e lo sviluppo della minore. I danni patrimoniali patiti dalla minore sono costituiti dalla perdita del sostegno economico che la nonna avrebbe potuto apportare alla nipote posto che i di lei genitori sono entrambi disoccupati e privi di reddito.

Voglia in ogni caso l'ill.mo Tribunale condannare l'imputato al risarcimento del danno risultato di giustizia o in separato giudizio civile con assegnazione di una provvisoria nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.

Voglia il Tribunale liquidare la richiesta di liquidazione dei compensi professionali della parte civile ammessa al gratuito patrocinio.

Avv. Tizio: per i capi a) e b) della rubrica chiede in via principale emettersi Sentenza di assoluzione, quanto meno ai sensi dell'art. 530, c. 2, c.p.p.; in via subordinata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, chiede la derubricazione nell'ipotesi di cui all'art. 589 c.p.;

per i capi c), d) ed e) della rubrica chiede il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il contenimento della pena nel minimo edittale.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

TIZIO è stato tratto a giudizio dinanzi a questa Corte di Assise, con decreto ritualmente notificato, per rispondere dei reati a lui ascritti in rubrica, come modificati – a seguito di richiesta del Pubblico Ministero di correzione di errore materiale – all'udienza del 19 maggio 2020; in particolare, la data di commissione del delitto di cui al capo B) – originariamente indicata in “6.2.18” – è stata modificata in “4.2.2018”.

Il processo si è svolto alla presenza dell'imputato, che si trova sottoposto a regime di custodia cautelare in carcere per questa causa dal 6 luglio 2018, in forza di ordinanza pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Alessandria in data 5 luglio 2018 e confermata dal Tribunale del Riesame di Torino con ordinanza in data 25 luglio 2018.

La celebrazione del processo è stata sospesa – a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – dal 9 marzo al 19 maggio 2020. L'originaria calendarizzazione prevedeva lo svolgimento delle udienze nei giorni 10 e 31 marzo e 5 maggio; tuttavia, l'imputato ed il difensore, interpellati ai sensi della normativa emergenziale vigente, dichiaravano di non voler celebrare le ridette udienze, che venivano – pertanto – celebrate a partire dal 19 maggio 2020, allorché la normativa emergenziale consentiva lo svolgimento di attività di udienza. In ossequio alle disposizioni anti-contagio emanate dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, già dall'udienza del 25 febbraio 2020 e per tutte le successive, la presenza dell'imputato è stata garantita non già mediante traduzione dello stesso presso l'aula di udienza, ma mediante collegamento in multi-videoconferenza dal Carcere di ..., ove Tizio si trova ristretto. Sul punto giova ancora precisare che all'udienza del 29 giugno è stato disposto il ridetto collegamento per l'udienza del 7 luglio, stante la vigenza delle richiamate disposizioni dell'Amministrazione Penitenziaria. Benché la normativa emergenziale sia *medio tempore* mutata, né l'imputato né il difensore hanno formulato richiesta di revoca della disposizione e di traduzione di Tizio presso l'aula di udienza, sicché l'udienza si è svolta con le modalità della multi-videoconferenza.

Ai sensi della richiamata normativa, la volontà dell'imputato di non celebrare udienze dal 9 marzo al 19 maggio 2020 ha prodotto una sospensione del decorso dei termini di custodia cautelare pari a mesi due e giorni dieci.

Al processo sono stati escussi i testi dedotti dalle parti, sono state acquisite le produzioni documentali delle stesse, è stata disposta perizia trascrittiva sulle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate in fase di indagine (rispetto alla quale le parti hanno concordemente rinunciato all'escussione del perito trascrittore), su accordo delle parti sono state acquisite e dichiarate utilizzabili ai fini della decisione:

- Verbali di sommarie informazioni rese da A in data 6 e 16 febbraio 2018;
- Le relazioni effettuate dai Carabinieri di ..., reparto investigazioni scientifiche;
- Verbale di sommarie informazioni rese da C in data 12 febbraio 2018;

Infine, l'imputato si è sottoposto ad esame, all'esito del quale il Pubblico Ministero ha prodotto gli stralci del verbale di interrogatorio reso dall'imputato in data e 25 settembre 2018 ed utilizzati ai fini delle contestazioni. Il verbale di sommarie informazioni rese dall'imputato dinanzi al Pubblico Ministero il giorno 6 febbraio 2020 è stato ritenuto utilizzabile solo ai fini della valutazione della credibilità del teste e dello stesso non è stata ammessa la produzione, pur richiesta dal Pubblico Ministero.

La difesa ha prodotto un supporto informatico contenente la registrazione del colloquio avvenuto tra i testi Tizia e Sempronio, unitamente ad una sommaria trascrizione dello stesso effettuata dalla difesa; la Corte ha acquisito la produzione e – ritenuto che la prova sia rappresentata dal supporto e non dalla perizia trascrittiva – ha ritenuto di non disporre trascrizione integrale del documento informatico, che è stato ascoltato in aula nelle sue parti rilevanti. Inoltre, a seguito di quanto emerso da tale ascolto e dalla deposizione della teste Tizia, la Corte ha disposto – ai sensi dell'art. 507 c.p.p. – nuova audizione del teste Sempronio ed ha rigettato la richiesta di confronto tra questi e la Tizia, posto che lo stesso non ha disconosciuto la storicità del colloquio e dell'incontro con la donna.

Terminata l'istruttoria, le parti – dopo le rispettive discussioni, tutte precedute dal deposito di memorie *ex art.* 210 c.p.p., autorizzate dalla Corte – hanno concluso come in epigrafe all'udienza del 29 giugno 2020; in particolare, il Pubblico Ministero ha chiesto un rinvio per repliche ed all'udienza del 7 luglio 2020, dopo le repliche di tutte le parti, la Corte ha pronunciato Sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo da parte del Presidente.

È emerso quanto segue.

#### IN FATTO E IN DIRITTO

#### **L'impostazione accusatoria**

L'impostazione accusatoria si è sviluppata in più ambiti, che di seguito verranno esposti; essa – in particolare – si è giovata di una cospicua attività di intercettazione telefonica ed ambientale<sup>2</sup> e di altrettanto corpose attività scientifiche.

---

<sup>2</sup> Z, udienza dell'11 febbraio 2020, pp. 18-19 trascrizioni.

### Il rinvenimento ed il decesso di Caia

Il 6 febbraio 2018 A e B – entrambi operatori della Croce Verde di ... – venivano inviati dalla Centrale Operativa presso l’abitazione di ..., ove era stato segnalato il rinvenimento di una donna sequestrata a seguito di una rapina; tecnicamente l’ambulanza era stata inviata a seguito della segnalazione di un “*codice giallo 4K*”<sup>3</sup>, convenzionalmente indicante “*un elevato grado di criticità*”<sup>4</sup>.

La frazione in cui effettuavano l’intervento si trova, rispetto al centro di ..., su una collina al di là del torrente ... a circa 2 chilometri dal centro abitato; l’ambulanza raggiungeva il luogo con fatica, a causa della salita ripida e del fatto che era in corso una nevicata<sup>5</sup>. Giungevano *in loco* e trovavano il cancello della villetta aperto; B si accingeva – con l’aiuto di un vicino di casa – a parcheggiare l’ambulanza, mentre A entrava immediatamente per prestare i primi soccorsi.

Nel cortile dell’immobile era parcheggiato un furgone bianco, con una serie di adesivi ed era presente un uomo, che si qualificava come Tizio – odierno imputato e figlio della persona da soccorrere – il quale forniva alcune frammentarie informazioni in relazione allo stato di difficoltà della donna, dicendo che era rimasta vittima di una rapina all’interno dell’abitazione. In particolare, riferiva ad A che l’aveva accompagnata presso l’abitazione un giorno o un giorno e mezzo prima ed era poi tornato a cercarla perché la donna non era rinchiusa e non gli aveva più risposto al telefono; una volta giunto nell’abitazione l’aveva trovata legata ad una sedia<sup>6</sup> in stato di incoscienza<sup>7</sup>. Le circostanze del rinvenimento erano state descritte da Tizio anche durante la telefonata effettuata al 118 quello stesso giorno alle ore 17:02<sup>8</sup>, nel corso della quale – tuttavia – aveva confusamente parlato dell’intervento di alcuni ladri. L’imputato riferiva infine ai due soccorritori di essere privo delle chiavi di casa e di avervi fatto ingresso tramite una finestra del pian terreno, di cui aveva rotto il vetro<sup>9</sup>.

L’interno dell’immobile è stato così descritto dal teste A “*la situazione era un po’ irrealista, nel senso che era una casa ormai dentro per la maggior parte distrutta, c’erano pezzi un po’ ovunque, c’era uno stanzino a sinistra dove addirittura c’erano segni di un piccolo incendio. C’era un sifone quelli per il riscaldamento, quel modello che potete vedere lì, scardinato, e la paziente invece si trovava in linea diretta al nostro ingresso su una sorta di brandina, di rete*”<sup>10</sup> e lo stesso ha precisato che nell’abitazione non v’era elettricità, tanto che i

---

<sup>3</sup> A, udienza del 21 gennaio 2020, p. 4 trascrizioni. B, udienza del 21 gennaio 2020, p. 13 trascrizioni. Scheda di Soccorso avanzato, prodotta dal Pubblico Ministero, udienza 21 gennaio 2020, p. 38 fascicolo processuale.

<sup>4</sup> A, udienza del 21 gennaio 2020, p. 4 trascrizioni.

<sup>5</sup> B, udienza del 21 gennaio 2020, p. 14 trascrizioni.

<sup>6</sup> In relazione a tale specifica circostanza, a precisa domanda della difesa dell’imputato, il teste A ha precisato di non ricordare esattamente se tale circostanza gli fosse stata riferita direttamente dal Tizio, ma di essere certo che qualcuno glielo avesse detto. Invero, già nel corso delle Sommarie informazioni rilasciate ai Carabinieri di ... il 6 febbraio 2018, alle ore 23:20, aveva riferito “*Chiedevo poi all’uomo cosa fosse successo e spiegazioni in merito al soquadro presente nella stanza; lui mi rispondeva di aver trovato la madre legata ai polsi in un stanza attigua, e di averla lui stesso trasportata sulla brandina*”; cfr. Verbale sommarie informazioni di A, prodotto dal Pubblico Ministero all’udienza del 21 gennaio 2020, p. 39 fascicolo processuale.

<sup>7</sup> A, udienza del 21 gennaio 2020, p. 8 trascrizioni.

<sup>8</sup> Cfr. produzioni del Pubblico Ministero all’udienza del 21 gennaio 2020, pp. 36 e 37 fascicolo processuale.

<sup>9</sup> B, udienza del 21 gennaio 2020, p. 17 trascrizioni.

<sup>10</sup> A, udienza del 21 gennaio 2020, p. 5 trascrizioni.

soccorritori si facevano luce con delle torce elettriche a batteria<sup>11</sup>, né riscaldamento. Ha ricordato che all'interno della casa era “*freddissimo*”<sup>12</sup>.

La donna da soccorrere – identificata in Caia, odierna persona offesa e madre dell'imputato – era adagiata per tre quarti sopra ad una brandina, con le gambe al di fuori di essa, che penzolavano verso il pavimento. Era vestita con abiti molto leggeri rispetto alla rigidità della temperatura ambientale ed era priva di calzature, che non erano nemmeno nei paraggi della brandina<sup>13</sup>.

La donna era ancora viva, ma “*era in una situazione assolutamente critica*”<sup>14</sup> in quanto rantolava e “*aveva un livello di coscienza bassissimo, chiamata dava una risposta però era molto limitata, cioè quindi poteva muovere, non so, la spalla oppure cercare di aprire gli occhi*”<sup>15</sup>. La temperatura corporea della donna era talmente bassa che non riuscivano a misurare correttamente la saturazione dell'ossigeno e la pressione, in quanto gli strumenti deputati a siffatte operazioni non funzionano correttamente quando il corpo va al di sotto di una determinata temperatura<sup>16</sup>.

La donna presentava una lacerazione leggermente sanguinante al polso destro prodotta da “*da un oggetto che stringendo le aveva lacerato la cute*”<sup>17</sup>; la teste B ha ricordato che la donna aveva i ridetti segni su entrambi i polsi e che Tizio aveva detto di averla trovata legata con delle fascette, che lui stesso aveva provveduto a tagliare prima del loro arrivo e che – a causa del buio che c'era in casa – non sapeva dove fossero; d'altro canto A e B – a causa della situazione di Caia – tentavano di salvarla e non si davano cura di cercare le fascette tagliate.

A fronte della criticità della situazione, coprivano Caia con un coperta, le somministravano dell'ossigeno e chiedevano l'intervento dell'automedica, che giungeva *in loco* dopo circa dieci o quindici minuti – come di prassi – unitamente ai Carabinieri, che erano stati allertati dalla Centrale Operativa del 118<sup>18</sup>; proprio a causa

---

<sup>11</sup> B, udienza del 21 gennaio 2020, p. 15 trascrizioni.

<sup>12</sup> A, udienza del 21 gennaio 2020, p. 5 trascrizioni. La teste B ha affermato che “*All'interno dell'appartamento abbiamo trovato... non si poteva definire un appartamento, cioè la casa fuori è bellissima, dentro tutto rovesciato, tutto bruciato, tutto demolito [...] era buio, non c'era luce, non c'era riscaldamento, non c'era niente. Tra l'altro abbiamo dovuto prendere anche delle torce poi dopo perché non riuscivamo a vedere quello che stavamo facendo*” B, udienza del 21 gennaio 2020, p. 15 trascrizioni.

<sup>13</sup> A, udienza del 21 gennaio 2020, pp. 7 e 8 trascrizioni.

<sup>14</sup> A, udienza del 21 gennaio 2020, p. 6 trascrizioni.

<sup>15</sup> A, udienza del 21 gennaio 2020, p. 6 trascrizioni.

<sup>16</sup> “*Noi abbiamo cercato di prendere la pressione, prendere la saturazione e numero di battiti, ma per via del freddo è stato impossibile in quanto per esempio la saturazione si prende posizionando il saturimetro sul dito, ma se la pelle è gelata non funziona. Mi ricordo che dava un valore di settantacinque per cento, ma non darei molto peso perché quando c'è freddo questi dispositivi non riescono a leggere*” A, udienza del 21 gennaio 2020, p. 7 trascrizioni.

Le scadenti condizioni di Caia sono state sostanzialmente confermate anche dalla teste B, udienza del 21 gennaio 2020, p. 16.

<sup>17</sup> A, udienza del 21 gennaio 2020, p. 7 trascrizioni.

<sup>18</sup> Durante la telefonata effettuata da Tizio al 118 il 4 febbraio 2018 alle ore 17:02, l'operatore ribadiva più volte che avrebbe provveduto ad inviare l'ambulanza e ad allertare i Carabinieri. Cfr. produzioni del Pubblico Ministero all'udienza del 21 gennaio 2020, pp. 36 e 37 fascicolo processuale.

della richiesta di intervento dell'ambulanza medicalizzata, i due militi non potevano accogliere le pur pressanti richieste di Tizio, che insisteva affinché portassero subito la madre all'ospedale<sup>19</sup>.

All'arrivo dell'ambulanza medicalizzata, Caia andava in arresto cardiocircolatorio, il medico ed il personale paramedico tentavano ripetutamente di rianimarla – somministrandole ripetuti cicli di adrenalina ed atropina – senza successo, per cui ne dichiaravano il decesso alle ore 18:12 del 6 febbraio 2018 per “*morte violenta*”; in particolare, la scheda di Soccorso avanzato riporta la seguente ipotesi diagnostica “*persona trovata legata in casa. Al nostro arrivo supina su branda, priva di coscienza, respiro rantolante. Dopo pochi istanti arresto respiratorio, al monitor asistolia. Si iniziano manovre rianimatorie massaggio cardiaco, intubazione OT, somministrazione adrenalina a cicli, atropina 3 ml alle ore 18:12, perdurando completa assenza di segni vitali, si constata il decesso. Presenza di lesioni cutanee lineari sui polsi. Sosp. ipotermia*”<sup>20</sup>.

Nell'immediatezza del rinvenimento, i Carabinieri richiedevano l'intervento del Dott. ... – medico legale – per un primo sopralluogo; escusso a dibattimento, il medico ha descritto lo stato dei luoghi e del corpo di Caia, in maniera del tutto analoga a quella già sopra descritta. All'esame esterno, il corpo si presentava – in particolare – privo di calzature e le piante dei piedi erano sporche di una sostanza di colore bruno, non dissimile da quel misto di polvere e fuliggine che si trovava sparso in tutta la stanza. A precisa domanda del difensore, il Consulente ha dichiarato di non essere in grado di dare una spiegazione tecnico-scientifica e che su la sostanza che aveva prodotto tale imbrattamento non sono stati svolti accertamenti tecnici, nemmeno analisi chimiche.

Il corpo della defunta veniva posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e sottoposto ad esame autoptico da parte del consulente tecnico del Pubblico Ministero – Dott. ... – il quale giungeva alle seguenti conclusioni.

*“Le risultanze anatomiche ed anatomopatologiche del riscontro autoptico eseguito sul cadavere della Sig.ra Caia possono essere distinte in negative e positive.*

*Le risultanze positive sono costituite dal reperto di una importante congestione poliviscerale e dal reperto di elementi suggestivi di progressivo rallentamento del circolo sanguigno (trombi pre-periagonici intracavitari cardiaci).*

*Le risultanze negative sono costituite dal mancato rilievo di aspetti macro e microscopici di patologie d'organo, incompatibili con la vita, in atto al momento del decesso.*

*Con il conforto della letteratura di merito, il confronto tra le risultanze citate, le caratteristiche dell'ambiente in cui è stato rinvenuto il cadavere, le caratteristiche degli indumenti da cui era vestito, le condizioni climatiche documentate dall'ARPA, orientano concretamente ad individuare la causa di morte in una “progressiva insufficienza cardiocircolatoria da ipotermia”. Non è emerso alcun elemento di giudizio atto a modificare l'epoca di decesso annotata in atti (fra le ore 17.30 e le ore 18.12 del 6 febbraio 2018).*

---

<sup>19</sup> B, udienza del 21 gennaio 2020, p. 17 trascrizioni.

<sup>20</sup> Scheda di Soccorso avanzato, prodotta dal Pubblico Ministero, udienza 21 gennaio 2020, p. 38 fascicolo processuale.



*I calcoli fisici e matematici sopra indicati consentono, a mio parere, concretamente, di collocare cronologicamente l'inizio dell'esposizione alla perfrigerazione risultata letale nel primo pomeriggio del 5 febbraio 2018 (orientativamente, pur con approssimazione correlata all'azione protettiva degli indumenti, sebbene di modesta entità, ed a variabili microclimatiche), fra le ore 13.30 e le ore 14.*

[...]

*Sul cadavere sono state repertate macrolesioni costituite dalle lesioni ad entrambi i polsi risultate, per forma e dimensioni, compatibili con azione ritentiva determinata da un mezzo largo circa un centimetro e spesso pochi millimetri, inestensibile, di tipologia analoga alla fascetta in plastica rinvenuta sul pavimento in prossimità del cadavere.*

*Nelle immediate vicinanze di queste lesioni e, a tratti, in continuità con le stesse sono state repertate lesioni cutanee e sottocutanee compatibili con azione di sfregamento o trazione esercitata con il mezzo stingente. Sono state repertate, inoltre, lesioni cutanee agli arti superiori compatibili con azione di sfregamento e lesioni cutanee di tipo escoriativo – contusivo agli arti inferiori.*

*Le lesioni ai polsi, suggestive di ritenzione acuta ed immobilizzazione dei relativi segmenti corporei, non possono essere considerate causa di decesso ma sua concausa determinante ed efficiente avendo impedito alla Sig.ra Caia di sottrarsi all'azione ipotermizzante ambientale.*

*Tale azione sottrattiva, con ragionamento controfattuale, le avrebbe consentito di evitare l'esposizione al freddo senza sostanziale protezione e, conseguentemente, avrebbe evitato l'evento morte.*

[...]

*Gli accertamenti di laboratorio, esperiti sui liquidi biologici prelevati in corso di autopsia e sul contenuto gastrico, sono risultati negativi per presenza di sostanze farmacologiche, tossiche o d'abuso"<sup>21</sup>.*

Al dibattito, il consulente ha precisato che durante l'esame autoptico riveniva nello stomaco del "liquido gastrico di colore verdastro privo di odore tipico in presenza di una denaturazione della mucosa dello stomaco quindi verosimilmente bile refluita in stomaco", mentre il contenuto dell'intestino tenue era scarso, tale da far ritenere che l'ultimo cibo assunto avesse percorso le vie naturali della digestione e che – pertanto – l'ultima assunzione di cibo risalisse a molte ore – forse giorni – prima della morte<sup>22</sup>. Inoltre, le ferite ai polsi erano state prodotte in un momento in cui la donna era ancora in vita; invero, le stesse presentavano fuoriuscita di liquido ematico e sieroso, fenomeno che si determina solamente allorché il corpo sia ancora vivo<sup>23</sup>. Tali ferite sono state ritenute di natura volontaria ed autoinferta, segno di un estremo tentativo di Caia di liberarsi dalla costrizione<sup>24</sup>.

---

<sup>21</sup> Cfr. pp. 480-481 fascicolo processuale.

<sup>22</sup> ..., udienza del 25 febbraio 2020, p. 13 trascrizioni.

<sup>23</sup> ..., udienza del 25 febbraio 2020, pp. 13-14 trascrizioni.

<sup>24</sup> ..., udienza del 25 febbraio 2020, p. 14 trascrizioni.

La causa della morte veniva individuata nell'assideramento, che produce un progressivo scadimento delle funzioni vitali, fino al collasso del sistema cardiocircolatorio. Invero, i militi del 118 trovavano la donna che emetteva “*rantoli terminali*”, ossia in stato pre-agonico nel quale vi è una generalizzata compromissione del tripode vitale (composto dalle tre funzioni fondamentali, neurologica, respiratoria e circolatoria), che non veniva ristabilito dalle manovre di rianimazione; in tal senso, ritiene il consulente che l'ora della morte (ossia di cessazione del battito cardiaco) possa essere anticipata di qualche minuto rispetto alle ore 18:12 indicate in atti. Ha invero precisato che quello è il momento in cui il medico prendeva atto dell'infruttuosità della rianimazione, ma che i parametri vitali erano già cessati all'inizio delle manovre stesse.

Quanto ai tempi di esposizione al freddo, il consulente ha ritenuto – sulla base di calcoli matematici basati sull'equazione di Newton<sup>25</sup> e preso atto della temperatura rilevata in quei giorni dai bollettini dell'ARPA<sup>26</sup> e del peso corporeo di Caia – che possa essere stimato in ventotto ore<sup>27</sup>.

Il medico di medicina generale che aveva in cura Caia dal 2011 – Dott. ... – è stato escusso in qualità di teste ed ha dichiarato che la donna era una paziente abituale, perché soffriva di diabete mellito, cardiopatia ischemica, broncopatia cronica, lieve insufficienza venosa e poliartrosi generalizzata ed assumeva terapia in modo continuativo. L'aveva vista un'ultima volta il 24 gennaio 2018 per una riacutizzazione delle problematiche respiratorie e per un dolore lombosacrale, legato ad una poliartrosi generalizzata che l'affliggeva; la paziente non aveva problemi di deambulazione. Era anche il medico curante di Tizio – all'incirca dello stesso tempo – e la signora Caia non si era mai lamentata della convivenza con il figlio, benché fosse una donna abbastanza depressa<sup>28</sup>.

La segretaria dello studio medico – signora ... – ha dichiarato che la signora soffriva di acciacchi, lo studio medico distava circa due chilometri da casa della signora e quindi spesso si recava direttamente in farmacia a ritirare le ricette. Ricorda – in particolare – che Caia soffriva di mal di schiena, pressione alta ed asma<sup>29</sup>.

#### L'intervento dei Carabinieri della Stazione di ...

La Centrale operativa del 118 inviava presso l'abitazione di ..., ove era stata rinvenuta Caia, unitamente all'ambulanza, anche i Carabinieri, in quanto era stato segnalato che la donna aveva i polsi legati.

La pattuglia – composta anche da ..., Maresciallo in servizio presso la Stazione di ... – giungeva presso l'abitazione alle ore 17:30 mentre era in corso una nevicata, riscontrava la presenza di Tizio e del personale del 118, che si trovava già all'interno dell'abitazione intenta a soccorrere la donna. Pochissimi minuti dopo il loro arrivo, giungeva anche l'ambulanza medicalizzata.

Onde evitare di inquinare la possibile scena del crimine e – comunque – d'intralciare l'operato dei soccorritori, i militari si trattenevano nel cortile, evitando di entrare nell'abitazione, controllando a distanza le operazioni

<sup>25</sup> Cfr. produzione effettuata all'udienza del 25 febbraio 2020, pp. 677-678 fascicolo processuale.

<sup>26</sup> Cfr. produzione effettuata all'udienza del 25 febbraio 2020, pp. 544-586 fascicolo processuale.

<sup>27</sup> Siffatto calcolo è contestato dal consulente tecnico della difesa, Dott. ..., sul punto si veda *infra*.

<sup>28</sup> ..., udienza dell'11 febbraio 2020, pp. 20-23 trascrizioni.

<sup>29</sup> ..., udienza del 3 marzo 2020, pp. 4-6 trascrizioni.

di soccorso. Non compivano ulteriori atti d'indagine, se non il sequestro di un bancomat, consegnato spontaneamente da Tizio presso la locale caserma dei Carabinieri<sup>30</sup>.

### La deposizione di Sempronia: i suoi rapporti con Caia e con Tizio

Sempronia – genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore Tina, odierna parte civile costituita, figlia dell'imputato e nipote della deceduta – intratteneva una relazione sentimentale con Tizio, che durava circa tre anni e si interrompeva definitivamente al momento in cui lo stesso veniva sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere (6 luglio 2018), benché fosse già in crisi da circa un anno e mezzo a causa dell'indole<sup>31</sup> dell'imputato, che durante i litigi diventava violento e non aveva esitato a picchiarla anche quando era incinta della figlia, Tina, nata il 2 ottobre 2017<sup>32</sup>.

I litigi erano determinati dalla dipendenza di Tizio dalla cocaina – che quando necessitava di acquistarne cercava la lite per poter uscire da casa<sup>33</sup> – e raggiungevano il proprio apice il 12 dicembre 2017<sup>34</sup>, quando – a seguito di un'aggressione perpetrata dall'imputato – Sempronia sporgeva denuncia querela contro di lui; la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria apriva un fascicolo a carico dell'odierno imputato per il reato di cui all'art. 572 c.p., che veniva definito mediante richiesta di archiviazione, come dichiarato dallo stesso Pubblico Ministero all'udienza del 21 gennaio 2020.

All'inizio della relazione, Sempronia e Tizio convivevano per circa nove mesi presso l'abitazione di Caia, in ..., per poi trasferirsi a vivere presso l'abitazione di ... fino all'interruzione della convivenza avvenuta il 17 dicembre 2017, allorché Sempronia si trasferiva con la figlia a vivere presso i suoi genitori a .... In particolare, in quel periodo la bambina era stata ricoverata una notte in ospedale per un severo raffreddore; da un lato, Tizio non si informava delle condizioni della figlia né andava a trovarla all'ospedale e – dall'altro – Sempronia, al rientro a casa, rinveniva nella culla di Tina degli involucri contenenti delle pietruzze di cocaina. L'imputato – messo davanti all'evidenza della scoperta – negava di essere il proprietario della droga, inoltre – nonostante la bambina non fosse ancora pienamente guarita e fosse inverno – spegneva il riscaldamento della casa e quando scopriva che Sempronia si scaldava con un stufa elettrica, spegneva anche quella. Infine, al momento della dimissione di Tina, Stella – sorella dell'imputato e zia della minore – consegnava a Sempronia la somma di € 100,00 ed una coperta, dicendo che erano il regalo di alcuni lontani cugini per la neonata. La teste – all'epoca disoccupata – palesava all'imputato l'intenzione di utilizzare i denari per acquistare le medicine e l'apparecchio per aerosol di cui la bambina necessitava, ma lui si appropriava del denaro e lo sperperava tutto in cocaina. I medicinali e l'apparecchio medicale venivano infine acquistati il giorno dopo da Caia, che – come

---

<sup>30</sup> ..., udienza del 21 gennaio 2020, pp. 19-22 trascrizioni.

<sup>31</sup> “Violenta, che quando c'erano cose che non andavano alzava le mani, aveva già iniziato ad alzare le mani quando io ero incinta di sette mesi della bambina” Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, p. 24 trascrizioni.

<sup>32</sup> Cfr. Estratto per riassunto di atto di nascita di Tina, p. 15 fascicolo del Giudice per le Indagini Preliminari.

<sup>33</sup> “L'origine era perché lui faceva uso di cocaina, quindi cercava appiglio per bisticciare, per potere uscire [...] Niente, solo perché voleva fare uso di cocaina e faceva uso di cocaina, per questo erano gli appigli per i litigi, perché io non volevo che lui facesse uso” Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, p. 25 trascrizioni.

<sup>34</sup> Cfr. Verbale di denuncia orale sporta da Sempronia a carico di Tizio il 12 dicembre 2017 dinanzi ai Carabinieri di ... (AL), prodotto in copia dal Pubblico Ministero all'udienza del 21 gennaio 2020, p. 40 fascicolo processuale.

sempre – provvedeva alle necessità della nipote, secondo le proprie scarse disponibilità; queste nell’ultimo periodo erano così ridotte che la teste aveva dovuto acquistare l’occorrente per la cena di Capodanno, dal momento che in casa di Caia non vi era alcunché<sup>35</sup>.

A fronte di tale complessa situazione economica Caia si era interessata per vendere l’alloggio di ... in quanto le spese condominiali erano eccessivamente gravose ed aveva palesato l’intenzione di acquistarne uno più piccolo nel centro di ...<sup>36</sup>.

I rapporti con l’imputato rimanevano civili, lui continuava a vedere e frequentare la figlia e non era insolito che Sempronia si recasse a ... e vi rimanesse diversi giorni (talora anche per un’intera settimana), ospite presso Caia<sup>37</sup>, sicché tra la bambina e la nonna si era creato un rapporto affettivo stabile.

Nonostante l’assidua frequentazione della famiglia paterna, che Sempronia garantiva alla figlia, Tizio non provvedeva in alcun modo al mantenimento della figlia; significativamente la teste ha dichiarato: “*Penso che Tizio da quando è nata la bambina forse le ha comprato una tuta e un peluche e basta*”<sup>38</sup>. Nonostante questi attriti, i due – all’inizio del 2018 – progettavano di tornare a convivere, per garantire alla bambina un ambiente familiare stabile e sereno; pertanto, si interessavano per locare un alloggio ed il 13 gennaio 2018 lo Studio Immobiliare di ... proponeva loro di prendere in locazione l’immobile sito in ... con canone di locazione di € 300,00 mensili<sup>39</sup>. Benché questa proposta non sia stata accettata, i due, dal marzo 2018, grazie al cospicuo aiuto di Stella, che pagava un intero anno di canoni, locavano un alloggio a ... e progettavano – da un lato – di avviare un’attività commerciale, in cui Sempronia avrebbe fatto da prestanome a Tizio e – dall’altro – di avere ulteriori figli<sup>40</sup>.

Tale progetto di vita si interrompeva allorché all’imputato veniva applicata la ridetta misura cautelare.

Invero, Sempronia promuoveva nei confronti di Tizio procedimento ai sensi degli artt. 337-bis ss. c.c. nell’ambito della quale il Tribunale di Asti pronunciava, in data 21 giugno 2019, il Decreto n. 6773/2019<sup>41</sup> con il quale, rilevato che *medio tempore* l’imputato era stato sottoposto a regime custodiale per questa causa, ha disposto l’affidamento esclusivo della minore a Sempronia, riconoscendo a Tizio il diritto di vedere la figlia – con incontri protetti alla presenza di personale educativo – per un’ora al mese e ponendo a carico dell’uomo l’obbligo di versare mensilmente la somma di € 200,00 a titolo di mantenimento della minore, oltre il 70% delle spese straordinarie documentate. Per quanto d’interesse, dalla parte motiva del ridetto provvedimento emerge che Tizio “*ha lasciato la minore alle cure esclusive della madre disinteressandosi delle esigenze affettive ed economiche della figlia e omettendo financo di chiedere notizie in merito al suo stato di salute*”. Il

---

<sup>35</sup> Cfr. quanto si dirà *infra* in merito alla condizione economica di Caia Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, p. 50 trascrizioni.

<sup>36</sup> Cfr. quanto si dirà *infra*.

<sup>37</sup> Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, pp. 23-25 trascrizioni.

<sup>38</sup> Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, p. 51 trascrizioni.

<sup>39</sup> Cfr. produzione del Pubblico Ministero all’udienza del 21 gennaio 2020, p. 41 fascicolo processuale.

<sup>40</sup> Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, pp. 60-61 trascrizioni.

<sup>41</sup> Cfr. produzioni della Parte civile all’udienza del 21 gennaio 2020, pp. 42-43 fascicolo processuale.

ridetto decreto del Tribunale di Asti veniva munito di formula esecutiva in data 2 agosto 2019 ed in data 5 dicembre 2019 il difensore di Sempronia emetteva atto di precetto nei confronti di Tizio, al quale l'atto era notificato a mani proprie presso il Carcere di ... in data 11 dicembre 2019<sup>42</sup>.

I rapporti tra Caia e Sempronia erano “*non ottimali*”, in quanto la persona offesa – pur sapendo che il figlio era da lungo tempo dipendente dalla droga – dimostrava nei suoi confronti uno spiccato istinto materno difensivo, che la portava a negare o comunque a minimizzare la gravità della situazione<sup>43</sup>; nonostante questa divergenza di visioni, Sempronia nutriva un sentimento di rispetto nei confronti di Caia<sup>44</sup>. Pur in questo contesto di amore incondizionato tra madre e figlio, nell'ultimo periodo Caia era estenuata dal figlio<sup>45</sup>, mentre il rapporto, *ex latere filii* era di mero interesse<sup>46</sup>, dal momento che la signora provvedeva a tutte le esigenze economiche dello stesso, finendo anche per finanziarne i peggiori vizi.

Tizio, tossicodipendente fin da ragazzino, effettuava un tentativo di disintossicazione e frequentazione del SERT a seguito della definitiva separazione da Sempronia, dopo il 12 dicembre 2017.

In questo contesto di rapporti familiari, Sempronia vedeva Caia per l'ultima volta il 28 gennaio 2018; aveva infatti trascorso la giornata in compagnia di Tizio e della bambina, erano andati insieme all'*Outlet* di Serravalle Scrivia ed all'*Iper* attigua al complesso ed alla sera erano passati dall'abitazione di Caia, ove si erano trattenuti circa mezz'ora<sup>47</sup>.

Il 4 febbraio 2018 veniva contattata da Tizio, che le diceva di sentire la sua mancanza ed insisteva affinché lei si recasse a ...; lei all'inizio era restia ad accettare l'invito, ma alla fine cedeva, Tizio andava a prenderla a ... e si recavano nell'abitazione ...; appena giunti, Sempronia era colpita dall'assenza di Caia e dal disordine che regnava in casa, infatti nell'ingresso c'era uno stendibiancheria aperto con sopra un cavo della televisione, in salotto sul tavolino del divano c'erano una bottiglia di birra, un'agenda ed un telefono cellulare, mentre in cucina c'erano delle stoviglie sporche nel lavello<sup>48</sup>. In un primo momento, l'assenza di Caia non la preoccupava perché Tizio le aveva detto che era uscita; tuttavia, rimaneva stranita – da un lato – dal disordine della casa, le sembrava infatti strano che Caia, che era notoriamente una persona “*molto puntigliosa*”<sup>49</sup>, potesse essere uscita da casa lasciandola così in disordine e – dall'altro – dal fatto che quanto ripartiva per ..., tra le 22:30 e 23:00, Caia non fosse ancora rientrata, poiché la donna non era solita uscire la sera<sup>50</sup>.

---

<sup>42</sup> Cfr. produzioni della Parte civile all'udienza del 21 gennaio 2020, pp. 44-47 fascicolo processuale.

<sup>43</sup> Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, p. 52 trascrizioni.

<sup>44</sup> “*Ho detto che non ci amavamo, però infine la rispettavo*” Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, p. 52 trascrizioni.

<sup>45</sup> “*Il legame affettivo c'era sicuramente, perché mamma e figlio, però ultimamente la mamma non ne poteva più*” Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, pp. 52-53 trascrizioni.

<sup>46</sup> “*Io posso dire da che cosa ho vissuto, non da che cosa diceva lui, che era solo di interesse*” Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, p. 53 trascrizioni.

<sup>47</sup> Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, p. 26 trascrizioni.

<sup>48</sup> Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, p. 27 trascrizioni.

<sup>49</sup> Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, p. 27 trascrizioni.

<sup>50</sup> “*Io in nove mesi che ho vissuto lì non era solita uscire così tardi. Lei usciva mattina e pomeriggio a fare le compere, a fare queste cose qua, ma mai la sera*” Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, p. 27 trascrizioni.

Durante la permanenza nell'abitazione di ..., Tizio e Sempronia litigavano pesantemente; invero, la donna – nonostante le negazioni dell'uomo – sospettava che l'uomo continuasse ad utilizzare cocaina, aveva infatti trovato un involucro di stupefacente sul pavimento del bagno<sup>51</sup>. Inoltre, durante la sua permanenza a ..., l'imputato le dedicava poche attenzioni e passava tutto il tempo al telefono e Sempronia si innervosiva, poiché sapeva che era intento ad accordarsi per l'acquisto di cocaina<sup>52</sup>. Tra le 22:30 e le 23:00 Tizio la riaccompagnava in macchina a ...; in particolare, si fermava in centro a ... per fare rifornimento di carburante e – quando scendeva – Sempronia notava che nel vano portaoggetti antistante la leva del cambio vi erano due tessere bancomat, una rossa ed una grigia, che sapeva essere di Caia; tale presenza la insospettiva perché sapeva bene che Caia non le avrebbe mai lasciate al figlio<sup>53</sup>. In particolare, Sempronia ha dichiarato che Caia “*non lasciava tanto il bancomat a lui, lo lasciava a me quando dovevamo fare della spesa, mi scriveva su un fogliettino di carta il PIN, io praticamente facevo sempre ritirare a lui oppure facevo la spesa, portavo sempre lo scontrino con il resto o quando ritirava lui io sempre facevo fare il primo scontrino di quanti soldi c'erano dentro, il ritiro ed il secondo scontrino. Ritiravo sempre come mi diceva la signora*”<sup>54</sup> e che l'anziana signora era consapevole del fatto che Tizio prelevava soldi a sua insaputa e li utilizzava per acquistare stupefacente<sup>55</sup>. Caia era – inoltre – a conoscenza del fatto che il figlio fosse tossicodipendente; in particolare, la circostanza le era nota da molto tempo, ma Sempronia le aveva fatto nuovamente presente il problema e le aveva consigliato di non lasciare al figlio alcuna disponibilità di denaro<sup>56</sup>.

---

<sup>51</sup> “*Sempre perché lui aveva fatto uso di cocaina. Me lo continuava a negare, ma alla fine poteva negare quanto voleva, lui è andato in bagno, io ho trovato l'involucro per terra [...] Sì, avevo trovato un involucro per terra in bagno*” Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, p. 27 trascrizioni.

<sup>52</sup> “*Sì. Infine lui era sempre al telefono, anche per quello avevamo litigato, perché gli dicevo: “Che cosa continui a fare con il telefono? Scusa, mi hai detto di venire su, infine tu stai sempre al telefono”. Il problema è che lui si stava mettendo d'accordo per comprare altra cocaina*” Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, p. 28 trascrizioni.

<sup>53</sup> Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, p. 29 trascrizioni.

<sup>54</sup> Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, pp. 28-29 trascrizioni.

<sup>55</sup> “**PUBBLICO MINISTERO** – *Perché non glieli avrebbe mai lasciati?*

**TESTIMONE, SEMPRONIA** – *Perché lui gli prendeva i soldi per comprare sostanze stupefacenti.*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Che cosa vuole dire che le prendeva i soldi?*

**TESTIMONE, SEMPRONIA** – *Glieli ritirava di nascosto.*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Ma questa cosa gliel'ha riferita Tizio o lei personalmente...*

**TESTIMONE, SEMPRONIA** – *Anche la mamma.*

**PUBBLICO MINISTERO** – *Come?*

**TESTIMONE, SEMPRONIA** – *Anche la mamma me l'aveva ritirato*” Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, p. 29 trascrizioni.

<sup>56</sup> “**PUBBLICO MINISTERO** – *La signora Igina, come ha detto prima, non era a conoscenza del fatto che Tizio assumesse sostanze?*

**TESTIMONE, SEMPRONIA** – *Sì, glielo avevo fatto presente io. A parte che lo sapeva già in passato, però glielo avevo fatto presente io che ultimamente faceva uso di sostanze.*

**PUBBLICO MINISTERO** – *E come reagì?*

**TESTIMONE, SEMPRONIA A** – *Giustamente non tanto bene, però ci eravamo messe d'accordo, gli avevo detto io: “Stringilo un po' di più sui soldi, cioè se ti dice: <<Vado a fare benzina, mi dai venti euro?>> non glieli dare, piuttosto vai a fare benzina con lui”*” Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, p. 41 trascrizioni.

La presenza dei bancomat sulla macchina di Tizio la insospettiva ancora di più perché si ricordava di aver visto in casa – sul tavolino da caffè del salotto – un’agenda rossa, su cui Caia annotava i codici PIN delle tessere bancomat e proprio per tale ragione non la lasciava mai fuori posto<sup>57</sup>.

Tizio la riaccompagnava a ... e rientrava a casa propria; il 5 febbraio i due non si vedevano, ma si scambiavano numerose telefonate e messaggi, nel corso dei quali – peraltro – continuavano a litigare a causa della ridetta condizione di tossicodipendenza che affliggeva l’imputato.

Il 6 febbraio i due si sentivano nuovamente in quanto Sempronia aveva bisogno della documentazione fiscale di Tizio per effettuare la dichiarazione ISEE della figlia; pertanto, si accordava con l’uomo e si recava in treno a ..., ove giungeva verso mezzogiorno. Benché durante il viaggio avesse provato – senza successo – a telefonare più volte a Tizio, questi la andava a prendere in stazione con la sua autovettura, marca Audi, modello A4 cabrio, di colore grigio e le diceva di non aver preparato alcunché perché aveva avuto dei problemi con un soggetto di nazionalità marocchina, soprannominato ..., a cui aveva dato una coltellata<sup>58</sup>; invero, Tizio indossava un piumino giallo che delle vistose macchie ematiche su una manica<sup>59</sup>.

Benché l’imputato non specificasse le ragioni del violento scontro Sempronia sospettava si trattasse di questioni legate alla condizione di tossicodipendenza del compagno, sapeva – infatti – che quell’uomo, che si chiama Mevio, era lo spacciatore di fiducia di Tizio<sup>60</sup>. Invero, nel gennaio 2018 l’imputato le aveva raccontato di aver rubato cinquanta grammi di cocaina al proprio spacciatore, poiché era l’unico a sapere dove la tenesse nascosta, nei pressi dell’Ospedale di ...<sup>61</sup>; tuttavia, Sempronia – pur assecondandolo per paura che diventasse

---

<sup>57</sup> “Sì. E di più anche mi ha insospettato perché oltre ad avergli il bancomat come ho detto prima sul tavolino c’era questa agenda rossa, io ricordavo che su questa agenda rossa la mamma segnava sempre il codice invertendo dei numeri che sapeva solo lei, e questa agenda lei non la lasciava mai in giro” Sempronia udienza del 21 gennaio 2020, p. 29 trascrizioni.

<sup>58</sup> “PUBBLICO MINISTERO – Il 4 sera. Senta, tornando un secondo a quelle macchie di sangue che lei vide sul piumino di Tizio il 6 febbraio, lei poi era stata sentita dai Carabinieri a dicembre ed era stata un pochino più precisa rispetto a questa circostanza. Vuole riferire?

TESTIMONE, SEMPRONIA – Di che cosa mi aveva detto lui?

PUBBLICO MINISTERO – Sì.

TESTIMONE, SEMPRONIA – Semplicemente che aveva dato una coltellata al marocchino e basta.

PUBBLICO MINISTERO – Ad un marocchino?

TESTIMONE, SEMPRONIA – Al marocchino, a ....

PUBBLICO MINISTERO – A ...”. Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, pp. 47-48 trascrizioni.

<sup>59</sup> Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, pp. 30-31 trascrizioni.

<sup>60</sup> “PUBBLICO MINISTERO – Va bene, allora la produco. Poi volevo anche produrre i biglietti del treno del viaggio di cui aveva fatto cenno, giusto per dare riscontro alle sue dichiarazioni. Poi produco tutto alla fine, voglio concludere. Senta, che cosa sa dei rapporti tra Tizio e quel soggetto marocchino di cui parlavamo?

TESTIMONE, SEMPRONIA – Solo di droga.

PUBBLICO MINISTERO – Sa dove si incontravano per scambiare? Cioè lei sa che questo marocchino cedeva lo stupefacente a Tizio?

TESTIMONE, SEMPRONIA – Sì. Si sono incontrati più di una volta verso Novi dove c’è la Guardia di Finanza. Si incontravano dove c’è, mi pare, il Lidl a ..., comunque un supermercato a ..., ed ultimamente veniva direttamente sotto casa. Cioè ho visto la vicenda del giorno 6 quando è venuto sotto casa, il giorno 4, scusami, sotto casa. Andava direttamente ...” Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, p. 47 trascrizioni.

<sup>61</sup> Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, p. 61 trascrizioni.

violento<sup>62</sup> – non aveva creduto a tale racconto, ritenendolo contraddittorio con il fatto che Tizio – in quel periodo – effettuava acquisti di sostanza stupefacente con assiduità<sup>63</sup>.

Appurato che Tizio non aveva provveduto a preparare i documenti fiscali di cui Sempronia abbisognava ed udito il racconto in merito all'aggressione al soggetto di nazionalità marocchina, i due si recavano presso l'abitazione di ..., ove immediatamente Sempronia notava l'assenza di Caia ed il medesimo disordine della sera del 4 febbraio<sup>64</sup> – addirittura in cucina vi erano ancora le medesime stoviglie sporche – e Tizio le diceva che la mamma si era recata dal medico di famiglia. I due avevano una violenta lite, determinata dalla mancanza dei documenti di cui Sempronia aveva bisogno, all'esito della quale la donna tagliava gli pneumatici della macchina dell'imputato<sup>65</sup> e rientrava a ... in treno, giungendovi verso le ore 16:30.

Durante il tragitto di ritorno a ... contattava Sileno – figlio di primo letto dell'imputato – al quale chiedeva notizia di Caia; il ragazzo le diceva di non aver più visto la nonna da qualche giorno. Una volta a casa, telefonata a Stella, la quale le diceva di aver sentito la mamma per l'ultima volta il giorno 4 febbraio, in occasione del suo compleanno. Appena terminata questa telefonata, ne riceveva una dall'imputato, che le diceva di aver trovato la madre morta nella casa di ...<sup>66</sup>; seguiva un rapido giro di telefonate incrociate con i congiunti di Caia (Tizia – ex moglie di Tizio – Sileno e Stella), che erano stati via via raggiunti dalla tragica notizia.

In merito alla casa di ..., ha ricordato che questa – dopo l'interruzione della loro convivenza – versava in condizioni “*pessime*”<sup>67</sup>. In particolare, Sempronia – già nel dicembre 2017 – aveva disdetto tutte le utenze, che erano intestate a lei, sicché la casa era priva dell'energia elettrica e del gas; si era nuovamente recata presso l'abitazione alla fine del mese di gennaio 2018 ed aveva notato che la casa era divenuto il luogo in cui Tizio consumava sostanza stupefacente, come lei stessa aveva potuto apprezzare in un'occasione verso la fine di gennaio 2018<sup>68</sup>. In quello stesso frangente aveva notato che l'imputato “*non aveva come riscaldarsi, bruciava bancali così con il camino aperto, magari bruciava delle ante del mobile*”<sup>69</sup>. Inoltre, la casa aveva una finestra

---

<sup>62</sup> “*Io sempre lo assecondavo perché non potevo andargli contro, c'era il rischio che magari diventava violento. Lo assecondavo, ma io dentro di me non l'ho mai creduto*” Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, p. 49 trascrizioni.

<sup>63</sup> “*Sì, mi aveva detto, mi aveva detto che aveva rubato a questo marocchino cinquanta grammi di cocaina, ma io non gli ho mai creduto, perché se tu hai in casa cinquanta grammi di cocaina non chiami il marocchino tutti i giorni*” Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, p. 49 trascrizioni.

<sup>64</sup> “*Sì, in .... Di lì io come entro in casa non vedo la mamma e vedo sempre il solito disordine che ho visto il giorno 4 [...]* Stessa, uguale, non si era mosso niente, uguale. Sia le stoviglie dentro al lavandino, sia il tavolino con la bottiglia di birra vuota e sia lo stendino nell'entrata” Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, p. 31 trascrizioni.

<sup>65</sup> “*Nel contesto di questa situazione gli ho tagliato le gomme della macchina perché mi ha mandato fuori*” Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, p. 32 trascrizioni. A precisa domanda del difensore dell'imputato, la teste ha confermato che il danneggiamento degli pneumatici avveniva in due diverse fasi: in un primo momento la donna tagliava due pneumatici, l'imputato la riportava in casa, lei usciva nuovamente e danneggiava gli altri due. Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, p. 54 trascrizioni.

<sup>66</sup> Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, pp. 33-34 trascrizioni.

<sup>67</sup> Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, p. 34 trascrizioni.

<sup>68</sup> Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, pp. 34-36 trascrizioni.

<sup>69</sup> Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, p. 36 trascrizioni.



rotta – come aveva potuto riscontrare il 29 gennaio 2018 – e Tizio le aveva raccontato di averla rotta lui stesso una sera in cui era rimasto chiuso fuori di casa in un momento in cui non era del tutto *compos sui*<sup>70</sup>.

Esistevano almeno tre copie di chiavi di quella casa ed erano detenute – rispettivamente – da Tizia (comproprietaria dell’immobile), Caia e Tizio. Benché la casa fosse stata messa in vendita, l’agente immobiliare incaricato della vendita non aveva copie delle chiavi<sup>71</sup>.

Caia era solita frequentare la casa di ... quando era abitata dal figlio e da Sempronia, ma non vi si recava mai da sola, si faceva sempre accompagnare in macchina dal figlio; le sue condizioni fisiche non le avrebbero – invero – permesso di fare il tragitto a piedi, dal momento che lamentava di aver mal di schiena e zoppicava<sup>72</sup>; in particolare, nell’ultimo periodo, era solita farsi accompagnare dal figlio in macchina anche a fare la spesa.

A fronte di tale situazione, Sempronia si incuriosiva quando Tizio – dopo il ritrovamento ed il decesso di Caia – le diceva di averla accompagnata presso la casa di ... il giorno 5 febbraio<sup>73</sup> perché voleva farci delle pulizie, dato che l’abitazione era stata messa in vendita. Riteneva – invero – che tale intento non fosse perseguibile – da un lato – per la già descritta situazione di estremo disordine dell’abitazione e – dall’altro – perché in casa le utenze dell’energia elettrica e del gas erano state disattivate, sicché era disponibile solo l’acqua fredda, che – in pieno invero – era gelata<sup>74</sup>.

Tizio – nell’ambito della propria tossicodipendenza – frequentava Primo, che abita nei pressi della casa di ... e con il quale aveva aperte alcune partite di credito, benché Sempronia non sappia a cosa fossero dovuti questi debiti di Primo<sup>75</sup>.

Il 29 gennaio 2018 Sempronia si recava, con la propria autovettura marca Peugeot, modello 208 di colore nero, a far visita a Tizio presso l’abitazione di ... e lungo il tragitto si fermava nel piazzale sito in località Varinella – che si trova a metà strada tra ... e ... – poiché aveva un non meglio precisato presentimento e sapeva che quel piazzale era presidiato da una telecamera comunale.

---

<sup>70</sup> “L’ho vista rotta quando sono andata alla fine di gennaio su a ... e quando gli avevo chiesto come mai la finestra era rotta lui mi aveva detto che l’aveva rotta perché era rimasto chiuso fuori di casa in un momento che non era tanto in sé. L’aveva rotta per entrare dentro per prendersi le chiavi di casa, che le chiavi le aveva lasciate in casa” Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, p. 41 trascrizioni.

<sup>71</sup> Cfr. *infra* deposizione di Bertiatì Barbara.

<sup>72</sup> “TESTIMONE, SEMPRONIA – Aveva la sciatica, si lamentava della sciatica. Aveva mal di schiena.

**PUBBLICO MINISTERO – Come camminava?**

**TESTIMONE, SEMPRONIA – Un po’ zoppicante”** Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, p. 37 trascrizioni.

<sup>73</sup> La teste ha dapprima dichiarato che Tizio le aveva detto di aver accompagnato la madre in ... il giorno 4 febbraio, a fronte della contestazione del Pubblico Ministero – che le ha ricordato che in sede di sommarie informazioni aveva dichiarato “Mi ha detto di averla accompagnata personalmente lì il giorno prima” – ha rettificato la propria risposta nel senso riportato nel testo, ricordando che il 4 febbraio si era recata personalmente a ..., aveva riscontrato l’assenza di Caia e Tizio le aveva detto che la mamma era uscita.

Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, pp. 38-40 trascrizioni.

<sup>74</sup> “Non poteva fare le pulizie in quella casa, c’era di acqua ghiacciata, quindi l’acqua non c’era, non c’era gas, non c’era luce, non poteva fare le pulizie. Poi tutto bruciato in casa, come fai a fare le pulizie? Neanche una impresa di pulizie poteva pulire quella casa” Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, p. 38 trascrizioni.

<sup>75</sup> Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, p. 46 trascrizioni.

Mentre attendeva Tizio, giungeva Primo a bordo del proprio furgone bianco, coperto di molti adesivi colorati; dato che tra lei e l'uomo i rapporti erano tesi per una reciproca antipatia i due si limitavano a guardarsi e Primo se ne andava, dopo circa dieci minuti sopraggiungeva Tizio a bordo della propria vettura Audi A4 cabrio, la posteggiava e si accomodava sulla vettura di Sempronia portando con sé una bottiglia di colore verde contenente olio motore ed alcune fascette da elettricista, di plastica nera e diceva alla donna che sarebbero andati a fare un lavoro presso l'abitazione di .... Alla richiesta di spiegazioni, l'imputato rispondeva "Avevi detto che quando avevo bisogno di aiuto mi avresti aiutato a fare qualsiasi cosa invece non mi aiuti"<sup>76</sup>. Si recavano a ..., dapprima presso l'abitazione di Primo, nella quale – tuttavia – Tizio non entrava e poi presso l'abitazione di Tizio, ove lo stesso si recava lasciandovi le fascette nere. Sempronia non scendeva dalla vettura, quindi non è stata in grado di riferire ove le abbia riposte. Quello stesso giorno – una volta tornata a ... – Sempronia si incontrava con Tizia alla quale chiedeva di non prestare ulteriori soldi all'imputato – come già avvenuto – poiché l'uomo era solito utilizzarli per acquistare sostanza stupefacente.

Una volta avviata l'indagine, Sempronia faceva presente ai Carabinieri di voler fornire i messaggi che erano salvati sulla memoria del proprio telefono cellulare, tuttavia questi non venivano scaricati dalla Polizia Giudiziaria, ma da un privato a cui si rivolgeva la stessa Sempronia. In particolare, questo esercente – che si trova in ... – scaricava i messaggi e li salvava su un supporto informatico, che la stessa Sempronia acquistava presso il medesimo esercizio; in relazione a tale transazione, Sempronia forniva agli inquirenti lo scontrino, che reca il costo totale dell'operazione (ossia l'acquisto del supporto informatico e la manodopera).

#### La perquisizione dell'abitazione ed i sequestri, con particolare riferimento alle armi ed alle munizioni

A seguito del decesso di Caia, l'immobile di ... veniva sottoposto a sequestro e fatto oggetto di accertamenti da parte dei Carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di ... e dei Carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche di ...

D – in servizio presso i Carabinieri di ..., Nucleo investigativo, Sezione investigazioni scientifiche – interveniva – unitamente al collega E – presso l'abitazione di ..., la sera del ritrovamento di Caia.

Quanto alla situazione che gli si parava dinanzi, è stata descritta come segue.

La casa è isolata, disabitata ed era senza utenze, salvo l'acqua. Al momento dell'arrivo la temperatura era prossima agli 0° e nevicava; sul luogo era presente un furgone – marca FIAT, modello Ducato, di colore bianco targato ... – che veniva riferito essere in uso al figlio della deceduta, odierno imputato. L'automezzo è di proprietà di Primo.

La porta dell'abitazione era blindata ed aperta (recava segni di effrazione di vecchia data), non c'erano chiavi inserite nella toppa e – nella parte interna – c'era una maniglia, che ne consentiva l'apertura<sup>77</sup>.

---

<sup>76</sup> Sempronia, udienza del 21 gennaio 2020, p. 43 trascrizioni.

<sup>77</sup> D, udienza del 4 febbraio 2020, p. 5 trascrizioni. Cfr. anche la fotografia prodotta dalla difesa.

La casa presentava un odore acre di fumo ed era abbastanza trasandata, sporca ed in disordine; al piano d'ingresso, composto da un unico vano *open-space*, c'era una brandina chiudibile con un materassino ed un lenzuolo, che ne copriva una parte. Su tale materasso era adagiato il corpo senza vita di Caia, vestiva un maglione nero, sotto al quale indossava un reggiseno, un paio di pantaloni di tuta ginnica di colore nero, non indossava le scarpe né i calzi<sup>78</sup>. La temperatura interna della stanza era di 3,2 gradi C°.

Il cadavere era adagiato supino, con le braccia distese lungo il corpo, e presentava sugli avambracci dei segni attribuibili a delle legature; nei pressi venivano rinvenute due fascette elettriche. In particolare, una si trovava ai piedi della brandina ed era tagliata in due, la seconda, rinvenuta sotto il corpo, era tagliata ma non separata in due pezzi. Era presente un coltello con lama a seghetto, che Tizio asseriva di aver utilizzato per tagliare le fascette e liberare la donna<sup>79</sup>.

Il medico legale – intervenuto sul posto per un primo sopralluogo – effettuava una verifica, da cui risultava che i segni sugli avambracci della vittima erano della stessa larghezza delle fascette.

Nella stanza v'era una borsa da donna, con all'interno il telefono cellulare di Caia, un mazzo di chiavi dell'appartamento in questione ed un portafogli con i documenti della donna, delle monete, la somma di € 20,00 in contanti, alcune ricevute bancarie, un foglio con le coordinate bancarie di un conto di Caia e la ricevuta del versamento della somma di € 70,00 in favore della società ...<sup>80</sup>.

Effettuava una perquisizione dell'abitazione, nel corso delle quale rinveniva e sottoponeva a sequestro: una balestra, diverse riproduzioni di armi da sparo<sup>81</sup>, alcune armi *soft-air*<sup>82</sup>, un fucile monocanna matr. 7276 cal. 36, n. 37 cartucce cal. 9X21 marca S&B, n. 15 cartucce Spartan 270 win, n. 18 cartucce 7X57 marca S&B, 1152 cal. 12 di varie marche<sup>83</sup>, una cartuccia cal. 3.80 ed un pugnale con fondina di lunghezza di centimetri 24. Sequestrava – inoltre – le fascette con cui era stata legata Caia, un coltello da cucina con lama a seghetto e manico in plastica di colore nero, asseritamente utilizzato da Tizio per tagliare le fascette quando aveva soccorso la madre, due telefoni cellulari marca Samsung ed una dentiera. Tale materiale, unitamente ad un mozzicone di sigaretta ed ai tamponi effettuati dagli operanti, veniva inviato ai Carabinieri – Reparto investigazioni scientifiche di ... – per ulteriori accertamenti<sup>84</sup>.

Tizio non aveva i titoli necessari a detenere tali armi.

---

<sup>78</sup> D, udienza del 4 febbraio 2020, pp. 5-6 trascrizioni.

<sup>79</sup> D, udienza del 4 febbraio 2020, p. 6 trascrizioni.

<sup>80</sup> D, udienza del 4 febbraio 2020, p. 7 trascrizioni.

<sup>81</sup> Un fucile con carica a tappo rosso, una pistola con tappo rosso e una riproduzione di una baionetta in plastica.

<sup>82</sup> Un fucile riproduzione Colt M16 calibro 5,56 mm. tipo soft air, matricola M330497 ed una carabina ad aria compressa marca Stroeger, con ottica e priva di matricola, un fucile ad aria compressa, , una pistola ad aria compressa, , ed una riproduzione di una pistola a gas Beretta (marca Tarus matricola 07E14027),

<sup>83</sup> Alcune custodite all'interno di scatole ed altre libere, sparse nei vari locali dello stabile

<sup>84</sup> D, udienza del 4 febbraio 2020, p. 8 trascrizioni.

Nell'*open-space*, vicino alla porta d'ingresso, rinvenivano un paio di forbici, le quali – tuttavia – risultavano essere di proprietà della Croce Verde di ... ed erano *in loco* in quanto erano state utilizzate dai soccorritori; pertanto non venivano sottoposte a sequestro<sup>85</sup>.

Nella medesima stanza, a terra, vi erano delle altre fascette da elettricista di colore nero, del tutto simili a quelle tagliate<sup>86</sup> ed utilizzate sul corpo di Caia.

In cucina era presente un piatto con del cibo in decomposizione, così come nel frigorifero; in terra v'erano i segni di un falò fatto con della carta<sup>87</sup>.

Nell'attigua stanza – che si trova sulla sinistra rispetto *all'open-space* ed era utilizzata come camera da letto – alla finestra mancava l'anta di sinistra. La finestra dava sul cortile, nel quale era parcheggiato il furgone bianco in uso a Tizio; alla persiana mancavano alcune traversine e le ante della stessa erano legate con del filo di ferro. In terra c'erano un termosifone ed alcuni pezzi di una porta interna, invero le porte interne erano state tolte dalla propria sede<sup>88</sup>.

Il teste D – unitamente agli altri operanti, E e F – redigeva verbale, corredato di album fotografico, il quale riscontra fedelmente la descrizione dello stato dei luoghi effettuato dal teste<sup>89</sup>.

Il 7 febbraio 2018 effettuava un secondo accesso per verificare se le chiavi ritrovate nella borsetta dalla vittima fossero quelle della casa<sup>90</sup>. L'accertamento dava esito positivo.

Riscontrava inoltre che sul materasso sul quale giaceva il cadavere della donna c'erano delle macchie di sangue, che venivano repertate ed inviate ai RIS di ...<sup>91</sup>.

Al fondo della stanza *open-space* v'è una porta che dà accesso ad un vano scale che conduce al piano superiore ed al piano inferiore dell'immobile. In tale piccolo disimpegno era presente un paio di scarpe da donna, taglia 38. Rispetto al vano scale, l'accesso al piano superiore era precluso perché era stata costruita – sebbene in via di finitura – una parete di cartongesso. Il teste accedeva – invece – al piano inferiore dove trovava moltissimi oggetti accatastati, che – di fatto – impedivano il passaggio a questo vano. Rinveniva – in particolare – quanto sequestrato e descritto *infra*; alcune delle cartucce sequestrate erano contenute in una busta di plastica, che esternamente si presentava imbrattata di urina<sup>92</sup>.

---

<sup>85</sup> D, udienza del 4 febbraio 2020, p. 9 trascrizioni.

<sup>86</sup> D, udienza del 4 febbraio 2020, p. 9 trascrizioni.

<sup>87</sup> D, udienza del 4 febbraio 2020, p. 9 trascrizioni.

<sup>88</sup> D, udienza del 4 febbraio 2020, pp. 9-10 trascrizioni.

<sup>89</sup> Indagine tecnica n. 9/8 RT 2018 redatta dai Carabinieri, Nucleo Investigativo, Comando Provinciale di Alessandria e l'allegato album fotografico, prodotti dal Pubblico Ministero all'udienza del 4 febbraio 2020.

<sup>90</sup> D, udienza del 4 febbraio 2020, p. 11 trascrizioni.

<sup>91</sup> Indagine tecnica n. 9/8-1 RT 2018 redatta dai Carabinieri, Nucleo Investigativo, Comando Provinciale di Alessandria e l'allegato album fotografico, prodotti dal Pubblico Ministero all'udienza del 4 febbraio 2020.

<sup>92</sup> “Sì e praticamente poi c'è un piccolo particolare che su questa busta c'era comunque tracce di urine o comunque verosimilmente urine, comunque l'odore era classico quello dell'urina e poi sempre in questo luogo, diciamo in un questo piccolo disimpegno che era... pieno di roba accatastata e si potevano trovare altre scatole di cartucce per un totale di 190 cartucce calibro 12...”; D, udienza del 4 febbraio 2020, p. 13 trascrizioni.

Infine il 10 febbraio 2018 partecipava all'autopsia di Caia. Repertava e sequestrava gli indumenti indossati dalla stessa; il maglioncino riportava nella schiena della macchie di fuliggine come se la donna fosse stata legata con le mani dietro alla schiena<sup>93</sup>.

L'autopsia rinveniva delle microlesioni sulle piante dei piedi di Caia, pertanto nell'accesso cercavano eventuali tracce ematiche che potessero segnalare un tentativo della donna di liberarsi sfondando una porta a calci, ma rinvenivano solamente una macchia di sangue su un pezzo di un infisso<sup>94</sup>.

Infine, nella stanza attigua a quella in cui era stata rinvenuta la donna – ossia la stanza da letto – presente anche un'impronta di scarpa, che si trovava sotto una catasta di oggetti, sicché veniva ritenuta fuori contesto.

E – in servizio presso i Carabinieri di ..., Nucleo investigativo, Sezione investigazioni scientifiche – ha precisato che il fucile monocanna calibro 86, veniva sottoposto ad accertamento presso ..., sita in ..., il cui titolare è ..., all'esito della quale si appurava che lo stesso aveva i cani funzionanti che erano quindi idonei a scatenare un innesto, nonostante fosse in cattive condizioni generali ed arrugginito<sup>95</sup>. In relazione alle condizioni generali dell'alloggio ha sostanzialmente riscontrato le dichiarazioni degli altri operanti intervenuti e tale descrizione coincide con quanto ritratto nei già citati album fotografici.

#### L'analisi dei tabulati telefonici e degli spostamenti di Tizio e di Sempronia

F – in servizio presso i Carabinieri di Alessandria, Nucleo investigativo, Sezione investigazioni scientifiche – analizzava i tabulati telefonici e le immagini della telecamera posta nei pressi del piazzale pubblico in località ..., al fine di tracciare gli spostamenti di Tizio tra il 4 ed il 6 febbraio<sup>96</sup>.

Si occupava di tre utenze:

1. Il telefono cellulare di Caia, n. ... (finale 785);
2. L'utenza fissa dell'abitazione di ... in ... n. ... (finale 328);
3. Il telefono cellulare di Tizio, n. ... (finale 102)<sup>97</sup>.

Preliminarmente all'esposizione delle risultanze dell'analisi dei tabulati giova effettuare due precisazioni.

Il telefono cellulare di Caia veniva rinvenuto e sequestrato presso l'abitazione di ... nelle prime ore del giorno 7 febbraio 2018; in particolare, terminati gli accertamenti in caserma, i Carabinieri riaccompagnavano Tizio all'abitazione e vi effettuavano un sopralluogo, nel corso del quale rinvenivano il ridetto telefono sopra ad un

---

<sup>93</sup> Indagine tecnica n. 9/8-2 RT 2018 redatto dai Carabinieri, Nucleo Investigativo, Comando Provinciale di ... e l'allegato album fotografico, prodotti dal Pubblico Ministero all'udienza del 4 febbraio 2020.

<sup>94</sup> Verbale di repertamento e rilievi tecnici di Polizia Giudiziaria redatto dal teste D in data 18 maggio 2018 e prodotto dal Pubblico Ministero all'udienza del 4 febbraio 2020, album fotografico.

<sup>95</sup> E, udienza del 4 febbraio 2020, pp. 20-22 trascrizioni.

<sup>96</sup> Annotazione di attività di indagine. Analisi tabulati telefonici, redatta dal teste F in data 10 maggio 2018 e prodotta dal Pubblico Ministero all'udienza del 4 febbraio 2020, pp. 263-299 del fascicolo processuale. I tabulati telefonici sono contenuti per esteso in versione informatica nel supporto DVD prodotto dal Pubblico Ministero in pari data.

<sup>97</sup> F, udienza 4 febbraio 2020, p. 26 trascrizioni.

D'ora innanzi, per chiarezza di esposizione, ci si riferirà alle singole utenze telefoniche richiamandole con i tre numeri finali delle stesse, indicati tra parentesi.

mobile, l'apparecchio era spento. Dopo averlo sequestrato ne estraevano copia forense dei dati; tuttavia, trattandosi di un vecchio telefono cellulare privo della tecnologia *smartphone* i dati in esso contenuti erano scarsi e di poco interesse investigativo<sup>98</sup>.

Le utenze in uso ai telefoni cellulari di Tizio e Caia erano fornite alla compagnia Fastweb che, per la zona di ..., utilizzava due diversi ripetitori, collocati rispettivamente in ... ed in .... Le due celle servono il territorio comunale, comprese la frazione di ..., in maniera talora sovrapposta, sicché non è possibile stabilire con certezza, in base alla cella agganciata, se l'utenza fosse collocata in ... o in località ...<sup>99</sup>. In particolare, nei giorni oggetto di accertamento, l'utenza di Tizio attivava sempre la cella di ...<sup>100</sup>.

L'analisi dei tabulati ha consentito di appurare quanto segue.

Il cellulare di Caia (n. finale 785) non effettuava traffico il 3 febbraio, mentre il 4 febbraio alle 14:07 registrava un messaggio di testo (SMS) in uscita diretto a Tizio, si tratta dell'ultimo traffico effettuato in uscita; agganciava la cella di .... Da quel momento in poi, il telefono effettuava solo traffico passivo, ossia in entrata.

Il 5 febbraio alle ore 13:01 riceveva una chiamata, rimasta senza risposta, da Secondo<sup>101</sup> – cugino di Caia – l'uomo, quello stesso giorno alle 12:59, aveva chiamato senza risposta all'utenza fissa di ....

Il 6 febbraio riceveva, alle 18:27 ed alle 18:29, due diverse chiamate senza risposta da Sileno<sup>102</sup> – nipote della donna, in quanto figlio di Tizio – ed alle 18:43 ed alle 18:44 riceveva altre due chiamate senza risposta da Tizia<sup>103</sup> – ex nuora di Caia – successivamente alle 18:46, 18:54 e 18:55 riceveva ulteriori chiamate senza risposta da Sileno ed infine alle 19:37 riceveva un'ultima chiamata da Secondo, ma il cellulare di Caia risultava spento.

Il telefono cellulare di Caia agganciava sempre alternativamente le celle di ... e ....

L'utenza fissa (n. finale 328) il 4 febbraio alle 11:19 provava a contattare senza risposta Stella<sup>104</sup>, alle 11:22 contattava Tizia, con un telefonata della durata di 1.009 secondi, alle 11:43 riceveva da Stella una telefonata della durata di 884 secondi, alle 14:42 contattava Tizio con una telefonata della durata di 13 secondi; in quel momento l'utenza di Tizio attivava la cella di .... Il 5 febbraio alle ore 12:59 riceveva la chiamata non risposta da parte di Secondo. Il 6 febbraio effettuava solo traffico passivo; in particolare, riceveva – tra le ore 14:48 e le ore 18:41 un totale di nove chiamate, tutte rimaste senza risposta<sup>105</sup>.

---

<sup>98</sup> F, udienza 4 febbraio 2020, p. 26 trascrizioni.

<sup>99</sup> F, udienza 4 febbraio 2020, p. 26 trascrizioni.

<sup>100</sup> F, udienza 4 febbraio 2020, p. 44 trascrizioni.

<sup>101</sup> L'utenza chiamante n. 339/5096603, intestata a Secondo, agganciava la cella di .... In argomento, si veda *infra* la deposizione dello stesso Secondo.

<sup>102</sup> Utenza n. 348/3476981.

<sup>103</sup> Utenza n. 347/9760272.

<sup>104</sup> Utenza n. 347/0029670.

<sup>105</sup> Per maggiore dettaglio, dall'analisi dei tabulati si evince che la prima chiamata veniva ricevuta alle ore 14:48 da un'azienda di televendite, la seconda chiamata giungeva alle ore 18:17 da Stella, poi tra le ore 18:27 e le ore 18:41 si susseguivano sette tentativi di chiamata da parte di Sileno.

Il cellulare di Tizio (n. finale 102) il 4 febbraio dalle ore 00:11 alle ore 14:08 attivava le celle di ... ed effettuava il seguente traffico: alle ore 11:30 ed alle 13:57 riceveva due chiamate da Sempronia<sup>106</sup> della durata rispettiva di circa 8 e 12 minuti; il telefono di Sempronia attivava la cella di ...; riceveva inoltre il citato messaggio da Caia alle ore 14:08.

Dalle ore 14:08 alle ore 14:24 attivava le celle di ...; in quel lasso di tempo (precisamente alle ore 14:11), lo sportello ATM della filiale Unicredit di ... registrava un'operazione sulla carta Revolving Mastercard di colore rosso – n. ... (finale 632) – intestata a Caia. L'operazione non andava a buon fine, in quanto l'importo richiesto era superiore al disponibile; la carta aveva disponibilità per € 11,00. Tal carta di credito veniva poi rinvenuta – a seguito di perquisizione – nella macchina di Tizio. Nel periodo in cui il cellulare di Tizio attivava le celle di ..., riceveva alle ore 14:14 ed alle ore 14:23 due chiamate, rispettivamente della durata di circa 9 e 17 minuti, dall'utenza di Sempronia, la quale attiva le celle di ...

Alle ore 14:43:01 riceveva una telefonata di 13 secondi dall'utenza fissa di Caia ed attivava la cella di ...; contestualmente, alle ore 14:43:54 la telecamera posta in ... riprendeva un'autovettura Audi A4 cabrio di colore grigio, con il tetto in tela nero che per alcune caratteristiche corrispondeva a quella di Tizio e che transitava in direzione .... La vettura di Tizio veniva sottoposta a sequestro il 6 febbraio ed il quel momento gli operanti constatavano – oltre all'identità di colore e modello – che la stessa aveva alcune peculiari caratteristiche che la rendevano riconoscibile, in particolare si trattava della conformazione dei cerchi, della posizione di riposo del tergicristallo anteriore – che era in verticale, anziché in orizzontale come usuale – nonché della particolare posizione della targa anteriore, che era collocata tra il porta targa e la mascherina<sup>107</sup>.

L'utenza di Tizio dalle ore 14:43 alle ore 17:32 attivava le celle di ... ed effettuava il seguente traffico: alle ore 15:07, 15:32 e 15:41 riceveva tre diverse telefonate – della durata rispettivamente di circa 23 minuti, 35 secondi e 5 minuti – dall'utenza di Sempronia, che agganciava le celle di ...

Alle ore 15:57:21 la citata telecamera ... riprendeva una macchina compatibile – per le caratteristiche sopra riportate – con quella di Tizio, che transitava da ... verso ...; in quello stesso momento l'utenza di Tizio attivava una cella di ...

Alle ore 16:19 – mentre attivava le celle di ... – l'utenza in questione riceveva una telefonata – della durata di circa 5 minuti – dall'utenza di Sempronia, che attivava le celle di ...

Alle ore 16:59:42 la telecamera ... riprendeva un'auto compatibile con quella di Tizio in transito da ... verso ... ed alle ore 17:03:34 registrava la stessa macchina effettuare il tragitto inverso. Immagini di analoghi transiti venivano riprese dalla medesima telecamera alle ore 17:16:53 (con l'autovettura che procedeva in direzione ...) ed alle ore 17:22:53 (con l'automobile che si dirigeva verso ...). Alle ore 17:22 l'utenza di Tizio attivava celle di ...

---

<sup>106</sup> Utenza n. ...

<sup>107</sup> F, udienza del 4 febbraio 2020, pp. 33-34 trascrizioni. Verbale di sequestro dell'autovettura redatto il 7 febbraio 2018, con le fotografie allegate, prodotto dal Pubblico Ministero all'udienza del 4 febbraio 2020.

Tra le ore 17:47 e le ore 18:30 l'utenza di Tizio attivava una serie di celle, che ne dimostrano uno spostamento da ... a ..., in questo intervallo di tempo riceveva una serie di chiamate da Sempronia.

Dalle ore 18:44 alle ore 19:10 l'utenza di Tizio attivava celle compatibili con un percorso a ritroso, da ... fino a ...; l'utenza di Sempronia attivava celle analoghe a quelle attivate da Tizio e le due utenze non si contattavano tra loro.

Alle ore 19:05 l'utenza di Tizio riceveva due tentativi di chiamata da Primo<sup>108</sup>; l'utenza chiamante attivava le celle di ..., mentre quella del chiamato attivava celle compatibili con il suo ritorno da ... verso ....

Dalle 23:09 alle 23:41 le utenze di Tizio e Sempronia attivavano celle compatibili con un loro percorso da ... a ... e non si contattavano.

La sola utenza di Tizio tra le ore 00:06 e le ore 01:12 del successivo 5 febbraio attivava celle compatibili con un suo percorso inverso da ... verso ...; contestualmente riceveva due chiamate dall'utenza di Sempronia, che attivava le celle di ...

La sera del 4 febbraio 2018 una delle utenze riferibili a Mevio<sup>109</sup> attivava due celle di ... ed – particolare – quella sita in ... e quella sita in .... Inoltre, l'altra utenza in uso a Mevio attivava le ridette di ... il 5 febbraio tra le ore 12:14 e le 13:15 e nuovamente tra le ore 16:32 e le 19:15<sup>110</sup>.

L'utenza di Tizio dalle ore 01:12 del 5 febbraio attivava sempre celle di ... ed iniziava ad effettuare traffico alle ore 09:50, ricevendo la prima di sei chiamate (le altre venivano effettuate alle ore 9:55, 10:02, 10:07, 10:18 e 10:41) dall'utenza di Sempronia, che si trovava ad ...

Alle ore 11:27:01 la telecamera ... riprendeva un'autovettura compatibile con quella di Tizio che da ... andava a ..., in quel momento l'utenza di Tizio attivava celle di ...; alle ore 11:32:12 l'automobile citata veniva ripresa mentre transitava in direzione di .... Tra le ore 11:44 e le ore 11:48 la ridetta utenza attivava le celle di .... In particolare, alle ore 11:48 effettuava un tentativo di chiamata all'utenza n. 388/4372749, intestata ..., ma di fatto in uso a Mevio, che attivava le celle di ...

Inoltre, alle ore 11:57:17 la telecamera – dotata di programma di lettura delle targhe e denominata “Svolta ...” – collocata nella rotatoria denominata “...” di ... registrava il passaggio della vettura di Tizio, mediante la lettura della targa; circa 15 secondi dopo (alle ore 11:57: 31) registrava il passaggio della vettura Fiat Punto targata ... intestata a ed in uso a Mevio;

L'utenza di Tizio dalle ore 12:07 e sino alle ore 16:24 attivava le celle di ...

---

<sup>108</sup> Utenza n. ....

<sup>109</sup> Utenza n. .... F, udienza 4 febbraio 2020, p. 46.

<sup>110</sup> Utenza n. .... F, udienza 4 febbraio 2020, p. 46.



In questo lasso di tempo, alle ore 12:08 riceveva una chiamata dall'utenza di Sempronia, che attivava le celle di ...; alle ore 13:36 riceveva un tentativo di chiamata da parte dell'utenza intestata al Comune di ...<sup>111</sup>. Alle ore 14:34 riceveva una telefonata dall'utenza di Sempronia, che attivava sempre le celle di ...

Alle ore 16:13:25 la telecamera ... riprendeva un'autovettura compatibile con quella di Tizio transitare verso ..., alle ore 16:21 l'utenza dell'imputato riceveva una chiamata dall'utenza di Sempronia, che si trovava ad ... ed alla ore 16:22:44 la telecamera ... registrava il passaggio di un'autovettura compatibile con quella dell'imputato, diretta verso ... e proveniente da ...

Alle ore 16:34 l'utenza di Tizio attivava le celle di ... e riceveva una telefonata dall'utenza di Sempronia che attivava la cella di ...

Alle ore 16:37 Tizio veniva ripreso mentre entrava nella filiale Unicredit di ... ed effettuava un'operazione al bancomat, prelevando la somma di € 200,00 con un bancomat V-Pay intestato a Caia; il prelievo esauriva di fatto la disponibilità della carta, sulla quale residuava un credito di € 1,39; veniva consegnata spontaneamente da Tizio ai Carabinieri il 14 febbraio 2018; l'imputato riferiva di averla trovata nei propri pantaloni<sup>112</sup>.

Alle ore 16:49 l'utenza di Tizio attivava nuovamente le celle di ... ed alle ore 16:51 la telecamera della filiale UBI Banca, sita in ..., riprendeva un'autovettura compatibile con quella di Tizio; pochi minuti le telecamere ... e ... registravano il passaggio della medesima vettura, della quale riprendevano anche le prime cinque cifre della targa. Tali passaggi – dinanzi alle tre telecamere – sono compatibili con un tragitto che abbia come punto di partenza ... e come punto di arrivo l'abitazione di Caia, in ...

Il telefono cellulare dell'imputato, dalle ore 16:49 e fino alle ore 21:30 attivava sempre celle di ... ed effettuava dodici chiamate – undici in entrata ed una in uscita – con l'utenza di Sempronia, che attivava sempre le celle di ...<sup>113</sup>.

Il giorno successivo – 6 febbraio 2018 – l'utenza di Tizio si trovava ad ... ed effettuava traffico con l'utenza di Sempronia – che si collocava sempre ad ... – tra le ore 08:10 e le ore 10:34<sup>114</sup>; a partire dalle ore 10:36 effettuava quattro tentativi di chiamata in rapida successione (segnatamente alle ore 10:36, 10:39, 10:42 e 10:47), tutti senza risposta diretti all'utenza in uso a Mevio<sup>115</sup>. L'utenza chiamante agganciava sempre le celle di ..., mentre quella chiamata si collocava a ....

---

<sup>111</sup> Utenza n. ...

<sup>112</sup> F, udienza 4 febbraio 2020, p. 45 trascrizioni.

<sup>113</sup> *“Dopodiché dalle ore 16.49 fino alle 21.30 del 5 febbraio l'utenza cellulare di Tizio riceve per la maggior parte e in un'occasione effettua, chiamate con l'utenza cellulare di Sempronia, sono una serie di chiamate, 16.49, 17.46, 18.12, 18.14, 18.16, 18.19 e 18.20, 20.51, 20.52 e 21.30, tutte con l'utenza di Sempronia, sono tutte in ingresso tranne la chiamata delle 18.12 dove è Tizio che contatta Sempronia per 72 secondi, in tutte queste chiamate l'utenza di Tizio attiva celle di ... e mentre l'utenza di Sempronia attiva celle di ...”*. F, udienza del 4 febbraio 2020, p. 38 trascrizioni.

<sup>114</sup> Si tratta – in particolare – di quattro chiamate, effettuate alle ore 08:10, 08.44, 10.32 e 10.34. F, udienza del 4 febbraio 2020, p. 39 trascrizioni.

<sup>115</sup> Utenza n. ...

Alle ore 08:10, l'utenza dell'imputato effettuava traffico, ricevendo una telefonata dall'utenza di Sempronia, la quale agganciava celle di ...

A partire dalle ore 10:54 e fino alle ore 11:46 l'utenza dell'imputato attivava le celle di ...; in questo lasso di tempo alle ore 11:04 riceveva una telefonata dall'utenza di Sempronia – che si trova ad ... – alle ore 11:16 effettuava un tentativo di chiamata a Mevio – il quale si trovava sempre a ... ed alle ore 11:37 effettuava un tentativo di chiamata all'utenza di Primo<sup>116</sup>, che impegnava le celle di ...

A partire dalle ore 11:46 e fino alle ore 16:33 Tizio attivava le celle di ...; in particolare, effettuava diverso traffico con Sempronia, che nel frattempo si spostava da ... ad ...; inoltre alle ore 13:21, 13:42 e 14:07 effettuava dei tentativi di traffico con Primo; alle ore 14:19 riceveva un tentativo di chiamata da ...<sup>117</sup>, agente di Polizia Municipale di ...; alle ore 15:54 riceveva una chiamata dalla UIL, che attiva ...<sup>118</sup>; alle ore 16:14 effettuava una telefonata a ...; alle ore 16:16 effettuava un tentativo di chiamata al Comune di ...<sup>119</sup>; alle ore 16:16 effettuava un tentativo di chiamata a W<sup>120</sup>, il quale lo richiamava alle ore 16:17; alle ore 16:18 e 16:19 effettuava due tentativi di chiamata a ...; alle ore 16:20 riceveva una chiamata da Primo; alle ore 16:21 si registrava un tentativo di chiamata da Sempronia<sup>121</sup>; alle ore 16:32 riceveva due tentativi di chiamata dal CAF UIL di ...<sup>122</sup>, telefonata che effettuava alle ore 16:33.

Dalle ore 16:35 alle ore 16:50 attivava ... ed riceveva due tentativi di chiamata da W (rispettivamente alle ore 16:49 ed alle ore 16:50); a partire dalle ore 16:52 attivava nuovamente celle di ...

Alle ore 16:58:02 la telecamera ... a riprendeva un furgone FIAT Scudo, di colore bianco (con peculiari scritte adesive sul retro), che transitava da ... in direzione ...; si tratta di un mezzo compatibile con il furgone in uso a Primo, ritrovato e sequestrato quella stessa sera presso l'abitazione di ....

Infine, l'utenza di Tizio alle ore 17:00 e 17:02 contattava per due volte il 118; si tratta delle chiamate, il cui testo è stato acquisito su accordo delle parti e prodotto all'udienza del 21 gennaio 2020.

Venivano analizzati – da ultimo – i tabulati dell'utenza di Sempronia, le cui risultanze salienti sono già state esposte *supra*, nell'esposizione dei tabulati di Tizio. Giova ribadire che l'utenza agganciava quasi sempre celle di ... e dall'analisi sono emersi due spostamenti di Sempronia da ... ad ... e ritorno, la sera del 4 febbraio ed il giorno 6 febbraio; quest'ultimo spostamento ha attivato celle compatibili con uno spostamento effettuato a mezzo treno.

Il teste F verificava che dall'abitazione di ..., alla telecamera ... a vi è una distanza di 1,6 km ed il tempo di percorrenza in automobile è di 1 minuto e 48 secondi, con traffico assente ed incontrando l'unico semaforo

---

<sup>116</sup> Utenza n. ...

<sup>117</sup> Utenza n. ...

<sup>118</sup> Utenza n. ...

<sup>119</sup> Utenza n. ...

<sup>120</sup> Utenza n. ...

<sup>121</sup> Utenza n. ...

<sup>122</sup> Utenza n. ...

verde. Verificava, inoltre, che la telecamera denominata ... registrava con orario pressoché esatto (salva una sfasatura di circa cinque secondi); inoltre il tempo di percorrenza in automobile dalla telecamera ... all'abitazione di Tizio in ... è di circa 35 secondi.

### La deposizione di Primo

L'8 febbraio 2018 Primo – amico di vecchia data dell'imputato – chiamava il 112 ed affermava di avere importati informazioni da riferire agli inquirenti circa l'omicidio di Caia. Veniva quindi messo in contatto con ... – comandante dei Carabinieri, Nucleo Operativo e Radiomobile di Novi Ligure – a cui riferiva di aver appreso dalla televisione che sul luogo del delitto erano presenti delle fascette da elettricista e che aveva informazioni circa tali fascette. I Carabinieri assumevano Primo a sommarie informazioni e lo stesso li portava presso un ferramenta di ..., ove ne acquistava una identica a quelle rinvenute in .... La fascetta acquistata è stata rammostrata in aula al teste, che l'ha riconosciuta<sup>123</sup>.

Primo è stato escusso in qualità di testimone; ha dichiarato di soffrire di problemi psichici dal 2014, ragion per cui da quell'anno è in cura presso il Centro di salute mentale.

L'imputato è suo vicino di casa a ..., in quanto le due proprietà confinano, per la stessa ragione conosce da molti anni Caia. Il rapporto non è mai diventato di vera e propria amicizia, tuttavia in diverse occasioni faceva i lavori in casa di Caia e di Tizio<sup>124</sup>.

Aveva fatto più volte dei favori a Tizio, che era solito promettergli dei regali; in realtà, sapeva benissimo che Tizio non avrebbe mostrato riconoscenza e che qualsiasi regalo per tali favori proveniva direttamente da Caia<sup>125</sup>.

All'epoca dei fatti aveva un furgone marca FIAT, modello Scudo, di colore bianco, che in quei giorni aveva prestato a Tizio, a seguito di un messaggio "*equivoco*"<sup>126</sup>. In particolare, si erano sentiti tramite Whatsapp e l'imputato gli aveva detto che doveva portare via dei ferri e delle attrezzature dalla casa di ... (in particolare, un compressore)<sup>127</sup>. Gli prestava il furgone e si offriva di aiutarlo, ma Tizio rifiutava, dicendogli di non essere solo e di dover spostare delle cose poco pesanti. Passata circa un'ora e mezza iniziava a preoccuparsi ed iniziava a contattare Tizio, che non rispondeva; quindi si faceva accompagnare a casa da un signore di ... e – passando dinanzi alla casa di Tizio – notava il trambusto e veniva a sapere dai vicini dell'accaduto<sup>128</sup> ed immediatamente rivolgeva le proprie condoglianze all'imputato<sup>129</sup>.

---

<sup>123</sup> ..., udienza 4 febbraio 2020, pp. 22-24 trascrizioni.

<sup>124</sup> Primo, udienza 25 febbraio 2020, pp. 51-52 trascrizioni.

<sup>125</sup> "*Ah sì perché spesso mi chiedeva dei favori e poi magari diceva "poi ti faccio un regalo, poi ti faccio qua, ti faccio là" e io non aspettavo molti regali da Tizio, sapevo che se facevo un favore a Tizio probabilmente poi sarebbe stata la mamma a darmi qualcosa nel senso per il disturbo*", Primo, udienza 25 febbraio 2020, p. 53 trascrizioni.

<sup>126</sup> Primo, udienza 25 febbraio 2020, p. 53 trascrizioni.

<sup>127</sup> Primo, udienza 25 febbraio 2020, p. 53 trascrizioni.

<sup>128</sup> Primo, udienza 25 febbraio 2020, pp. 53-57 trascrizioni.

<sup>129</sup> La conversazione via messaggistica è stata prodotta dal Pubblico Ministero all'udienza del 25 febbraio 2020, p. 587 fascicolo processuale.

L'8 febbraio 2016 era a ... ospite di un'amica, riceveva la telefonata di ... che lo avvisava che c'era il Tizio in televisione e la giornalista rendeva noto che Caia era stata legata con fascette da elettricista. Contattava – quindi – i Carabinieri, a cui rendeva noto che circa una settimana prima (il 29 gennaio) Tizio gli aveva chiesto di comprare delle fascette da elettricista nere, identiche a quelle utilizzate nel fatto, che lui aveva acquistato presso un ferramenta di .... Il giorno in cui si presentava ai Carabinieri per rendere le proprie sommarie informazioni, li conduceva presso il medesimo esercizio ed acquistava un'altra fascetta, riconosciuta come quella che il Pubblico Ministero gli ha rammostrato in aula<sup>130</sup>.

In merito alla condizione dell'abitazione di ..., ha ricordato di esservi stato l'ultima volta tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 e che la casa era internamente in ordine (egli stesso aveva imbiancato alcune stanze) ed aveva le utenze dell'energia elettrica e del gas allacciate<sup>131</sup>.

Il rapporto tra Tizio e Caia era simbiotico, in quanto la donna si faceva pressoché totalmente carico del figlio, che spesso era disoccupato<sup>132</sup>. In diverse occasioni Tizio aveva detto che senza la madre non avrebbe saputo come fare ed il teste – in generale – non ha mai assistito a litigi o a screzi tra i due.

In particolare, Caia si recava spesso in ..., tuttavia non l'aveva mai vista andarci a piedi e non è al corrente del fatto che la donna fosse una grande camminatrice, anche perché aveva problemi a camminare, tanto che talora era solita andare a far la spesa da sola, ma sovente la accompagnavano i familiari.

Non ha mai visto l'imputato fare uso di sostanza stupefacente, benché abbia sentito parlare della circostanza. In un'occasione Tizio gli offriva in vendita della sostanza stupefacente (cocaina), in quanto sapeva che lui l'aveva consumata in passato e sapeva che aveva avuto una parziale ricaduta per un grave lutto familiare. L'offerta era stata reiterata (anche se non sa dire se siano anteriori o posteriori alla morte di Caia)<sup>133</sup>. In un'altra occasione – invece – aveva chiesto ed ottenuto da Tizio il contatto di uno spacciatore, che probabilmente era ... il ragazzo marocchino di ...<sup>134</sup>.

A seguito del controesame ha dichiarato che il giorno in cui aveva soccorso l'imputato in panne e questi gli aveva offerto la droga coincideva con il periodo (di circa 8 o 10 giorni) nel quale egli era ospite da ... a causa

---

<sup>130</sup> Primo, udienza 25 febbraio 2020, pp. 57-60 trascrizioni.

<sup>131</sup> Primo, udienza 25 febbraio 2020, pp. 60-63 trascrizioni.

<sup>132</sup> Ad espressa domanda della difesa dell'imputato ha dichiarato "*Allora se lei mi chiede se Tizio mi abbia mai parlato di sua madre, se la aiutava io le rispondo no, se invece mi dice se la signora Caia qualche volta mentre gli ho aggiustato la lavastoviglie o mentre gli ho dato il bianco in casa o mentre ho fatto qualche altro lavoro si fosse fatta scappare che dava una mano a suo figlio, questo le dico ha lasciato intuire, poi quanto e perché assolutamente no*". Primo, udienza 25 febbraio 2020, p. 77 trascrizioni.

<sup>133</sup> In particolare, il teste ha narrato – non senza confusione – che una volta, tra la fine del 2017 ed il gennaio 2018, era andato in aiuto a Tizio che era rimasto in panne con l'autovettura. In questa occasione, alla quale era presente anche un giovane di circa 20 anni di nome ... l'imputato gli offriva della cocaina, dicendo che voleva darla via. Il teste – imbarazzato dall'offerta alla presenza del giovane e temendo che potessero generarsi dei pettegolezzi sconvenienti sul suo conto – gli diceva di essere interessato, con l'unico intento di troncargli quell'argomento di conversazione. Primo, udienza 25 febbraio 2020, p. 66 trascrizioni.

Ad espressa domanda della difesa, non ha saputo dire se quel giorno insieme a loro ci fosse anche ....

<sup>134</sup> Primo, udienza 25 febbraio 2020, pp. 63-69 trascrizioni.

di un principio di incendio, che aveva lievemente danneggiato una stanza della sua abitazione, nella quale i Vigili del Fuoco gli avevano interdetto di fare ritorno per quel breve lasso di tempo.

Non aveva paura di Tizio, ma si trattava di “*una persona che era un po’ instabile [...] Una persona che ha degli sbalzi di umore importanti, insomma a volte aggressivo senza motivo, con sbalzi di umore importanti che lo rendono aggressivo senza motivo*”<sup>135</sup>.

Terze persone gli avevano riferito che Tizio aveva rubato della droga ed alcuni ipotizzavano che l’omicidio di Caia potesse essere una vendetta<sup>136</sup>; tale confidenza non gli veniva mai fatta da Tizio, il quale – del pari – mai gli confidava di aver rubato della droga.

#### Le conversazioni sull’applicativo Whatsapp tra Tizio e Sempronia

Y – in servizio presso i Carabinieri di ..., Nucleo investigativo, Sezione investigazioni scientifiche – acquisiva la produzione del contenuto del cellulare della Sempronia; in particolare, la donna aveva provato a far trasporre i dati su un supporto informatico esterno senza successo. Pertanto, egli stesso provvedeva ad effettuare l’estrpolazione dei dati in copia forense; tuttavia sono assenti le conversazioni dalle ore 00:18 del 5 febbraio alle ore 17:38 del 7 febbraio<sup>137</sup>.

La trascrizione di tali conversazione è piuttosto copiosa e non giova alla chiarezza dell’esposizione riportarle per esteso in questa sede. Deve – tuttavia – rilevarsi che dalle stesse emerge un rapporto ondivago tra i due, dal momento che – nel breve volgere di una conversazione – spesso si alternano momenti di tenerezza e litigi. A tal proposito, Tizio appare una persona iraconda, tendente ad innervosirsi per un nonnulla ed incline ad insultare la propria compagna.

Al di fuori di questi frequenti battibecchi, si evince che i due – dopo la rottura del rapporto risalente al dicembre 2017 – avevano intenzione di riprendere la convivenza, soprattutto nell’interesse della figlia. Tale progetto era – tuttavia – ostacolato dal fatto che nessuno dei due aveva un lavoro e le necessità economiche della famiglia gravavano pressoché integralmente su Caia<sup>138</sup>.

#### L’aggressione ai danni di Mevio

Mevio – persona offesa del reato di cui al capo e) – è stato escusso come testimone assistito ai sensi dell’art. 197-bis, cc. 2 e 3, c.p.p. (si è avvalso dell’assistenza dell’Avv. ..., del Foro di Alessandria, all’uopo nominato difensore di fiducia) in quanto a suo carico risulta iscritto procedimento penale per simulazione di reato, di cui – tuttavia – la Procura della Repubblica ha chiesto emettersi decreto di archiviazione.

---

<sup>135</sup> Primo, udienza 25 febbraio 2020, pp. 69 trascrizioni.

<sup>136</sup> Intercettazioni ambientali prog. n. 2967 del 7 maggio 2018 e prog. n. 5750 del 6 giugno 2018, in cui Primo parla con un uomo non meglio identificato della morte di Caia. Si evince che il teste non è a conoscenza di fatti specifici – in merito ai possibili responsabili del gesto – ma ipotizza che possa essersi trattato di una vendetta ai danni dell’imputato per non meglio specificati fatti di droga; pp. 32-41 perizia trascrittiva, volume 2.

<sup>137</sup> Y, udienza del 4 febbraio 2020, pp. 52-55 trascrizioni. Annotazione di attività di indagine redatta il 10 febbraio 2018 ed acquisita con il consenso delle parti all’udienza del 4 febbraio 2020.

<sup>138</sup> Annotazione di attività di indagine redatta dal teste Y, prodotta dal Pubblico Ministero all’udienza del 4 febbraio 2020, pp. 276-262 del fascicolo processuale.

Conosce l'imputato perché utilizzava insieme a lui sostanza stupefacente leggera<sup>139</sup>; i due si erano conosciuti al Bar ... di ... circa un anno o sei mesi prima dei fatti per i quali è processo.

Il 6 febbraio 2018 Tizio gli mandava un messaggio, dicendogli di vedersi a ... perché voleva acquistare dello stupefacente; l'imputato arrivava a bordo della sua vettura, così come il teste.

Appena giunto all'appuntamento Tizio – prima ancora di parlare dello stupefacente – saliva sulla vettura del teste, iniziava ad insultarlo, accusandolo di avergli rigato la macchina<sup>140</sup> e gli chiedeva ripetutamente di consegnargli lo stupefacente a credito; a fronte del rifiuto dell'uomo, la discussione si ravvivava ed i due scendevano dalla vettura<sup>141</sup>, continuando a litigare. Durante la lite all'interno della vettura, Mevio perdeva lo stupefacente che teneva in mano, lo stesso cadeva all'interno dell'auto e Tizio se ne appropriava.

L'imputato provava ad aggredirlo prendendolo al collo e – quando lui gli voltava le spalle per andarsene via – estraeva un coltello e lo colpiva all'altezza della scapola destra; il teste provava a difendersi e l'imputato lo aggrediva nuovamente con il coltello colpendolo tra la base del collo e la clavicola destra. L'uomo reagiva provando a disarmare l'aggressore ed in tal modo riportava delle ferite da taglio alla mano destra.

Terminata l'aggressione, Tizio se ne andava lasciando il teste sanguinante; quest'ultimo rincasava e la compagna lo convinceva a recarsi al Pronto Soccorso; il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso di ... al teste in data 6 febbraio 2018 – riconosciuto dallo stesso – riporta la seguente diagnosi alla dimissione: *“aggressione; ferite multiple arma da taglio sede scapolare sinistra, sovraclaveare sinistra, regione laterocervicale dx, 5 dito mano destra, abrasioni alle mani”*, con prognosi di quindi giorni<sup>142</sup>.

I sanitari segnalavano l'accesso ai Carabinieri, che si recavano in loco e lo escutevano a sommarie informazioni; egli sul momento taceva l'identità dell'aggressore per non dover raccontare che l'appuntamento era stato fissato per effettuare una cessione di stupefacente.

Veniva nuovamente escusso a sommarie informazioni il 6 dicembre 2018 ed in quell'occasione non aveva più il numero di Tizio, che aveva cancellato dalla rubrica del proprio telefono per la medesima ragione appena esposta. Inoltre in quell'occasione rendeva il seguente racconto dell'accaduto *“Ricordo che, sceso dall'auto, era agitatissimo, non l'avevo mai visto così; mi chiede di dargli un po' di fumo, perché voleva farsi una canna. Me lo disse in modo aggressivo. Io gli ho detto di stare calmo, tranquillo, che gliela avrei data, ma lui mi ha aggredito con un coltello. Non ricordo le fattezze del coltello”*<sup>143</sup>, omettendo quindi di narrare della lite per la

---

<sup>139</sup> Mevio, udienza del 19 maggio 2020, p. 49 trascrizioni.

<sup>140</sup> *“Sì. Sono arrivato io, l'ho aspettato là e poi è arrivato lui, si è parcheggiato vicino a me, è sceso... è sceso subito, è venuto da me e mi diceva: mi hai rigato la macchina, bastardo; che cazzo fai! E gli ho detto: ma quale macchina ti ho rigato? E lui continuava a dirmi: mi hai rigato la macchina, mi hai rigato la macchina. Chi te l'ha detto?”*; Mevio, udienza del 19 maggio 2020, p. 50 trascrizioni.

<sup>141</sup> Mevio, udienza del 19 maggio 2020, p. 51 trascrizioni.

<sup>142</sup> Referto del Pronto Soccorso di ..., rilasciato a Mevio il 6 febbraio 2020 e prodotto dal Pubblico Ministero all'udienza del 19 maggio 2020, p. 866 del fascicolo processuale.

<sup>143</sup> Contestazione effettuata dal difensore dell'imputato, udienza del 19 maggio 2020, pp. 63-64 trascrizioni.

rigatura della vettura. Richiesto dalla difesa di spiegare tale omissione, il teste ha spiegato che la circostanza non era stata oggetto di specifica domanda e lui l'aveva omessa ritenendola irrilevante<sup>144</sup>.

In precedenza non aveva mai avuto motivi di lite con l'imputato; qualche giorno dopo l'aggressione, apprendeva – tramite internet – della morte di Caia nella casa di .... In passato gli era capitato di recarsi nella frazione per consegnare dello stupefacente all'imputato, ma non è mai entrato nella casa.

Lui e Tizio avevano frequentissimi contatti (si contano 578 telefonate in quaranta giorni) e risulta che i due si siano visti anche il 5 febbraio verso le ore 12, benché il teste non abbia ricordato tale circostanza<sup>145</sup>.

S – in servizio presso i Carabinieri, Stazione di ... – il 6 febbraio 2018 era di pattuglia in servizio perlustrativo e verso le 14:30 veniva chiamato per un intervento presso il Pronto Soccorso di ..., ove era stato segnalato un ragazzo ferito durante una tentata rapina. Il ferito era Mevio, di nazionalità marocchina. La segnalazione partiva dal Pronto Soccorso di Novi Ligure, che aveva allertato la Centrale Operativa; il ragazzo li stava aspettando al Pronto Soccorso. All'arrivo il giovane era stato già medicato, i vestiti erano intrisi di sangue ma non lacerati; procedevano a sentirlo a sommarie informazioni ed il giovane riferiva le modalità dell'aggressione. Su sua indicazione si recavano a casa della compagna del giovane, ove sequestravano i vestiti che egli indossava al momento del ferimento e li consegnavano al Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Alessandria, che effettuava un verbale di rilievi tecnici da cui risulta che i vestiti erano lacerati ed impregnati di sangue in corrispondenza delle lacerazioni<sup>146</sup>.

L'analisi delle tracce sul coltello e sul giubbotto sequestrati a Tizio hanno concluso che si trattava di tracce ematiche, riconducibili a Mevio<sup>147</sup>.

Giova – infine – rinviare a quando dichiarato dalla teste Sempronia in ordine al racconto ricevuto da Tizio – nel primo pomeriggio del giorno 6 febbraio – circa il fatto che aveva avuto una lite con un marocchino e la circostanza che l'imputato indossava un piumino sporco di sangue.

---

<sup>144</sup> “DIFESA, AVV. ... – Attenzione, la riga della macchina è la causale, perché giustamente il Pubblico Ministero gli ha detto: ma allora il motivo principale dell'aggressione lei lo riconduce alla rigatura della macchina. Qui, invece, io la causale non la vedo, in questo verbale di sommarie informazioni che lei fa. PRESIDENTE – L'Avvocato dice che lei non ha parlato in allora, quando... TESTIMONE ... – Perché non me l'avevano chiesto. PRESIDENTE – Scusi? TESTIMONE ... – Perché non mi hanno fatto la domanda. PRESIDENTE – Non le hanno fatto la domanda e lei non ha ritenuto che fosse importante da dire? TESTIMONE ... – Sì. Perché alla fine lui voleva quello, non c'entrava niente la riga. La riga, mi ha detto: mi hai rigato la macchina. Finita là. Io gli ho detto: andiamo dal tuo amico. Mi fa: no, no, lascia stare, lascia stare. E dopo: dammi qua. E abbiamo cominciato a litigare per lo stupefacente”; udienza del 19 maggio 2020, p. 64 trascrizioni.

<sup>145</sup> Informativa n. 3/6-136 redatta l'8 giugno 2018 dai Carabinieri di ..., Reparto Operativo – Nucleo Investigativo, prodotta dalla difesa dell'imputato all'udienza del 19 maggio 2020, pp. 868-876 del fascicolo processuale.

<sup>146</sup> S, udienza dell'11 febbraio 2020, pp. 4-8 trascrizioni. Verbale di rilievi tecnici di P.G. redatto il 7 maggio 2018 dai Carabinieri di ..., Reparto Operativo – Nucleo Investigativo, pp. 340-341 del fascicolo processuale.

<sup>147</sup> Relazioni tecniche redatte dai Carabinieri, Reparto investigazioni scientifiche di ..., prodotte dal Pubblico Ministero all'udienza del 19 maggio 2020, pp. 852-865 fascicolo processuale.

### La situazione economica di Caia e dell'imputato

L'istruttoria ha consentito di ricostruire approfonditamente la situazione economica di Caia e dell'imputato al momento del fatto, nonché l'evoluzione della stessa rispetto agli anni precedenti.

P – attualmente in servizio presso i Carabinieri Stazione di ... ed all'epoca dei fatti presso i Carabinieri di ..., Nucleo Investigativo – ha analizzato i conti correnti n. ... intestato a Caia (Unicredit ...) e n. ... intestato a Tizio (Unicredit ...), dal 1 gennaio 2011 al 9 febbraio 2018.

Sul conto di Caia nei nove mesi antecedenti la morte della donna si registravano sistematicamente uscite superiori alle entrate. La stessa godeva di un portafoglio titoli, che veniva pressoché azzerato nel 2014 ed estinto formalmente nel 2018. Su quello stesso conto poteva operare solamente Caia, dal momento che Tizio non era autorizzato ad operarvi ed erano attivi tre diversi finanziamenti, uno dei quali subentrava ad un precedente finanziamento che era stato estinto.

Il saldo del conto di Tizio al 12 febbraio 2017 era di € 0,89<sup>148</sup>.

R ha lavorato dal 2011 al 2017 presso la filiale Unicredit di ... e conosceva Caia, che era sua correntista. Nel 2011 – prima della morte del marito – la situazione di Caia era “*florida*”<sup>149</sup>, con un capitale iniziale di circa € 150.000,00; la situazione andava lentamente e progressivamente disgregandosi, con continui prelevamenti fino all'azzeramento del capitale.

Caia effettuava mediamente due prelievi a settimana, di circa 300 o 500 € a volta. La signora gli riferiva, senza che le fosse richiesto, di aver sempre delle spese straordinarie da affrontare<sup>150</sup>. Spesso lamentava di non ricordare il codice PIN del bancomat, di aver la scheda smagnetizzata o smarrita; ciò accadeva circa cinque o sei volte tra il 2014 ed il 2017. A questo periodo corrispondeva anche il complessivo deterioramento della situazione economica. Tali circostanze – il continuo bisogno di denaro ed il frequente cambio del codice di sicurezza del bancomat – apparivano anomale dal momento che – da un lato – la signora non aveva uno stile di vita che richiedesse un tale flusso di contanti e – dall'altro – appariva lucida e *compos mentis* sicché appariva inspiegabile la necessità di continuo cambiamento del ridotto codice. Il teste si convinceva che – in realtà – la donna volesse impedire a terzi di operare sul proprio conto a sua insaputa<sup>151</sup>.

Inoltre, nel corso del 2016 la filiale presso cui il teste lavorava effettuava anche servizio di agenzia immobiliare ed in un'occasione Caia gli chiedeva se fosse possibile far stimare l'alloggio di ... manifestando l'intenzione di venderlo. Lui le consigliava di soprassedere, invitandola a riflettere circa il valore dei beni immobili, soprattutto per le persone che si avviano alla terza età<sup>152</sup>.

---

<sup>148</sup> S, udienza del 25 febbraio 2020, pp. 46-50 trascrizioni. Estratti conto e liste movimenti, prodotti dal Pubblico Ministero all'udienza del 25 febbraio 2020, pp. 588-676 fascicolo processuale.

<sup>149</sup> R, udienza del 3 marzo 2020, p. 39 trascrizioni.

<sup>150</sup> R, udienza del 3 marzo 2020, p. 40 trascrizioni.

<sup>151</sup> R, udienza del 3 marzo 2020, pp. 41-43 trascrizioni.

<sup>152</sup> R, udienza del 3 marzo 2020, p. 44 trascrizioni.



I rapporti personali tra Caia e Tizio erano normali, si lamentava che il figlio – verso cui dimostrava “*un amore infinito*” e nei cui confronti aveva un atteggiamento protettivo ed assolutorio<sup>153</sup> – non riusciva a trovare o a tenere un lavoro e per ciò “*le dava preoccupazioni*”; il teste ricollegava tali parole ai già esposti problemi di gestione del conto e del bancomat e si convinceva del fatto che “*situazione non era limpida e tranquilla*”<sup>154</sup>. Benché il figlio la accompagnasse spesso in banca con la macchina, nessuno aveva la delega ad operare sul conto di Caia e l’uomo – spesso – la aspettava all’esterno dell’istituto di credito. In generale, Caia soffriva degli acciacchi legati all’età.

La filiale di ... veniva chiusa nel marzo 2017, da quel momento in poi incontrava la signora solo in strada. In particolare, la vedeva per l’ultima volta nel gennaio del 2018 e lei gli diceva la frase “*mio figlio è il mio incubo*”<sup>155</sup>; in quel frangente Caia non rideva, non scherzava ed il teste ne ritraeva l’impressione che tale situazione fosse fonte di preoccupazione per la donna.

M lavorava, con mansione di cassiera, presso la filiale Unicredit di ... tra il 2013 ed il 2014, ove Caia si recava circa una volta al mese per prelevare la sua pensione. La donna non lasciava intravedere grossi problemi ed effettuava – di volta in volta – prelievi per cifre comprese tra gli € 800,00 ed € 1.500,00. Una volta – che l’aveva vista stanca – la donna aveva narrato di aver effettuato alcuni esami e lei l’aveva invitata a curarsi. Tutte le volte in cui la signora prelevava la pensione, le rammostrava l’estratto conto; una volta, Caia lamentava che alcuni prelievi dal bancomat non li aveva effettuati; aggiungeva che si sarebbe informata e che – comunque – le persone più importanti della sua vita erano il figlio ed il nipote<sup>156</sup>.

N lavorava come addetto al reparto commerciale presso la filiale Unicredit di ..., di cui Caia era cliente. Non ricorda che la signora abbia mai effettuato operazioni con lui. Caia aveva richiesto un finanziamento di circa € 6.000,00, che le era stato erogato; la donna gli aveva detto di aver bisogno di immediata liquidità. Benché Caia non abbia mai parlato con lui dei suoi problemi, egli si trovava in una postazione da cui poteva sentire ciò che i clienti dicevano ai suoi colleghi e ricorda di aver appreso che la donna utilizzava il denaro per aiutare il figlio<sup>157</sup>.

K a fine 2017 era cassiera, anche presso l’agenzia Unicredit di ..., ove Caia si recava a ritirare la pensione. Il 1 febbraio 2018 la signora aveva prelevato la somma di € 1.550,00, dicendole che voleva prelevare tutta la pensione, senza dire a cosa le servisse<sup>158</sup>.

---

<sup>153</sup> Significativamente, il teste ha affermato che Caia giustificava sempre Tizio per il fatto che non riusciva a trovare un lavoro o a tenere i lavori che trovava. R, udienza del 3 marzo 2020, p. 51 trascrizioni, anche per la citazione.

<sup>154</sup> R, udienza del 3 marzo 2020, p. 45 trascrizioni.

<sup>155</sup> R, udienza del 3 marzo 2020, p. 48 trascrizioni. Conferma le Sommarie informazioni rese in data 10 febbraio 2018.

<sup>156</sup> M, udienza del 3 marzo 2020, pp. 53-62 trascrizioni.

<sup>157</sup> N, udienza del 3 marzo 2020, pp. 62-67 trascrizioni.

<sup>158</sup> K, udienza del 3 marzo 2020, pp. 68-70 trascrizioni.

K da fine 2013 a metà 2015 lavorava presso la filiale Unicredit di ..., ove si occupava anche di stipulare finanziamenti e ricorda che Caia aveva stipulato un finanziamento di circa € 6.900,00 per esigenze di liquidità, nel novembre 2017, presso la filiale di ... poiché quella di ... era stata chiusa a marzo 2017<sup>159</sup>.

C lavorava anch'egli presso il citato istituto di credito e nel 2016 aveva avuto un colloquio con Caia in merito alla gestione del conto corrente; in particolare, le rappresentava che le uscite eccedevano le entrate. La donna gli rispondeva che lo faceva per aiutare il figlio e che non poteva fare diversamente, benché non specificasse quali fossero i problemi dell'uomo. Caia aveva stipulato tre diversi finanziamenti:

1. importo di € 11.430,65 coperto con la cessione del quinto della pensione, con rate mensili da € 150,00 dal 31 agosto 2015 al 31 luglio 2014;
2. importo di € 3.169,64 con rate mensili da € 103,62 dal 10 febbraio 2017 al 10 gennaio 2020, estinto anticipatamente il 14 novembre 2017 con il finanziamento sub 3);
3. importo di € 6.957,76 con rate mensili da € 194,55 con rate dal 20 dicembre 2017 al 20 maggio 2021, da cui ritraeva una liquidità di circa € 4.400 (detratti il rimborso del finanziamento sub 2) e la copertura assicurativa).

Quando la filiale di ... veniva assorbita in quella di ..., l'allora direttore della prima – R – gli manifestava chiaramente i dubbi circa la gestione del conto da parte di Caia, che lo aveva progressivamente depauperato, compreso l'azzeramento del portafoglio titoli<sup>160</sup>.

Q è agente immobiliare e conosceva Caia da quando aveva acquistato l'appartamento di ... (tra il 2004 ed il 2005); nel settembre 2017 conosceva Tizio, che le proponeva di porre in vendita la casa di .... L'immobile era posto in vendita al prezzo di € 190.000,00, ma – essendo il prezzo fuori mercato – non si trovavano acquirenti; otteneva l'incarico di vendita in esclusiva per un anno. In tale contesto, il 22 settembre 2017 si recava presso l'abitazione – che era abitata da Tizio e da Sempronia – ove riceveva l'incarico di vendita e faceva le fotografie. Tizio e Tizia volevano vendere la casa per poter estinguere il mutuo ipotecario. Visto che l'immobile era rimasto invenduto, proponeva l'abbassamento del prezzo ad € 160.000,00 e Tizio e Tizia accettavano.

Nel gennaio 2018 Caia si recava da lei e chiedeva consulenza per vendere l'appartamento di ... in ..., dicendole che avrebbe voluto avvicinarsi al centro del paese, in un alloggio più piccolo; la differenza economica che si prefiggeva di ottenere con tale operazione l'avrebbe voluta dare al nipote Sileno. In quel frangente Caia si lamentava delle sue scadenti condizioni di salute ed – in particolare – del mal di schiena; faceva fatica a camminare.

Il 12 o 13 gennaio 2018 Caia le rilasciava l'incarico per la vendita dell'alloggio di ...; quello stesso giorno accompagnava Tizio e Sempronia a vedere un alloggio in locazione, a cui poi non erano interessati. Qualche

---

<sup>159</sup> K, udienza del 3 marzo 2020, pp. 71-74 trascrizioni.

<sup>160</sup> C, sommarie informazioni rese ai Carabinieri di ..., Reparto Operativo – Nucleo Investigativo, in data 12 febbraio 2018, acquisite e dichiarate utilizzabili su accordo delle parti, all'udienza del 3 marzo 2020, p. 705 del fascicolo processuale.

tempo dopo – non sa dire se prima o dopo il decesso di Caia – era stata contattata da Sempronia che le aveva chiesto un ulteriore alloggio in locazione e lei le aveva mostrato un alloggio a ...<sup>161</sup>.

### Le ulteriori testimonianze

Secondo è marito di una cugina Caia; il 5 febbraio 2018 provava a contattare Caia sul cellulare, per informarla circa il funerale di un parente comune, e non otteneva risposta. Riprovava anche alla sera, ma non riusciva a mettersi in contatto con lei. Lui e la moglie avevano l'abitudine di passare a salutare la signora quando si recavano ad ... per le ordinarie commissioni. I rapporti tra Caia e l'imputato erano improntati alla normalità; la defunta parlava bene del figlio. Non sa riferire in ordine ai rapporti familiari tra Tizio, la moglie Tizia, il figlio Sileno e non ha mai conosciuto la nuova compagna di Tizio<sup>162</sup>.

Quinta era vicina di casa di Caia, con cui era in buoni rapporti.

I rapporti tra madre e figlio erano buoni, lui non lavorava e lei provvedeva a tutte le sue esigenze. L'uomo – prima della morte del padre – lavorava alla ..., poi aveva perduto il lavoro. Madre e figlio convivevano e Caia provvedeva al mantenimento dell'uomo e della nuova compagna che era incinta. Inoltre, gli forniva il denaro per le quotidiane esigenze di vita (sigarette e carburante); la donna non riferiva mai circa la sua consapevolezza che il figlio usasse stupefacenti. Nell'ultimo periodo, la donna aveva male ad una gamba, faceva fatica a camminare, sicché lei la accompagnava spesso a fare la spesa.

Una volta – verso ottobre 2017<sup>163</sup> – era stata nell'abitazione di ..., perché Caia le aveva chiesto una mano a rimettere ordine. La donna non le aveva mai raccontato di essere andata a piedi fino a ... ed anzi aveva comprato l'abitazione di ... proprio per poter vivere in paese e camminare in piano.

Caia le teneva la bambina – di anni sette – quando la teste si trovava a lavorare; poi Caia le aveva detto di non essere più in condizione di occuparsi della figlia.

Non sa dire se Caia abbia mai litigato con il figlio; la donna le narrava che non le piaceva la nuova compagna del figlio. Per un periodo avevano tutti convissuto, poi ad un certo punto il figlio e la compagna si erano separati. Sempronia aveva avuto problemi in giovane età (forse abbandono o forse maltrattamenti) ed in generale cercava di fomentare la lite tra l'imputato e la sorella.

Caia aveva salvato il contatto del telefono cellulare del figlio con il nome di *Incubo*, che la Scarimbolo aveva inteso in senso affettuoso.

---

<sup>161</sup> Q, udienza del 3 marzo 2020, pp. 25-37 trascrizioni. Si veda – altresì – i conferimenti di incarico di mediazione per la vendita degli immobili di ..., ... e di ... firmati rispettivamente da Caia il 13 gennaio 2018 e da Tizio e Tizia il 22 settembre 2017, prodotti dal Pubblico Ministero all'udienza del 19 maggio 2020, pp. 844-851 fascicolo processuale.

<sup>162</sup> Secondo, udienza 3 marzo 2020, pp. 7-10 trascrizioni.

<sup>163</sup> Anzi, a contestazione del difensore, conferma di averci accompagnato Caia tra il novembre ed il dicembre 2017, quanto nella casa vivevano ancora Tizio e Sempronia.

In origine le utenze della casa di ... erano intestate a Caia, poi erano state intestate a Sempronina ed infine Caia le aveva disdette. In alcune occasioni aveva accompagnato Caia presso la *Caritas* per avviare le pratiche per l'aiuto a Tizio ed a Sempronina.

Ha visto la macchina di Tizio – per l'ultima volta – il 6 febbraio 2018 verso le 16:30 presso la casa di ...<sup>164</sup>.

Stella è sorella germana dell'imputato e figlia della persona offesa, in tale duplice veste non ha potuto avvalersi della facoltà di non rispondere, ai sensi dell'art. 199, c. 1, secondo periodo, c.p.p..

Ha visto sua mamma per l'ultima volta durante il ponte dell'8 dicembre 2017, quando la andava a trovare con il marito .... In quell'occasione aveva un diverbio con lei perché aveva rifiutato il suo invito per le festività di Natale, dal momento che l'imputato aveva scelto di festeggiarlo a casa. Passate le festività natalizie, iniziava nuovamente a sentirsi telefonicamente con la mamma. In particolare l'ultima telefonata risale alla tarda mattinata del 4 febbraio 2018 in occasione del compleanno della teste; in quell'occasione i toni erano tornati distesi e Caia le era parsa normale.

Negli ultimi tempi – a parte i problemi di salute già evidenziati – Caia aveva avuto un problema di sciatica, che al 4 febbraio era in via di guarigione.

L'imputato ha sempre vissuto in simbiosi con la madre e negli ultimi due anni aveva perduto la retta via; in particolare, aveva perduto il lavoro, si era separato dalla moglie ed aveva avuto un figlio con la nuova compagna, con cui la teste aveva rapporti freddi ma civili, in quanto riteneva che non fosse stata una buona idea da parte dell'imputato quella di concepire un figlio a fronte di condizioni economiche così precarie.

La casa di ... era stata acquistata nel 2012 (in realtà prima della morte del padre, ossia dicembre 2011) metà ciascuno dai coniugi Caio-Caia e dall'imputato con l'ex moglie, tuttavia era interamente intestata a questi ultimi. I denari dei genitori provenivano da alcune vendite immobiliari effettuate dal padre. Tra i genitori ed i figli veniva effettuata una scrittura privata e Caia – all'acquisto della casa di ... – redigeva testamento olografo<sup>165</sup> nel quale dava atto di quanto accaduto e la nominava erede dell'immobile di ...; disponeva altresì che se fosse rimasta della liquidità in banca, avrebbe voluto che fosse divisa in tre parti uguali, da destinarsi una ciascuna ai due figli e la terza al nipote Sileno, in quel tempo la nipote Tina non era ancora stata concepita.

L'ultimo accesso della teste alla casa di ... risale all'8 dicembre 2017, anche se è al corrente del fatto che dopo l'interruzione del rapporto tra Tizio e Sempronina la casa veniva dismessa e le utenze erano state staccate.

Il 6 febbraio 2018 verso le ore 18:00 riceveva una telefonata da Sempronina che le diceva che era stata nella casa di ..., non c'era Caia e la casa era particolarmente in disordine. La teste allora chiamava la cognata – Tizia – chiedendo di mandare il nipote – Sileno – a verificare dove fosse Caia. Appena terminata la chiamata con

---

<sup>164</sup> ..., udienza del 3 marzo 2020, pp. 10-25 trascrizioni.

<sup>165</sup> Testamento olografo di Caia, Estratto per riassunto atto di morte di Caia e Verbale di pubblicazione di testamento olografo redatto dal Dott. ..., Notaio alla Sede di ..., il 26 marzo 2018 (n. 69.999 di Repertorio e n. 17.320 di Raccolta), prodotti all'udienza del 19 maggio 2020, pp. 834-842 fascicolo processuale.

Tizia riceveva un'ulteriore chiamata da Sempronio che le diceva che Caia era morta, immediatamente dopo Tizia la chiamava nuovamente e le confermava il decesso della madre.

Caia – fino all'8 dicembre 2017 – era solita recarsi in ..., sempre accompagnata dall'imputato; dopo la dismissione della casa continuava a recarvisi saltuariamente perché vi erano dei cani.

Non ha mai assistito a scene di violenza – anche solo verbale – tra l'imputato e la persona offesa; inoltre, l'imputato era pacificamente il figlio prediletto della madre.

Il nipote Sileno era molto legato alla nonna, dalla quale era stato cresciuto; parimenti ottimo il rapporto tra l'imputato ed il figlio, di cui si prendeva estremamente cura, così come della figlia Tina; in generale, l'imputato dimostra “una buona dimestichezza con i bambini”<sup>166</sup>.

L'imputato e la ex moglie erano rimasti in buoni rapporti per il bene del figlio; parimenti buoni erano i rapporti tra Tizia e Caia, ed entrambe si occupavano della cura e dell'educazione di Sileno.

Caia godeva della pensione di reversibilità del marito – ex capocantiere – che ammontava a circa € 1.800,00 mensili.

Dopo l'accaduto parlava del fatto con il fratello e lo trovava reticente; qualche giorno dopo l'imputato le confessava del furto della cocaina<sup>167</sup> e le chiedeva il nome di un avvocato, in quanto non sapeva se narrarlo agli inquirenti, anche perché sapeva di aver lasciato la madre nella casa di campagna e temeva che qualcuno potesse essersi vendicato. In particolare, le raccontava di aver portato la madre in ... il lunedì, di essersi poi addormentato e di non essersi accorto che la madre non aveva fatto rientro, quindi era andato a cercarla. A seguito di questa narrazione l'imputato le chiedeva il nome di un avvocato ed i due si recavano dall'Avvocato ... a ... (...), al quale chiedevano se fosse opportuno narrare da subito agli inquirenti del furto della droga e della vendetta dei derubati. In generale il fratello ha sempre sostenuto di non aver fatto del male alla madre e lei è convinta che lui non abbia commesso nulla, anche in considerazione del fatto che era lei – di fatto – a mantenerlo.

Durante i colloqui in carcere, Tizio le narrava che i soggetti ai quali egli aveva rubato la droga avevano minacciato anche il figlio Sileno.

Tizia le narrava di essere stata contattata da Sempronio – con una scusa banale – il quale inviava Tizio a raccontare tutta la verità, dal momento che l'imputato aveva chiesto in giro a più persone se volessero acquistare la droga<sup>168</sup>.

Dopo la morte di Caia aiutava economicamente il fratello e la compagna, di concerto con gli assistenti sociali, pagando un anno di affitto a ... per la coppia, che aveva deciso di riprendere la convivenza.

---

<sup>166</sup> Stella, udienza del 19 maggio 2020, p. 12 trascrizioni.

<sup>167</sup> Sul punto si veda *amplius* l'esame dell'imputato.

<sup>168</sup> Sul punto si vedano *infra* gli esami testimoniali di Tizia e Sempronio.

La mamma non le aveva mai parlato dei problemi economici che l'affliggevano ed *ex post* si accorgeva che i conti di famiglia erano stati prosciugati. Benché Caia non avesse un tenore di vita alto, doveva far fronte alle esigenze di vita dell'imputato e dei suoi figli, inoltre dopo la morte del padre, Caia aveva svolto diversi lavori presso la casa di ... (in particolare aveva fatto piastrellare il terrazzo, installare un condizionatore ed una tenda da sole).

Era infine all'oscuro della tossicodipendenza del fratello, di cui veniva a conoscenza poco tempo prima della morte di Caia, a seguito di un racconto di Sempronia<sup>169</sup>.

Sileno è figlio dell'imputato e nipote della persona offesa, in tale duplice veste non ha potuto avvalersi della facoltà di non rispondere, ai sensi dell'art. 199, c. 1, secondo periodo, c.p.p..

Il ragazzo ha riferito di aver un rapporto ottimo con il padre e con la nonna, con cui si sentiva tutti i giorni. Aveva visto la nonna una settimana prima del decesso, la donna stava bene, salvo gli acciacchi dell'età. L'ultima telefonata risale a domenica 4 febbraio, quando la nonna lo invitava a pranzo, lui rifiutava perché aveva la febbre. Il 6 febbraio chiamava il padre – nel tardo pomeriggio – e da lui apprendeva della morte della nonna. Nei giorni successivi, il padre raccontava di averla portata nella casa di ... per fare le pulizie. Caia insisteva moltissimo per andare su a fare ordine, in quanto la casa era in vendita; in genere la accompagnava sempre l'imputato e talora poteva capitare che la donna rimanesse nella casa da sola. I rapporti tra Caia e Sempronia non erano buoni, mentre era Caia molto affettuosa con Tina. Ha infine dichiarato di conoscere Sempronio, il quale gestisce un locale ad ... ed è un amico del padre<sup>170</sup>.

Tizia è la moglie separata dell'imputato e nuora della persona offesa, in tale duplice veste non ha potuto avvalersi della facoltà di non rispondere, ai sensi dell'art. 199, c. 1, secondo periodo, c.p.p..

I rapporti tra lei e l'imputato – dopo la separazione – erano civili, per il bene del ragazzo; Tizio aveva un ottimo rapporto con la madre, i due vivevano insieme e lui si occupava di tutte le sue esigenze; aveva perso il lavoro, aveva problemi di natura economica e veniva mantenuto in tutto da Caia.

Da sposati vivevano in ..., dopo la separazione lei si trasferiva a vivere nel paese di ... e da quel momento (tra il 2016 ed il 2017) non è più tornata in casa; la casa era stata utilizzata da Tizio e da Sempronia, ma dopo la loro separazione era chiusa e le utenze erano staccate; non sa dire se Caia negli ultimi mesi si fosse recata presso l'abitazione.

Il 4 febbraio 2018 aveva l'ultima telefonata con Caia, che verteva – soprattutto – sulla salute di Sileno, che in quei giorni aveva avuto un po' di influenza. In merito alla scoperta della morte della suocera la teste ha sostanzialmente riscontrato il racconto di Stella.

L'imputato le aveva detto che il lunedì aveva portato la madre nella casa di ... perché la donna potesse fare le pulizie e l'aveva lasciata lì in quanto lei era d'accordo con un'amica – ... – che l'avrebbe riportata a casa. Il

---

<sup>169</sup> Stella, udienza del 19 maggio 2020, pp. 4-21 trascrizioni.

<sup>170</sup> Sileno, udienza del 19 maggio 2020, pp. 21-31 trascrizioni.

martedì si accorgeva che la madre non era rientrata, l'andava a cercare e la trovava a terra, con i polsi legati dalle fascette e rantolante; attendeva i soccorsi per più di mezz'ora, sicché era convinto che anche questo ritardo possa aver avuto un ruolo nel decesso. In generale, Caia non lamentava particolari problemi di salute, se non un mal di schiena e qualche acciaccio legato all'età.

Sempronio – amico dell'imputato – la contattava tra il 20 ed il 25 luglio 2018 – quanto l'imputato si trovava già detenuto in regime di custodia cautelare per i fatti per i quali è causa – dicendole che doveva parlarle; la teste ha così narrato l'incontro: *“E quando sono andata lì, lui mi ha chiesto se io avevo contatti con Tizio, se lo andavo a trovare in carcere e gli ho detto di sì; allora mi ha detto: guarda, dì a Tizio di dire la verità; digli di non tenersi nascosto niente, di dire quello che è successo, perché so che lui si preoccupa per voi, che ha paura per te, per Sileno, che vi succeda qualcosa di brutto. E io gli ho detto: ma cosa gli devo dire? E lui mi ha detto: allora, guarda, è venuto Tizio qua un po' di tempo fa e mi ha fatto vedere o mi ha detto che aveva sottratto della cocaina a della gente di ..... no ..., mi scusi, di .... Mi ha detto che aveva trovato il nascondiglio e se l'era portata via, dicendogli se sapeva che qualcuno aveva bisogno, che lui gliela avrebbe venduta, che aveva bisogno di venderla, va beh si era messo in questi giri così. E poi lui mi ha detto: poi, sai, quel giorno Tizio ha portato su tua suocera, per fare le pulizie, ma lì c'erano due di questa gente qua che lo stavano aspettando; purtroppo lui è arrivato, non sapevano che sarebbe andato con lei e, mi ha detto, hanno preso tua suocera e a lui hanno detto: la teniamo noi, finché non ci porti i soldi di quello che ci hai rubato. E lui... è andato via. Mi ha detto che l'avevano minacciato, che l'hanno strattonato, va beh, non è stato proprio...”*<sup>171</sup>. Si confrontava con la cognata e decidevano di parlarne con l'imputato, il quale si dimostrava reticente; anzi già immediatamente dopo la morte di Caia, Tizio aveva detto a Tizia di avere la sensazione di essere seguito da dei marocchini, di essere preoccupato per l'incolumità di Sileno e le raccomandava particolare attenzione, benché non le spiegasse per quale ragione questi soggetti lo seguivano.

A seguito di questo colloquio la teste incontrava nuovamente Sempronio nel mese di agosto 2018, al quale poneva domande in merito a ciò che avrebbe dovuto dire a Tizio e registrava il colloquio, avvalendosi di un telefono cellulare fornitole dai cognati, i quali hanno trasposto il contenuto su una chiavetta-usb prodotta dalla difesa. Il contenuto della stessa è stato riprodotto parzialmente in aula alla presenza della teste, che ha confermato che si trattava del colloquio in questione; su accordo delle parti è stata acquisita una trascrizione del file audio effettuata dalla difesa.

Il colloquio – nelle parti d'interesse del processo – verte su quanto accaduto a Caia nei giorni tra il 4 ed il 6 febbraio 2018; nel corso dello stesso Sempronio afferma che Tizio gli aveva narrato di aver rubato dello stupefacente a persone non particolarmente importanti e – alla luce dell'accaduto – lo stesso Sempronio sottopone a Tizia una serie di proprie riflessioni e congetture su quanto accaduto; in particolare ipotizza che i proprietari dello stupefacente possano aver sequestrato Caia nel tentativo di estorcere a Tizio il pagamento del

---

<sup>171</sup> Tizia, udienza del 19 maggio 2020, p. 42 trascrizioni.

valore della refurtiva. Durante il colloquio non fa riferimento a fatti concreti dai quali poter desumere che non si tratti di una mera ipotesi.

Sempronio è stato escusso come teste in due diverse udienze; invero, dopo l'escussione testimoniale del 25 febbraio 2020, a seguito della deposizione di Tizia e della produzione della conversazione tra lei ed il teste, la Corte ha disposto nuova audizione dello stesso ai sensi dell'art. 507 c.p.p., che ha avuto luogo all'udienza del 15 giugno 2020.

All'udienza del 25 febbraio 2020 ha dichiarato quanto segue.

Conosce Tizio perché gli aveva fatto dei lavori di idraulica in casa e si sentivano spesso; i due erano stati presentati da ... di Genova. Nell'immediatezza della morte di Caia, mandava un messaggio di condoglianze a Tizio il quale gli chiedeva il nome di un legale e lui gli forniva il nome dell'Avv. ..., del Foro di Alessandria.

È al corrente del fatto che Tizio aveva avuto una discussione con il marito della propria seconda compagna; ha dichiarato di ignorare che Tizio utilizzasse sostanze stupefacenti e di essere al corrente del fatto che l'uomo utilizzava sostanze alcoliche, perché in diverse occasioni ne consumavano insieme.

Conosce Tizia (di cui – tuttavia – non ricordava nemmeno il nome di battesimo) e l'ha incontrata dopo la morte di Caia (benché non sapesse dire se l'aveva incontrata prima o dopo l'interrogatorio e l'arresto di Tizio); nel corso dell'incontro – cercato da lui – le narrava ciò che lui aveva depresso ai Carabinieri e suggeriva a Tizio – tramite la donna – di fornire la propria versione dei fatti; ha invece negato di essersi scusato di qualcosa.

Tramite Tizio, aveva conosciuto Primo, e sa che soffre di problemi psichici. Ha infine negato di conoscere alcun marocchino soprannominato ...<sup>172</sup>.

All'udienza del 15 giugno 2020, dopo aver più volte ribadito di soffrire di gravi problemi di memoria, legati soprattutto allo stress generato dall'epidemia da Coronavirus in atto, ha dichiarato quanto segue<sup>173</sup>.

A seguito del richiamo da parte del Presidente agli obblighi dei testimoni, a quanto dichiarato nella precedente escussione ed a seguito dell'audizione della registrazione del colloquio avuto con Tizia<sup>174</sup>, ha ammesso di aver parlato con la stessa della morte di Caia e di aver saputo che Tizio aveva rubato della droga (precisamente cinquanta grammi di cocaina) e che tale circostanza gli era stata riferita direttamente da Tizio prima che Caia morisse.

Tizio – nei giorni antecedenti il sequestro di Caia – si era fatto prestare un furgone da Primo, il quale aveva dato delle fascette a Tizio perché gli aveva fatto un lavoro in casa ed aveva dovuto fissare dei cavi elettrici penzolanti. Questa circostanza gli era stata raccontata da Primo o da Tizio.

---

<sup>172</sup> Sempronio, udienza del 25 febbraio 2020, pp. 37-46 trascrizioni.

<sup>173</sup> La deposizione del teste viene qui riportata nei suoi estremi salienti, depurata dai numerosi giudizi sulla vicenda da questo espressi.

<sup>174</sup> La registrazione è stata ascoltata a partire dal minuto 5:30, come richiesto dalla difesa dell'imputato. Udienza del 15 giugno 2020, p. 10 trascrizioni.



A seguito del racconto del furto di droga e dopo il decesso di Caia si è formato il convincimento che l'imputato abbia rubato la droga, abbia provato a venderla a diversi soggetti e la notizia sia giunta all'orecchio del proprietario dello stupefacente. Questo soggetto si sarebbe quindi recato a cercarlo a ... (perché nessuno sapeva che Tizio si era trasferito a vivere a casa della madre) e vi abbia trovato – per caso – Caia. Ha – tuttavia – precisato che si tratta di una mera congettura<sup>175</sup>.

#### Le intercettazioni telefoniche ed ambientali

Infine, l'attività investigativa si è caratterizzata per l'effettuazione di intercettazioni ambientali e telefoniche a carico di alcuni dei protagonisti di questa vicenda.

In merito alle intercettazioni ambientali effettuate a carico di Primo, si rimanda a quanto già esposto.

In merito all'imputato, assume particolare rilevanza un'intercettazione ambientale di un dialogo con Sempronia. Emergono due importanti elementi; in primo luogo Tizio afferma di non essere tornato a cercare Caia nella casa di ... per aver perduto la cognizione del tempo a causa di un uso smodato di cocaina e di sonniferi; in secondo luogo l'imputato dichiara che – nei giorni del sequestro della madre – aveva in casa una somma di circa € 900,00 in contanti<sup>176</sup>.

Infine, risultano di interesse le intercettazioni effettuate a carico di Stella, di Sempronia e di Tizia.

Dalle prime emergono alcuni dati di rilievo.

In primo luogo l'imputato – nell'immediatezza del fatto – aveva narrato alla sorella di aver portato la madre nella casa di campagna per effettuarvi delle pulizie, di averla lasciata lì e di aver perduto la cognizione del tempo a causa dell'utilizzo dello stupefacente e delle gocce di sonnifero. In secondo luogo emerge che Stella era al corrente della condizione di tossicodipendenza del fratello, che utilizzava la casa di campagna proprio per consumare stupefacente, nonché del fatto che lo stesso fosse a totale carico della madre, la quale era totalmente prona ai voleri del figlio. Infine, ella stessa, pur credendo all'innocenza del fratello, narra ad un interlocutore di ritenere che il responsabile della morte della madre sia da ricercarsi tra i cattivi soggetti che il fratello frequentava<sup>177</sup>.

Le intercettazioni a carico di Sempronia danno conto – da un lato – dei suoi continui litigi con l'imputato e – dall'altro – di ulteriori congetture che una sua interlocutrice (tale Piera) faceva in merito all'accaduto; emerge infine il forte attaccamento di Caia per la nipotina Tina<sup>178</sup>.

Rileva – infine – un'intercettazione tra Tizia e l'imputato nel corso della quale Tizio afferma di essere estraneo alla vicenda, riconoscendo che la madre era disposta a dargli tutto ciò che lui chiedeva, anche togliendosi

---

<sup>175</sup> Sempronio, udienza del 15 giugno 2020, pp. 4-26 trascrizioni.

<sup>176</sup> Intercettazione ambientale prog. n. 249 del 21 aprile 2018, pp. 24-31 perizia trascrittiva, volume 2.

<sup>177</sup> Intercettazioni telefoniche prog. n. 3423 del 16 aprile 2018, n. 160 del 16 febbraio 2018, n. 220 del 21 febbraio 2018, n. 221 del 21 febbraio 2018, n. 242 del 21 febbraio 2018, n. 261 del 23 febbraio 2018 e n. 308 del 1 marzo 2018, *passim* perizia trascrittiva volume 1.

<sup>178</sup> Intercettazioni telefoniche prog. n.192 del 10 febbraio 2018, n. 197 del 11 febbraio 2018, n. 721 del 21 febbraio 2018 e n. 1315 del 5 marzo 2018, *passim* perizia trascrittiva volume 1.

l'essenziale. Infine, si dice certo che le chiavi fossero attaccate alla porta dall'interno e che siano state rimosse da qualcuno dei Carabinieri – forse un appartenente ai Carabinieri Reparto Investigazione Scientifiche di ... – e le abbiano messe nella borsa di Caia per incastrarlo<sup>179</sup>.

## **L'impostazione difensiva**

L'impostazione difensiva si è basata sull'esame reso dall'imputato, sull'escussione dei testi dedotti, alcuni dei quali comuni all'accusa (per i quali si richiama quanto già esposto), nonché sulla produzione di documentazione.

### L'esame dell'imputato

Il 4 febbraio 2018 si svegliava e pranzava con la mamma, alla quale proponeva – subito dopo pranzo tra le ore 13 e le ore 13:30<sup>180</sup> – di accompagnarlo nella casa di ...; dopo quella commissione avevano in programma di passare al cimitero presso la tomba del padre<sup>181</sup>.

In particolare, doveva passare dalla casa di campagna perché aveva ceduto della cocaina ad un ragazzo e si era accordato affinché questi gli lasciasse il prezzo dello stupefacente nascosto sotto un'anfora di terracotta che si trovava dinanzi a casa; voleva quindi passare a ritirare il denaro.

Benché negli interrogatori resi al Pubblico Ministero avesse sempre sostenuto che era stata Caia a chiedere di essere accompagnata per pulire la casa, in sede di esame ha precisato che la madre aveva accolto di buon grado la sua proposta di accompagnarlo, dicendogli che avrebbe colto l'occasione controllare lo stato dell'immobile, che era in vendita e doveva essere tenuto in ordine. Ha inoltre precisato che era solito fermarsi talora a dormire e lasciarlo in disordine. La casa era infatti priva di elettricità e di gas corrente, poteva essere scaldata solo accendendo il caminetto e lui si scaldava bruciando i bancali e la legna che acquistava per l'inverno. In un'occasione aveva preso fuoco una cesta di plastica per la legna, che si era sciolta sul pavimento; quindi c'era puzza di plastica bruciata.

In particolare, tra il 18 ed il 29 gennaio aveva rubato circa 50 grammi di cocaina a Mevio, che la custodiva nel boschetto adiacente il parcheggio dell'Ospedale di ... sotto una tavola da muratore. Movente del gesto erano state le grosse difficoltà economiche nelle quali lui e la madre versavano.

In merito alle condizioni economiche ha dichiarato che negli ultimi anni aveva problemi economici; Caia aveva mantenuto per un anno lui e Sempronia, che – in tutto – avevano sette cani e cinque gatti. Era a totale carico

---

<sup>179</sup> Intercettazione telefonica porg. n. 1695 del 23 marzo 2018, pp. 274-314 perizia trascrittiva volume 1.

<sup>180</sup> A fronte della contestazione del Pubblico Ministero che ha fatto rilevare l'esistenza della chiamata dal telefono fisso di ... alle ore 14:43, ha dichiarato che potrebbe sbagliarsi sull'orario di partenza. Tizio, udienza del 29 maggio 2020, pp. 30-31 trascrizioni.

<sup>181</sup> L'imputato, nel Verbale di Sommarie informazioni rese dinanzi al Pubblico Ministero del 6 febbraio 2018 alle ore 22:35 presso la Caserma dei Carabinieri di ..., aveva dichiarato di aver condotto Caia presso l'abitazione di ... il 5 febbraio 2018 tra le ore 13:00 e le ore 14:00. A fronte di tale contestazione, ha confermato di averla accompagnata presso l'abitazione il giorno 4 febbraio e di aver – in allora – dichiarato il falso perché il figlio era stato minacciato. Tizio, udienza del 29 maggio 2020, spec. pp. 8-9 trascrizioni.

della madre, perché era senza lavoro. Caia aveva un conto corrente, su cui erano attive due carte. Lui aveva sempre le carte perché faceva i prelievi per suo conto, soprattutto da quando la filiale era stata spostata a .... In ogni caso, prima di fare i prelievi per conto proprio chiedeva sempre l'autorizzazione alla madre. Non conosceva a memoria i codici delle carte, ma in macchina aveva un bigliettino su cui erano annotati. Caia li teneva annotati nel portafogli. Nel corso del tempo avevano cambiato diverse volte le carte bancomat, perché si erano smagnetizzate o si erano rotte. Caia, quando faceva prelevare Sempronia, le chiedeva l'estratto conto, perché non si fidava.

Immediatamente dopo il furto, al ritorno ad ... si recava da Sempronio (detto ...) – che in passato era uno spacciatore – gli raccontava l'accaduto e gli chiedeva se conosceva qualcuno interessato ad acquistare lo stupefacente. Riaccompanava la madre a casa e si recava in ..., dove provava la droga e si fermava a dormire *in loco*; quella stessa sera Sempronia – che non era riuscita a mettersi in contatto con lui per tutto il giorno – lo andava a cercare presso la casa di ..., scopriva che aveva con sé della cocaina ed i due litigavano.

Il giorno successivo contattava Primo – noto consumatore di cocaina – a cui dava un campione di prova del peso di un grammo; dopo circa un'ora Primo lo ricontattava e gli diceva che due amici si sarebbero recati ad acquistarne un grammo; giungevano *in loco* ... e ..., a bordo di una Citroen scura; Primo chiedeva di acquistare un ulteriore grammo e tornavano a ritirarlo Trucco e Motta; i due lo accompagnavano in ... perché lui aveva la macchina guasta. Passata un'ulteriore ora Primo lo contattava nuovamente per l'acquisto di una terza dose, sempre tramite i due giovani, che lo portavano in auto a ... e poi ad .... Le tre dosi erano state vendute per la somma complessiva di € 210,00, che sarebbe stata pagata da Primo.

Il 29 gennaio Primo lo aiutava a far partire la macchina ed in quel frangente gli diceva che Mevio lo stava cercando e che ... avrebbe voluto acquistare una partita di 40 grammi di cocaina per la somma di € 2.800,00, di questa somma € 30,00 venivano versati sulla PostePay intestata a Sempronia a titolo di caparra. Quello stesso giorno Primo gli offriva l'acquisto di una stufa per la somma di € 70,00 (a scalarsi dalla somma di €210,00) e Tizio si recava a casa sua a vederla. Il piano terra della casa recava segni di recente incendio, mentre al piano superiore c'era una stanza da letto in perfetto ordine e con le lenzuola pulite; a domanda di Tizio, Primo si stizziva e gli diceva che avrebbe dovuto ospitare degli amici.

Dopo il colloquio con Primo, contattava Mevio e si davano appuntamento per i primi giorni di febbraio a ...; l'incontro avveniva che era già notte e Mevio era accompagnato da un altro soggetto marocchino che lui non riusciva a vedere.

Mevio diceva che la cocaina rubata non era la sua, ma di gente pericolosa che gliela avrebbero fatta pagare, anche tramite ritorsione a carico dei suoi familiari (e si riferiva esplicitamente al figlio). Dopo l'incontro rientrava nella casa di ... e – quella stessa sera – veniva contattato altre due volte da Mevio: con la prima telefonata gli diceva che era nei pressi dell'ufficio postale di ... (con ciò – ad avviso dell'imputato – alludendo al fatto che sapeva che in quell'edificio abitava Sileno), mentre con un successivo messaggio gli diceva che si trovava nei pressi dell'abitazione di Caia e che gli doveva parlare; Tizio rifiutava di vederlo.

In tale contesto, il 4 febbraio decideva di recarsi presso la casa di ... in compagnia della madre, come sopra descritto.

Quando arrivavano a ... aiutava la madre a scendere dalla macchina perché il viale di casa era ghiacciato; prendeva la giacca e la borsa della donna ed apriva la porta di casa. In quel frangente sentiva la madre che lo chiamava, appena uscito da casa notava due marocchini, uno di questi – armato di pistola – lo colpiva alla fronte, dove gli faceva “*un graffio bello spesso*”<sup>182</sup>, e lo insultava ripetutamente, picchiandogli la canna della pistola ad ogni nuovo insulto<sup>183</sup>. L’altro tratteneva Caia per un braccio, senza dire una parola. Entrambi gli uomini avevano i pantaloni bagnati e lui sospettava che fossero giunti passando dal terreno di sua proprietà.

In particolare, i due uomini vengono così descritti:

- alto circa 1,75 metri, robusto ma non palestrato e di circa 50 anni, era armato; aveva un neo piccolino sotto l’occhio destro;
- un poco più basso e più magro del primo, della stessa età dell’altro.

Il marocchino gli diceva che avrebbero tenuto Caia sino a che lui non avesse consegnato la somma di € 5.000,00 a Mevio; aggiungevano che se si fosse rivolto alle Forze dell’Ordine avrebbero sparato al figlio e lo avrebbero reso invalido a vita. Appena partiva con la macchina si vomitava addosso a causa dello spavento e della tensione.

Si recava in ... e si metteva in contatto (non ricorda se con telefonata o per messaggio) con Mevio ed i due si incontravano in zona Libarna e cercava di convincerlo a liberare la madre; il marocchino rispondeva “*di non rompergli i coglioni*”<sup>184</sup> e se andava, lasciandolo da solo. Immediatamente dopo rientrava in ... e poi si recava ad ... a prendere Sempronia (entrando in autostrada al casello di ...), nella speranza che la donna avesse ottenuto dei soldi (si era offerta di fare da prestanome per altre persone), in tal caso gliel’ebbe chiesti. Quella stessa sera si recava in macchina a prendere le sigarette e si accorgeva che Mevio era appostato in macchina nei pressi dell’alloggio di ..., che lo controllava; l’uomo si avvicinava e gli intimava di fare presto. Sempronia vedeva il contatto tra i due tramite il videocitofono, lo accusava di aver acquistato della droga, lui cedeva, confessava l’acquisto e consegnava un grammo di droga a Sempronia. Lei si arrabbiava e si faceva riaccompagnare ad ...; effettuato l’accompagnamento, rientrava in ....

Li aspettava che ... gli portasse i € 2.800,00; inoltre aveva prelevato la somma di € 200,00 e circa € 1.000,00 li aveva in casa, in tal modo sperava di poter pagare gran parte del riscatto ed ottenere la liberazione della mamma.

---

<sup>182</sup> Tizio, udienza del 29 maggio 2020, p. 20 trascrizioni.

<sup>183</sup> In tal modo riportava degli ematomi alla testa; la sera del 6 febbraio 2020, escusso a Sommarie informazioni dinanzi al Pubblico Ministero, gli veniva chiesto conto di questi ematomi e lui diceva di non ricordare come se li fosse procurati, perché aveva già deciso di non dire la verità; mentre nell’interrogatorio reso il 25 settembre 2018 dinanzi al Pubblico Ministero, palesava la verità, corrispondente a quanto dichiarato in sede di esame. Tizio, udienza del 29 maggio 2020, pp. 20-22 trascrizioni.

<sup>184</sup> Tizio, udienza del 29 maggio 2020, p. 25 trascrizioni.

Effettuava numerosi viaggi da e verso ... per verificare se c'era qualcuno che controllasse la casa e nel tentativo di capire da dove fossero passati i due uomini, tuttavia non scendeva mai dalla vettura e non verificava se la mamma fosse presente in casa. Aveva intenzione – se avesse avuto sentore della presenza di uno dei sequestratori – di chiamare i Carabinieri.

Lunedì 5 febbraio faceva degli ulteriori passaggi di controllo a ...; poi andava a ... a cercare un amico marocchino soprannominato ..., per vedere se fosse al corrente del sequestro<sup>185</sup>. Quella sera rimaneva in casa a guardare la televisione e si addormentava fino al giorno dopo, quando si svegliava di prima mattina<sup>186</sup>. Non apriva nemmeno a ..., che gli aveva citofonato.

Il 6 febbraio non aveva ottenuto i soldi del ... e decideva di affrontare Mevio, cercando di fargli paura; si davano appuntamento al McDonald's e lui si portava dietro un coltello. All'appuntamento lo minacciava con il coltello, ma il marocchino lo prendeva a male parole e gli girava le spalle per andarsene; lui lo afferrava da dietro e durante la colluttazione Mevio si feriva alla spalla, mentre lui si feriva le mani con il coltello.

A mezzogiorno si recava in stazione ad ... a prendere Sempronia e le raccontava della colluttazione con il marocchino, senza spiegarne la vera ragione. Quello stesso giorno litigava con la compagna perché non aveva preparato i documenti necessari per il CAF, e la giovane gli tagliava le gomme della macchina.

Nel pomeriggio chiedeva a Primo di prestargli il furgone promettendogli un regalo, ossia della cocaina, spiegando che avrebbe dovuto cercare sua mamma ma senza dire che era stata rapita; Primo si offriva di accompagnarlo, ma lui preferiva andare da solo anche perché iniziava a sospettare che fosse stato l'uomo a metterlo nei guai. Lasciava Primo in un bar a ... e partiva. In quel frangente non parlavano mai di un compressore e ritiene che il riferimento di Primo fosse un codice per la cocaina che lui gli aveva promesso in regalo<sup>187</sup>.

Preso il furgone, provava a recarsi a ... a casa di Mevio ma – durante il tragitto – si ricordava di una frase dettagli dallo stesso “*quando hai i soldi, mi dai i soldi, vai su e te la prendi*”<sup>188</sup>, quindi cambiava direzione e si recava in ..., determinato al tutto per tutto.

Giunto presso la propria abitazione, entrava dalla finestra rotta perché le chiavi erano rimaste nella borsa di sua mamma<sup>189</sup> e la trovava sdraiata in terra a pancia in su, con le mani legate dietro la schiena con delle fascette di plastica, la liberava, la adagiava sulla brandina e chiamava il 118; la donna lo seguiva con lo sguardo, ma

---

<sup>185</sup> Nelle Sommarie informazioni rese al Pubblico Ministero il 6 febbraio 2018 aveva detto che gli aveva chiesto un aiuto per un lavoro di idraulica a casa di Sempronio. Tizio, udienza del 29 maggio 2020, p. 39 trascrizioni.

<sup>186</sup> Nelle Sommarie informazioni rese al Pubblico Ministero il 6 febbraio 2018 aveva detto di essersi svegliato verso mezzodi.

<sup>187</sup> Il Pubblico Ministero ha ricordato all'imputato che il termine “compressore” è stato utilizzato nello scambio di messaggi – a mezzo dell'applicativo Whatsapp – con Primo e l'imputato ha fornito la spiegazione riportata.

<sup>188</sup> Tizio, udienza del 29 maggio 2020, p. 52 trascrizioni.

<sup>189</sup> Durante le Sommarie informazioni rese al Pubblico Ministero il 6 febbraio 2018 aveva dichiarato che le chiavi erano inserite nella toppa interna; in sede di esame ha ribadito che tale versione era falsa e si era determinato a darla per le minacce ricevute.

non riusciva a parlare, poiché rantolava. Arrivava subito l'ambulanza e – dopo circa 40 minuti – l'automedica. I tentativi di rianimazione non avevano successo.

In merito alle fascette ha precisato che il 29 gennaio – quando Primo gli faceva partire la macchina – chiedeva all'uomo di procurargli delle fascette che gli servivano per riparare il fanale posteriore e l'impianto di idroguida della sua autovettura che perdeva, tanto che aveva sempre con sé l'olio per rabboccarlo. Quando Primo gliela consegnava, le lasciava sui tre gradini della casa di ..., accanto all'anfora in cui gli avrebbero dovuto lasciare i soldi della cocaina e portava con sé l'olio per l'idroguida.

In merito ai rapporti con Sempronio ha dichiarato che all'inizio Caia l'aveva accettata, poi erano sorti contrasti caratteriali e la coppia si era trasferita a vivere a .... La ragazza faceva la prostituta.

Sempronio aveva riferito a Caia che il figlio era dipendente dalla cocaina, ma alla donna la circostanza era già nota.

L'imputato – pur riconoscendo di aver utilizzato la droga – rifiuta l'idea di essere cocainomane, poiché poteva stare dei mesi interi senza utilizzarne. È stato iscritto al SERT di ... ed al SERT di ... ed è risultato “pulito” per sei mesi; chiedeva di essere preso in carico dal SERT di ..., che lo ha rifiutato perché a ... e ad ... aveva avuto esami negativi per sei mesi.

Il rapporto tra Caia e Tina era ottimo.

Il rapporto con sua mamma era *morboso* (anche da sposato si recava a trovarla tre volte al giorno) ed era a conoscenza delle sue disposizioni testamentarie.

Sempronio gli aveva detto – più di una volta – che c'era qualcuno che si interessava alle indagini. Aveva incontrato la ex di Primo, che gli aveva chiesto se fosse certo che in quella storia non c'entrasse nulla lo stesso Primo. Anche Sempronio gli faceva la stessa domanda, perché spesso Primo si era interessato alle indagini. A seguito di questi colloqui ha supposto che Caia fosse tenuta in ostaggio presso l'abitazione di Primo, anche perché, da un lato, aveva notato la camera da letto insolitamente ordinata, dall'altro, è convinto che sia stato Primo a dire a Mevio che era stato lui a rubare la droga ed infine Caia aveva i piedi sporchi di fuliggine e la casa di Primo – al piano terra – era piena di fuliggine per il recente incendio che l'aveva resa in parte inagibile.

Infine ha precisato che il periodo trascorso in carcere gli ha consentito di riflettere sugli sbagli fatti nella propria vita, in particolare l'utilizzo della cocaina e la scelta di non chiamare i Carabinieri nell'immediatezza del sequestro della madre, benché continui tutt'ora ad avere paura per l'incolumità del figlio<sup>190</sup>.

#### Il consulente tecnico della difesa

Il Consulente tecnico della difesa – Dottor ... – ha redatto una propria relazione, nonché delle osservazioni scritte in merito ai calcoli depositati dal Dott. ..., i cui contenuti sono stati sostanzialmente ripercorsi durante la sua escussione.

---

<sup>190</sup> Tizio, udienza del 29 maggio 2020, pp. 4-80 trascrizioni.

Concorda con il consulente tecnico del Pubblico Ministero circa la causa della morte, da individuarsi in arresto cardiocircolatorio secondario ad un assideramento; precisa – sulla base della scienza medico-legale – che l’assideramento consta di due differenti fasi:

1. la fase di resistenza, in cui l’organismo tenta di combattere la dispersione di calore (vasocontrizione cutanea, orripilazione, atteggiamento di posizione fetale) e di aumentarne la produzione (contrazioni muscolari volontarie, brividi, aumento del metabolismo), con conseguente aumento della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca e del consumo di ossigeno;
2. la fase di scompenso termico, in cui l’organismo – che non è riuscito a compensare la dispersione di calore con i meccanismi della prima fase – va incontro ad un progressivo rallentamento delle funzioni vitali, con relativi scompensi metabolici, che instaura un circolo vizioso di ulteriore dispersione di calore, fino al sopraggiungere del decesso quando il corpo raggiunge una temperatura compresa tra i 24 ed i 18 gradi centigradi.

Tale processo si caratterizza per una lunga durata e per l’impossibilità per il personale medico e paramedico – e dunque, ancor più, per chi non abbia conoscenze specifiche – di fare previsioni circa le tempistiche nelle quali sopraggiungerà la morte<sup>191</sup>.

Contesta, inoltre, i calcoli con i quali il Dott. ... ha stabilito in ventotto ore il tempo di esposizione al freddo. A fronte della precisazione del Dott. ... dei modelli matematici utilizzati, ha ritenuto che gli stessi fossero scorretti, in quanto l’equazione di Newton sarebbe applicabile ad un corpo solido (ad esempio un blocco di ghisa) e non ad un corpo umano, certamente non assimilabile ad un semplice corpo solido. In tal senso, ha rilevato che non è dato sapere se – durante il periodo nel quale Caia è stata sequestrata – avesse o meno la possibilità di muoversi e di camminare, il che avrebbe certamente aumentato la produzione di calore e dunque avrebbe allungato il tempo necessario a determinare l’assideramento<sup>192</sup>. In definitiva ha ritenuto che non sia possibile effettuare una stima – nemmeno approssimativa – del tempo di esposizione al freddo.

#### Le ulteriori testimonianze.

Oltre alle testimonianze dei testi comuni al Pubblico Ministero – per il cui contenuto si rimanda a quanto sopra esposto – la difesa ha dedotto alcuni testi propri.

G è cognato dell’imputato e genero della persona offesa, in tale duplice veste non ha potuto avvalersi della facoltà di non rispondere, ai sensi dell’art. 199, c. 1, secondo periodo, c.p.p..

I rapporti tra l’imputato e la persona offesa erano molto stretti, quasi morbosi. Parimenti ottimi i rapporti tra Tizio ed il figlio Sileno; l’imputato ha conservato buoni rapporti con la ex moglie per il bene del figlio.

---

<sup>191</sup> “Tutto ciò si presta alla mia prima considerazione e cioè che se un personale sanitario non è in grado di prevedere il tempo della morte di una persona, è del tutto impossibile che ciò possa farlo una persona comune” Vedasi relazione del Dott. ..., prodotta all’udienza del 25 febbraio 2020, p. 490 fascicolo processuale.

<sup>192</sup> In particolare, il fatto che Caia avesse i piedi sporchi di sostanza brunastra farebbe pensare – a suo avviso – che la stessa abbia avuto la possibilità di camminare. ..., udienza del 25 febbraio 2020, pp. 22-23.

È a conoscenza delle volontà testamentarie di Caia secondo cui alla figlia doveva andare la casa di ... ed al figlio la casa di ...

La prima versione dei fatti fornita dall'imputato era stata di aver accompagnato la madre in casa per fare dei lavori e di essersela dimenticata là; la versione è stata da subito ritenuta incredibile<sup>193</sup>.

Pochi giorni dopo l'accaduto l'imputato, li contattava e raccontava di aver rubato della droga a delle persone e diceva di immaginare che questi soggetti potessero essersi imbattuti nella donna che faceva le pulizie e che le avessero fatto del male. Non era ancora formalmente indagato ma aveva un foglio dei Carabinieri con una possibile accusa per omicidio a seguito di sequestro estorsivo. Pertanto si rivolgevano all'Avvocato ... di ..., che consigliava il silenzio, dal momento che non era ancora stato formalmente indagato e che in tal modo si sarebbe autoincriminato di possesso di droga. Il nome dell'avvocato veniva consigliato dal cugino, X.

Qualche mese dopo veniva arrestato e Tizia chiamava Stella e le diceva che era stata contattata da Sempronio, aveva saputo del furto della droga e del possibile sequestro; lui e la moglie si recavano in carcere, lo mettevano alle strette e lo invitavano a dire la verità, almeno all'avvocato.

La seconda versione dell'accaduto gli veniva raccontata da Tizio in modo assai generico, lui non chiedeva di approfondire il racconto e si limitava a consigliargli di prendere contatto con il difensore per raccontare tutto nel dettaglio.

X è cugino dell'imputato e nipote della persona offesa e conosce Sempronio; Tizio era tossicodipendente ed il teste acquistava sostanza stupefacente da Sempronio.

Il giorno 16 aprile 2018 riceveva una telefonata<sup>194</sup> da Tizio, che aveva appena ricevuto i risultati autoptici della madre, nel corso della quale l'imputato dava sfogo al proprio dolore e palesava più volte l'intenzione di fare del male al responsabile della morte della madre.

In passato, Caia gli aveva chiesto aiuto per trovare un lavoro a Tizio; la donna si faceva interamente carico delle esigenze di vita del figlio e della nuova compagna. Caia aveva riferito di pessimi rapporti con Sempronio, in particolare diceva che la donna era disposta a farle mangiare minestrine ma pretendeva il cibo buono per i cani.

In merito all'accaduto, l'imputato gli aveva detto che non sapeva chi potesse essere stato a far del male a Caia. Il giorno della morte della donna il teste era a lavorare ad ... con Sempronio e questi gli raccontava che il cugino aveva fatto una stupidaggine, dal momento che aveva rubato della droga e che era stato messo in mezzo dai proprietari dello stupefacente. Sempronio, dapprima, parlava di soggetti albanesi e, poi, di soggetti calabresi. Pensa che i malviventi si siano recati a ... perché Tizio risiedeva lì. Ha infine confermato di aver fornito all'imputato – su sua richiesta – il nome di un legale con studio a ...; benché non sia stato in grado di

---

<sup>193</sup> “No. Sinceramente ci sembrava una ricostruzione inverosimile, sia per... per diversi aspetti, diciamo” G, udienza del 29 maggio 2020, p. 82 trascrizioni.

<sup>194</sup> Prog. n. 3433 del 16 aprile 2018, pp. 85-88 volume 1 perizia trascrittiva.



ricordare con esattezza il cognome ha affermato di essere certo di avergli consigliato un avvocato penalista molto noto in zona<sup>195</sup>.

... è invalido in quanto soffre di schizofrenia paranoide acuta e prima di andare a militare aveva fatto il panettiere, vive a ... ove ha ospitato per un periodo Primo. In un'occasione i due andavano in Località ... ed aiutavano Tizio a far ripartire la macchina. Primo era tossicodipendente ed il teste aveva acquistato – per conto di Primo – la cocaina da Tizio, come narrato dall'imputato nel suo esame. Conosce ..., che fa il panettiere; lui e Motta – in un'occasione – andavano ad ..., vicino al Bar ... per prendere da Tizio della droga, tuttavia l'imputato non si presentava. Non aveva il numero di telefono di Tizio, parlavano tramite Primo<sup>196</sup>.

... è coadiuvante nel negozio di alimentari della madre, come panettiere, è un consumatore di marijuana e per il capodanno 2020 ha utilizzato per l'ultima volta la cocaina. Ha conosciuto Tizio quando lo andava a recuperare con Primo, quando l'imputato era rimasto in panne con la macchina. Al soccorso erano presenti Tizio e Primo, la macchina dell'imputato era rimasta con la batteria a terra all'inizio della salita per ....

Non ha mai acquistato sostanza stupefacente da Tizio né ha mai consumato sostanza proveniente dall'imputato; Primo non gli ha mai detto che lui avrebbe acquistato trovare della cocaina da Tizio, benché tale circostanza non la ricordi con precisione.

Nel 2018 lavorava nella medesima panetteria ed in quel periodo faceva la conoscenza di ... a casa di ... È possibile che abbia utilizzato cocaina con ..., però non ha mai partecipato all'acquisto<sup>197</sup>.

... conosce Tizio e Sempronio – detto ... – in particolare, è stato lui a presentare Sempronio a Tizio perché faceva il disk-jockey e lo aveva conosciuto durante una serata in un locale di Sempronio. Aveva sentito i due parlare di sostanza stupefacente ed in un'occasione assisteva ad una cessione di stupefacenti; tuttavia, non è stato in grado di contestualizzare meglio l'episodio<sup>198</sup>.

W conosce Tizio perché suo figlio e quello dell'imputato frequentavano la medesima scuola media. Veniva a sapere della morte di Caia perché quello stesso giorno Sileno chiamava suo figlio, che lui accompagnava a casa dell'amico. Una volta saputo dell'accaduto parlava con Tizia e si recava a ..., ove riscontrava la presenza delle Forze dell'Ordine. Circa due giorni dopo, incontrava l'imputato che – in quel momento – riceveva una telefonata dai Carabinieri e lui lo accompagnava alla Stazione, in quel frangente l'imputato era commosso, con le lacrime agli occhi<sup>199</sup>.

---

<sup>195</sup> X, udienza del 29 maggio 2020, pp. 81-96 trascrizioni.

<sup>196</sup> ..., udienza del 29 maggio 2020, pp. 96-103 trascrizioni.

<sup>197</sup> ..., udienza del 29 maggio 2020, pp. 103-109 trascrizioni.

<sup>198</sup> ..., udienza del 15 giugno 2020, pp. 3-5 trascrizioni.

<sup>199</sup> W, udienza del 15 giugno 2020, pp. 5-7 trascrizioni.

## La valutazione delle prove

A fronte delle sopra esposte risultanze istruttorie possono effettuarsi le seguenti considerazioni.

In merito ai reati di cui ai capi C) e D) è sufficiente osservare che gli stessi sono provati *per tabulas*; invero – da un lato – Tizio custodiva presso l’abitazione di ... un fucile monocanna matr. 7276 cal. 36, n. 37 cartucce cal. 9X21 marca S&B, n. 15 cartucce Spartan 270 win, n. 18 cartucce 7X57 marca S&B, 1152 cal. 12 e n. 1 cartuccia cal. 3.80 benché non godesse di idoneo provvedimento autorizzativo; mentre – dall’altro lato – egli ha pacificamente portato al di fuori della propria abitazione il coltello di cui al capo D), coltello che è stato rinvenuto all’interno della vettura dell’imputato.

In merito ai restanti reati si osserva quanto segue.

In primo luogo, è dato pacifico che la persona offesa – Caia – sia deceduta il 6 febbraio 2018 a causa di un collasso cardiocircolatorio determinato da ipotermia. In merito a tale circostanza vi è pacifico assenso di tutte le parti; invero, mentre il consulente tecnico del Pubblico Ministero ritiene che – applicando l’equazione di Newotn – il tempo di esposizione al freddo possa essere stimato in circa 28 ore anteriori al decesso, il consulente tecnico della difesa ritiene che tale calcolo sia errato, potendosi applicare la ridetta equazione solamente ai corpi solidi geometrici e non anche al corpo umano, rileva inoltre la mancanza di una serie di dati cognitivi (ad esempio eventuali movimenti della defunta) che potrebbero incidere sul calcolo. Sul punto giova fin da subito notare che tale divergenza di opinioni è ininfluyente ai fini del giudizio, dal momento che il tempo di esposizione al freddo di Caia può essere fissato mediante l’utilizzo di ulteriori elementi emersi nel corso dell’istruttoria.

In particolare, l’imputato ha dichiarato di aver accompagnato Caia presso la casa di ... nel primo pomeriggio del 4 febbraio 2018; la teste Sempronia si recava presso l’abitazione della persona offesa la sera del 4 febbraio e notava l’assenza della stessa ed un insolito disordine all’interno dell’alloggio; il medesimo disordine lo notava anche il giorno 6 febbraio, unitamente all’assenza di Caia; il telefono cellulare di Caia, effettuava l’ultima operazione di traffico attivo il 4 febbraio alle ore 14:07, quando inviava un messaggio di testo (SMS) a Tizio, il telefono fisso dell’abitazione di ... ad ... effettuava l’ultima operazione di traffico attivo il 4 febbraio alle ore 14:42 contattava Tizio con una telefonata della durata di 13 secondi, infine l’incrocio dei dati ricavati dalla telecamera posta in località ... (ossia sul tragitto che si effettua muovendosi dal centro di ... alla località di ...), e delle ulteriori telecamere acquisite con l’utenza cellulare di Tizio dà conto dei suoi movimenti nei giorni tra il 4 ed il 5 febbraio 2018.

Orbene, tutti questi elementi valutati nel loro insieme consentono di ritenere che Caia si sia allontanata dalla propria abitazione di ... nel primo pomeriggio del 4 febbraio 2018 – in epoca immediatamente successiva alle ore 14:42 – per non farvi mai più ritorno.

In secondo luogo, è pacifico che Tizio avesse la disponibilità delle fascette di plastica nere con le quali Caia è stata legata; sul punto convergono le dichiarazioni dell’imputato (che ha dichiarato di averne la disponibilità

per effettuare alcune riparazioni all'autovettura), le deposizioni di Primo (che ha dichiarato di averle acquistate presso un esercizio commerciale di ... su mandato dell'imputato, al quale le aveva consegnate qualche giorno prima del fatto) e di Sempronia (che ha partecipato alla consegna delle stesse da parte di Primo).

In terzo luogo, risultano pacifiche le estreme difficoltà economiche che Caia ed il figlio stavano attraversando. Da un lato, tutti i testi hanno dichiarato (così come riconosciuto anche dall'imputato) che Caia si faceva totalmente carico del mantenimento economico del figlio, che era disoccupato, provvedendo anche alle sue esigenze superflue. Inoltre, da quando lo stesso si era accompagnato con Sempronia ed era nata la nipotina Tina la donna provvedeva integralmente alle esigenze di questo nuovo nucleo familiare, anche ospitandoli presso la propria abitazione. Se ne ricava – inoltre – che Caia provava un amore smisurato verso il figlio, fino a creare con lo stesso un rapporto morboso.

In quarto luogo l'incrocio dei dati dei tabulati telefonici con le immagini acquisite dalle telecamere e le deposizioni acquisite consentono di ricostruire i movimenti di Tizio nei giorni tra il 4 ed il 6 febbraio 2018.

Il 4 febbraio dalle ore 14:08 alle ore 14:24 si recava a ..., ove tentava un'operazione presso lo sportello ATM della filiale Unicredit di ... sulla carta Revolving Mastercard di Caia; alle ore 14:43:54 la telecamera posta in località ... riprendeva l'autovettura di Tizio (identificabile per le caratteristiche sopra descritte) che transitava in direzione .... Alle ore 15:57:21 la citata telecamera ... riprendeva la medesima vettura che transitava da ... verso ...; in quello stesso momento l'utenza di Tizio attivava una cella di ...

Alle ore 16:59:42 la telecamera ... riprendeva un'auto compatibile con quella di Tizio in transito da ... verso ... ed alle ore 17:03:34 registrava la stessa macchina effettuare il tragitto inverso. Immagini di analoghi transiti venivano riprese dalla medesima telecamera alle ore 17:16:53 (con l'autovettura che procedeva in direzione ...) ed alle ore 17:22:53 (con l'automobile che si dirigeva verso ...). Alle ore 17:22 l'utenza di Tizio attivava celle di ...

Tra le ore 17:47 e le ore 18:30 l'utenza di Tizio attivava una serie di celle, che ne dimostrano uno spostamento da ... ad .... Dalle ore 18:44 alle ore 19:10 l'utenza di Tizio attivava celle compatibili con un percorso a ritroso, da ... fino ad ...; l'utenza di Sempronia attivava celle analoghe a quelle attivate da Tizio e le due utenze non si contattavano tra loro.

Dalle 23:09 alle 23:41 le utenze di Tizio e Sempronia attivavano celle compatibili con un loro percorso da ... ad ... e non si contattavano. Infine, la sola utenza di Tizio tra le ore 00:06 e le ore 01:12 del successivo 5 febbraio attivava celle compatibili con un suo percorso inverso da ... verso ...; contestualmente riceveva due chiamate dall'utenza di Sempronia, che attivava le celle di ...

Il 5 febbraio Tizio si trovava ad ... ed alle ore 11:27:01 la telecamera ... riprendeva l'autovettura dell'imputato transitare da ... a ...; alle ore 11:32:12 l'automobile citata veniva ripresa mentre transitava in direzione di .... Tra le ore 11:44 e le ore 11:48 l'utenza dell'imputato attivava le celle di .... In particolare, alle ore 11:48

effettuava un tentativo di chiamata all'utenza n. 388/4372749, intestata ..., ma di fatto in uso a Mevio, che attivava le celle di ...

Inoltre, alle ore 11:57:17 la telecamera denominata “...” e collocata nella rotatoria denominata “...” di ... registrava il passaggio della vettura di Tizio, mediante la lettura della targa; circa 15 secondi dopo (alle ore 11:57: 31) registrava il passaggio della vettura Fiat Punto targata ... intestata a Mevia ed in uso a Mevio.

Alle ore 16:13:25 la telecamera Varinella l'autovettura di Tizio transitare verso ... ed alla ore 16:22:44 la telecamera ... registrava il passaggio inverso.

Alle ore 16:34 l'utenza di Tizio attivava le celle di ... e riceveva una telefonata dall'utenza di Sempronia che attivava la cella di ..., nel Comune di ....

Alle ore 16:37 Tizio veniva ripreso mentre entrava nella filiale Unicredit di ... ed effettuava un'operazione al bancomat, prelevando la somma di € 200,00 con un bancomat V-Pay intestato a Caia; alle ore 16:49 l'utenza di Tizio attivava nuovamente le celle di ... ed alle ore 16:51 la telecamera della filiale UBI Banca, sita in ..., riprendeva l'autovettura di Tizio; pochi minuti le telecamere ... e ... registravano il passaggio della medesima vettura, della quale riprendevano anche le prime cinque cifre della targa. Tali passaggi – dinanzi alle tre telecamere – sono compatibili con un tragitto che abbia come punto di partenza ... e come punto di arrivo l'abitazione di Caia, in ...

Il 6 febbraio 2018 l'utenza di Tizio si trovava ad ... ed effettuava traffico con l'utenza di Sempronia – che si collocava sempre ad ... – tra le ore 08:10 e le ore 10:34; a partire dalle ore 10:36 effettuava quattro tentativi di chiamata in rapida successione, tutti senza risposta diretti all'utenza in uso a Mevio. L'utenza chiamante agganciava sempre le celle di ..., mentre quella chiamata si collocava a ...

A partire dalle ore 10:54 e fino alle ore 11:46 l'utenza dell'imputato attivava le celle di ...; in questo lasso di tempo alle ore 11:16 effettuava un tentativo di chiamata a Mevio – il quale si trovava sempre a ... – ed alle ore 11:37 effettuava un tentativo di chiamata all'utenza di Primo, che impegnava le celle di ...

A partire dalle ore 11:46 e fino alle ore 16:33 Tizio attivava le celle di ...

Alle ore 16:58:02 la telecamera ... riprendeva un furgone FIAT Scudo, di colore bianco (con peculiari scritte adesive sul retro), che transitava da ... in direzione ...; si tratta del furgone in uso a Primo, ritrovato e sequestrato quella stessa sera presso l'abitazione di ....

Deve rilevarsi che tali spostamenti riscontrano pienamente le deposizioni dei testi Sempronia, Primo e Mevio; in particolare questi tre testi hanno reso deposizioni pacate e coerenti in quanto prive di contraddizioni e riscontrate da elementi oggettivi. Tutti e tre i testi – inoltre – hanno ammesso circostanze a sé sfavorevoli. In particolare, Sempronia ha ammesso di aver bucato le gomme all'auto dell'imputato a seguito di una violenta lite con lo stesso; Primo ha ammesso di essere stato un consumatore di cocaina; infine, Mevio ha ammesso di aver visto l'imputato con l'intento di cedergli dello stupefacente. Tale analisi non è scalfita dal fatto che Mevio abbia mentito alle Forze dell'Ordine – nell'immediatezza del fatto – in ordine alla genesi delle lesioni per le

quali era stato medicato al Pronto Soccorso; lo stesso – invero – lungi dal voler nascondere il sequestro di Caia e l'estorsione ai danni di Tizio, ha semplicemente tentato di tenere nascosta una propria condotta illecita, ossia lo spaccio di droga.

Orbene, gli elementi testé richiamati valutati ai sensi dell'art. 192, c. 2, c.p.p. sono indizi dotati dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza atti a ritenere – al di là di ogni ragionevole dubbio – che Tizio nel primo pomeriggio del 4 febbraio 2018 abbia condotto Caia presso l'abitazione di ..., ivi le abbia legato i polsi dietro alla schiena con delle fascette in plastica di colore nero e l'abbia trattenuta presso detta abitazione, che era priva di riscaldamento fino al giorno 6 febbraio 2018, quando – nel pomeriggio inoltrato – riscontrando che la donna era ormai in fin di vita (egli stesso ha dichiarato che era fredda, rigida, impossibilitata a parlare ed in grado di tenere un contatto con il mondo solo muovendo gli occhi) allertava i soccorsi, i quali non riuscivano ad evitarne il decesso per ipotermia.

L'imputato in quel periodo era gravemente tossicodipendente, gravato di problemi economici importanti nonché da una generale insofferenza verso la propria condizione di vita, come emerge dal copioso scambio di messaggistica con Sempronia, da cui si evince che – pur essendo egli a totale carico di Caia – non tollerava più quella condizione di vita. Le ragioni del gesto non sono dunque da ricercarsi in una volontà estorsiva strettamente intesa, ma – appunto – in un generale deterioramento dei rapporti con la vittima (la quale – significativamente – lo aveva definito, con tono non scherzoso, il proprio incubo), dovuti alla convivenza resa obbligatoria dalla scadente condizione economica ed all'impossibilità di mantenere una regolare vita familiare con la nuova compagna e con la figlia piccola.

Infine, gli elementi raccolti – sempre valutati ai sensi dell'art. 192, c. 2, c.p.p. – consentono di affermare al di là di ogni ragionevole dubbio che il giorno 6 febbraio 2018 l'imputato, dopo essere uscito di casa recando con sé il coltello di cui al capo D) dell'imputazione, abbia aggredito Mevio, nell'ambito di una lite generata dal tentativo dell'imputato di conseguire della sostanza stupefacente senza pagarne il prezzo. In quel contesto, la persona offesa riportava le ferite di cui al capo E) dell'imputazione, le quali risultano pacificamente provate dai certificati del pronto soccorso versate in atti.

L'impostazione della difesa non è in grado di scalfire tali conclusioni, nemmeno introducendo un ragionevole dubbio.

Tizio ha reso plurime versioni dei fatti, contraddette dallo stesso e smentite dalle prove acquisite.

Nell'immediatezza del fatto, ha infatti parlato di una rapina (o forse di un tentativo di furto) di ignoti che avrebbe finito per coinvolgere Caia. Tale ricostruzione – da un lato – sconta l'insuperabile ostacolo della mancanza di qualsivoglia elemento atto a far ritenere che nella casa fossero presenti terze persone che possano aver perpetrato il reato e – dall'altro – è resa non credibile dal fatto che la borsa di Caia è stata rinvenuta sul luogo del fatto con al proprio interno il portafogli, che conteneva del denaro contante, né dall'abitazione – pur in condizione di estremo disordine – è risultato mancare alcunché.

Durante le prime sommarie informazioni rese dinanzi al Pubblico Ministero in data 6 febbraio 2018, l'imputato ha reso una narrazione dei fatti smentita dalle prove acquisite e dallo stesso riconosciuta come falsa in sede di esame dibattimentale.

A partire dal secondo interrogatorio reso al Pubblico Ministero ed in sede dibattimentale, l'imputato ha reso una nuova versione dei fatti per i quali è processato, narrando, in particolare, che nel mese di gennaio 2018 aveva rubato circa 50 grammi di cocaina al proprio spacciatore di fiducia – Mevio – aveva tentato di piazzarla sul mercato, chiedendo a vari soggetti se fossero interessati all'acquisto, qualche tempo dopo era stato avvertito da Primo del fatto che Mevio gli voleva parlare. Incontratosi con l'uomo veniva da questi avvertito che la droga non era la sua, ma di persone assai più pericolose, le quali pretendevano la somma di € 5.000,00 o la restituzione della refurtiva. Egli si trovava impossibilitato alla restituzione in quanto la droga era stata in parte consumata da egli stesso ed in parte venduta a ..., amico di Primo. In tale contesto, l'imputato si recava – il giorno 4 febbraio – presso la casa di ... in compagnia della madre con l'intento di recuperare i soldi della cessione dello stupefacente (che non gli venivano dati) per poi passare al cimitero presso la tomba del padre. Giunto presso l'abitazione, la donna veniva presa in ostaggio da parte di due marocchini che egli non aveva mai visto prima, i quali lo picchiavano, gli intimavano di consegnare la somma di € 5.000,00 per rilasciare la madre e di non denunciare il fatto alle Forze dell'Ordine altrimenti avrebbero gambizzato il figlio. Tizio – spaventato dalla minaccia – vagava due giorni in cerca dei soldi necessari per il riscatto, chiedeva l'aiuto di Mevio ed – infine – esasperato lo minacciava con il coltello, senza l'intenzione di ferirlo; la colluttazione e le ferite riportate dalla persona offesa erano – tuttavia – frutto di un caso fortuito. Infine, il giorno 6 mentre provava a contattare di nuovo Mevio per chiedere la liberazione della madre si ricordava di un frase della dall'uomo, allora si recava presso la casa di campagna, ove la rinveniva nello stato più volte descritto.

In merito ai numerosi passaggi a ... nei giorni precedenti ha dichiarato che gli stessi erano tentativi di controllare la zona, nella speranza di individuare i malviventi.

Non può darsi credito a tale ricostruzione.

In primo luogo, i numerosi rilievi effettuati presso l'abitazione di ... non hanno rilevato alcuna traccia riconducibile ai presunti sequestratori.

In secondo luogo, la narrazione di Tizio è intrinsecamente contraddittoria poiché non è dato comprendere le ragioni per le quali i sequestratori avrebbero dovuto trattenerne Caia un'abitazione nella disponibilità dell'estorto e per di più priva di riscaldamento, correndo così il duplice rischio di essere colti in flagrante dalle Forze dell'Ordine nella non peregrina ipotesi in cui Tizio avesse deciso di denunciare l'accaduto e di provocare la morte della sequestrata, così facendo svanire la possibilità di ottenere il riscatto e di macchiarsi di un delitto assai più grave di quello già commesso.

Lo stesso imputato ha dichiarato di avere in casa una somma di denaro contante di circa € 800,00 (circostanza che emerge anche dalle intercettazioni ambientali). Orbene, egli godeva – da un lato – di una rete di relazioni (la sorella *in primis*) dalla quale avrebbe potuto racimolare senza eccessiva difficoltà il denaro mancante per

il pagamento del riscatto ed – in ogni caso – era proprietario di un'autovettura che – sebbene non nuova – avrebbe certamente consentito il reperimento del denaro mancante.

L'imputato ha dichiarato di non aver denunciato il sequestro alle Forze dell'Ordine nell'immediatezza del fatto e di non averne fatto parola nemmeno con gli inquirenti per diversi mesi, nonostante l'applicazione a suo carico della misura cautelare custodiale, per timore delle minacciate ritorsioni a carico del figlio; tuttavia egli – perdurante in sequestro – ha affrontato armato di coltello Mevio, procurandogli le lesioni già analizzate ed esponendolo all'attenzione delle Forze dell'Ordine, che si sono recate al Pronto Soccorso chiedendogli conto delle stesse. Orbene, considerando che l'uomo si era accreditato come il latore dei messaggi dei sequestratori, questa condotta avrebbe esposto Tizio al medesimo rischio di vendetta.

Ancora, non è dato comprendere per quale ragione i sequestratori, che non avevano ancora ottenuto il riscatto, avrebbero dovuto abbandonare la sequestrata a sé stessa in un'abitazione di proprietà del figlio della donna.

In merito all'ipotesi formulata da Tizio circa il fatto che la fuliggine ritrovata sotto le piante dei piedi di Caia sia da attribuirsi ad una prigionia della donna presso l'abitazione di Giacobone, occorre osservare – da un lato – che per stessa ammissione dell'imputato la stanza in cui la donna sarebbe stata tenuta era perfettamente pulita e non vi è ragione per cui i presunti sequestratori avrebbero dovuto condurla presso un altro stabile senza le scarpe e – dall'altro – che dall'istruttoria è emerso che quella stessa fuliggine era massicciamente presente presso l'abitazione di ..., in quanto l'imputato era solito bruciare legna, anche di pessima qualità, nel camino della stessa.

Infine, la ragione del silenzio circa il sequestro serbato dal Tizio con gli inquirenti non può spiegarsi nemmeno alla luce del parere ottenuto dal legale di ..., per la semplice ragione – che certamente non sfuggirebbe ad uno stimato e rinomato avvocato penalista – che anche nell'ipotesi in cui Tizio avesse confessato il furto della cocaina ed il suo tentativo di venderla, si sarebbe trattato di dichiarazioni rese dall'imputato a proprio carico e quindi verso di lui inutilizzabili.

Ne consegue che l'imputato deve essere dichiarato colpevole di tutti i reati a lui ascritti.

Invero, da quanto sopra esposto emerge la sussistenza dell'elemento materiale di ciascuno di essi.

Sussiste il rapporto di causalità tra la condotta di sequestro di persona e l'evento morte, dal momento che, eliminando mentalmente la condotta, non si sarebbe prodotto l'evento morte<sup>200</sup>.

Parimenti sussistente l'elemento soggettivo di ciascuno dei reati in contestazione, per ciascuno dei quali l'imputato si è rappresentato il divieto normativo insistente sulla condotta e tuttavia ha voluto tenere la stessa. In particolare, l'omicidio è correttamente contestato come volontario e lo stesso risulta essere sorretto –

---

<sup>200</sup> Cass. Sez. 4, Sentenza n. 7266 del 26 gennaio 1998 (dep. 19 giugno 1998) *“In tema di nesso di causalità lo strumento per individuarlo, rispetto all'evento lesivo, è rappresentato dal giudizio controfattuale, nel senso che, mediante l'eliminazione mentale del fattore (il comportamento umano) dato per condizionante, si verifica se, alla luce della massima di esperienza applicabile al caso, l'evento dato per lesivo sarebbe accaduto ugualmente o no: la condotta dell'uomo è causale solo in questo secondo caso, perché senza di essa l'evento non sarebbe accaduto”*.

quantomeno – dal dolo eventuale. È noto che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento a cui questa Corte aderisce, afferma “*in tema di elemento soggettivo del reato, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l’indagine giudiziaria, volta a ricostruire l’“iter” e l’esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell’agente; c) la durata e la ripetizione dell’azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell’evento; g) le conseguenze negative anche per l’autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l’azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento (cosiddetta prima formula di Frank)*”<sup>201</sup>.

Orbene, il sequestro di una persona anziana e vestita in modo non adeguato, che viene lasciata legata per un giorno e mezzo in pieno inverno, con temperature prossime agli 0° C, all’interno di un’abitazione priva di riscaldamento è la dimostrazione che l’imputato si è confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta (ossia la morte della sequestrata per assideramento) ed ha aderito psicologicamente ad essa. Nessun rilievo assume il fatto che sia stato lo stesso imputato a chiamare i soccorsi, avendo egli ha tenuto questa condotta quando ormai la donna era in fin di vita (egli stesso ha dichiarato che Caia era rigida, fredda, incapace di parlare, rantolante e riusciva a mantenere un contatto con il mondo solo tramite i movimenti oculari).

Deve infine rilevarsi che sussistono le aggravanti contestate ai capi B) (l’aver commesso il fatto contro l’ascendente) ed E) (l’aver commesso il fatto con l’uso di armi); la sussistenza materiale delle aggravanti è pacificamente emersa dall’istruttoria, così come non può revocarsi in dubbio che l’imputato si sia rappresentato il grado di parentela con Caia o la qualifica di arma del coltello utilizzato e – tuttavia – ha voluto tenere le condotte di cui ai capi in esame.

L’istruttoria ed il complessivo contegno dell’imputato non hanno consentito l’emersione di elementi atti alla concessione allo stesso delle circostanze attenuanti generiche.

### **Le statuizioni penali**

L’imputato deve quindi essere dichiarato responsabile di tutti i reati a lui ascritti; in merito al riconoscimento del vincolo della continuazione occorre ricordare che “*in tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso, che caratterizza l’istituto disciplinato dall’art. 81, comma secondo, cod. pen., postula*

---

<sup>201</sup> Cass. Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24 aprile 2014 (dep. 18 settembre 2014).



*che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali”<sup>202</sup>.*

Orbene, i reati oggetto del presente giudizio si suddividono in due gruppi. Il primo ha ad oggetto i delitti commessi in danno di Caia, i quali trovano la propria genesi nel progressivo scadimento della condizioni socio-economiche della famiglia fino all'insofferenza dell'imputato per la propria condizione di vita ed alla disperata necessità di trovare un'alternativa. Il secondo ha ad oggetto i reati in materia di armi e le lesioni ai danni di Mevio, i quali trovano la propria genesi nella condotta di vita sregolata dell'imputato e nella sua condizione di soggetto gravemente tossicodipendente.

Non v'è dunque prova che i reati in contestazione siano stati tutti previamente rappresentati e deliberati, se non all'interno dei due gruppi testé individuati. Pertanto, gli stessi possono essere unificati dal vincolo della continuazione solo nei termini che precedono.

Stante le maggiori pene edittali comminate dal legislatore i reati più gravi debbono essere individuati in quelli contestati al capo B) (quanto al primo gruppo) ed al capo E) (quanto al secondo gruppo).

La particolare gravità delle condotte e la personalità totalmente negativa dell'imputato, come emersa in sede dibattimentale sono elementi che impongono l'irrogazione di una pena che si discosti dai minimi edittali.

Tali elementi, in uno con il comportamento negativo serbato dall'imputato per tutto il corso delle indagini e del processo (egli non si è limitato – come sua facoltà – a negare gli addebiti o a mentire in relazione agli stessi, ma ha esplicitamente accusato del sequestro e dell'omicidio di Caia soggetti che sono estranei a tali reati), impediscono la concessione delle circostanze attenuanti generiche, pur a fronte della risalente condizione di tossicodipendenza di Tizio <sup>203</sup>.

---

<sup>202</sup> Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15955 dell'8 gennaio 2016 (dep. 18 aprile 2016).

<sup>203</sup> Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2889 del 27 febbraio 1997 (dep. 27 marzo 1997) *“Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a consigliare o meno la concessione del beneficio, per cui anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato o alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse. Anche il silenzio dell'imputato può dunque essere valutato – sul piano del comportamento processuale – ai fini del riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.: ed infatti l'ordinamento penale, nel garantire all'imputato il diritto al silenzio ed alla menzogna che non sconfini nella calunnia, nonché alla reticenza sul proprio operato, attribuisce al giudice la facoltà di valutare il comportamento da questi tenuto durante lo svolgimento del processo, sicché è legittimo il diniego delle attenuanti predette ovvero della declaratoria di prevalenza delle medesime motivato sulla negativa personalità dell'imputato stesso o sulla capacità a delinquere desunta dal descritto comportamento processuale”*.

Cass. Sez. U, Sentenza n. 36258 del 24 maggio 2012 (dep. 20 settembre 2012) *“Ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il pieno esercizio del diritto di difesa, se faculta l'imputato al silenzio e persino alla menzogna, non lo autorizza, per ciò solo, a tenere comportamenti processualmente obliqui e fuorvianti, in violazione del fondamentale principio di lealtà processuale che deve comunque improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento, e la cui violazione è indubbiamente valutabile da parte del giudice di merito. (Fattispecie nella quale il*

Valutati quindi tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. eque si stimano le seguenti pene:

- in merito ai delitti di cui ai capi A) e B) pena base per il reato *sub* B) dell'ergastolo, aumentata per il reato *sub* A) con la pena della reclusione per anni quattro, stante la particolare efferatezza della condotta di sequestro in danno di Caia;
- in merito ai delitti di cui capi C), D) ed E) pena base per il reato *sub* E) della reclusione per anni tre, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo C) con la pena della reclusione per mesi dieci, ulteriormente aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo D) con la pena dell'arresto per mesi tre.

Il reato di cui al capo B) è punito – in forza della ritenuta circostanza aggravante speciale ad effetto speciale – con la pena dell'ergastolo, tutti gli altri reati con pene detentive temporanee, che complessivamente sommate tra loro importano la privazione della libertà personale per un tempo superiore a cinque anni, sicché deve trovare applicazione il disposto di cui all'art. 72, c. 2, c.p.<sup>204</sup>, sicché l'imputato deve essere condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi due. Priva di pregio risulta l'osservazione effettuata dalla difesa in sede di discussione circa la natura perpetua (e quindi tendenzialmente incostituzionale) dell'ergastolo, in quanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, la ridetta pena, a seguito dell'entrata in vigore della normativa sull'ordinamento penitenziario ha cessato di essere una pena perpetua e non priva il condannato – qualora egli lo voglia – di essere rieducato e pienamente reinserito nella società<sup>205</sup>.

Seguono *ex lege* la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, nonché alle pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale e della decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 36 c.p., deve disporsi la pubblicazione, per estratto e a spese del condannato, della presente sentenza di condanna mediante affissione nei Comuni di ... ed ..., nonché nel sito internet del Ministero della Giustizia per quindici giorni.

---

*diniego delle predette circostanze attenuanti era stato motivato evidenziando il censurabile comportamento processuale dell'imputato, improntato a reticenza ed ambiguità)*".

<sup>204</sup> Cass. Sez. 1, Sentenza n. 44851 del 27 aprile 2017 (dep. 28 settembre 2017) "L'inasprimento della pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno presuppone che la pena inflitta per il delitto concorrente sia superiore a cinque anni di reclusione, da intendersi con riferimento alla pena applicata in concreto".

<sup>205</sup> Cass. Sez. 1, Sentenza n. 34199 del 12 aprile 2016 (dep. 3 agosto 2016) "È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art. 27 Cost., perché la pena dell'ergastolo, a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua e quindi non può dirsi contraria al senso di umanità, essendo, peraltro, non incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera. (In motivazione, la Corte ha rilevato come anche nell'elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU la pena dell'ergastolo sia ritenuta compatibile con i principi di cui all'art. 3 CEDU, in tutti quei casi in cui la legislazione nazionale consente al soggetto adulto la possibilità di riesame della pena stessa per commutarla, sospenderla, porvi fine o accordare la liberazione anticipata)".

### **Le statuizioni civili**

L'istruttoria ha pienamente provato il forte rapporto affettivo che si era instaurato tra Tina – parte civile costituita – e Caia, la quale, oltre a prendersi cura della nipote provvedeva pressoché a tutte le sue esigenze materiali, essendo i genitori della minore disoccupati.

La condotta dell'imputato ha generato in capo alla parte civile un duplice ordine di danni: da un lato, ha privato la bambina dell'apporto affettivo, materiale ed educativo di una nonna amorevole e sempre presente, soprattutto nella prospettiva di crescita e sviluppo della minore, mentre – dall'altro lato – imporrà alla minore – una volta in cui questa raggiungerà l'età della ragione – di vivere sapendo che il padre è responsabile dell'efferato omicidio della nonna. È appena il caso di notare che siffatta condizione sarà ancor più limitante quando la minore frequenterà l'ambiente familiare ed il paese di ..., ove il fatto ha avuto ampia risonanza.

Tali danni sono suscettibili di risarcimento, ai sensi dell'art. 185 c.p., e possono essere liquidati equitativamente in complessivi € 150.000,00, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo.

Inoltre – ai sensi degli artt. 541 ss. c.p.p. – l'imputato deve essere dichiarato tenuto e condannato alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in favore della parte civile costituita nella misura di € 8.424,00, oltre spese generali I.V.A. e accessori di legge. La ridetta parte è ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, sicché, ai sensi dell'art. 110, c. 3, D.P.R. 115/2002, deve disporsi il pagamento di detta somma a favore dello Stato anticipatorio e la stessa deve essere liquidata all'Avv. ..., del Foro di ..., difensore della parte civile.

### **Le ulteriori statuizioni**

L'imputato non poteva detenere le armi e le munizioni sottoposte a sequestro, sicché ai sensi dell'art. 240 c.p. deve disporsi la confisca delle stesse e la loro devoluzione alla competente Direzione di artiglieria.

Ai sensi dell'art. 263 c.p.p. deve ordinarsi la restituzione all'avente diritto di tutti gli altri beni in sequestro, non essendovi più elementi atti a consentire la permanenza del vincolo di indisponibilità sugli stessi.

L'imputato – nel corso del processo – ha accusato Primo e Mevio di essere coinvolti nel sequestro di Caia e l'istruttoria ha dimostrato l'estraneità degli stessi rispetto a tali fatti, sicché ai sensi dell'art. 331 c.p.p. si dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per il reato di cui all'art. 368 c.p. commesso dall'imputato in danno di Mevio e Primo.

La quantità delle prove acquisite e la complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate impongono di riservare, ai sensi dell'art. 544, c. 3, c.p.p., il termine di giorni novanta per il deposito dei motivi.

**P.Q.M.**

La Corte di Assise di Alessandria,

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

#### DICHIARA

TIZIO responsabile dei reati a lui ascritti e, riconosciuta la continuazione tra i reati di cui ai capi A) e B) (reato più grave sub B) e la continuazione tra i reati di cui ai capi C), D) ed E) (reato più grave sub E), lo

#### CONDANNA

alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi due, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Visti gli artt. 29 e 32 c.p.

#### CONDANNA

TIZIO alle pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'interdizione legale e della decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Visto l'art. 36 c.p.

#### DISPONE

la pubblicazione, per estratto e a spese del condannato, della sentenza di condanna mediante affissione nei Comuni di ... ed ..., nonché nel sito internet del Ministero della Giustizia per quindici giorni.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.

#### DICHIARA TENUTO E CONDANNA

TIZIO al pagamento, in favore della costituita parte civile, dei danni patrimoniali e non patrimoniali, che liquida equitativamente in complessivi € 150.000,00, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo.

Visti gli artt. 541 ss. c.p.p.

#### DICHIARA TENUTO E CONDANNA

TIZIO alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in favore della parte civile costituita nella misura di € 8.424,00, oltre spese generali I.V.A. e accessori di legge.

Visto l'art. 110, c. 3, D.P.R. 115/2002

#### DISPONE

il pagamento di detta somma a favore dello Stato anticipatorio, somma che liquida all'Avv. ..., del Foro di ..., difensore della parte civile ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.

Visto l'art. 240 c.p.

ORDINA

la confisca delle armi e delle munizioni in sequestro e la loro devoluzione alla competente direzione di artiglieria.

Visto l'art. 263 c.p.p.

ORDINA

la restituzione all'avente diritto di tutti gli altri beni in sequestro.

Visto l'art. 331 c.p.p.

DISPONE

la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per il reato di cui all'art. 368 c.p. commesso dall'imputato in danno di Mevio e Primo.

Visto l'art. 544, c. 3, c.p.p.

RISERVA

il termine di giorni novanta per il deposito dei motivi.

Alessandria, 7 luglio 2020

L'Estensore

(Dott. Andrea Perelli)

Il Presidente

(Dott.sa Maria Teresa Guaschino)